



Luglio 1998

Quaderni
del Centro Nazionale
di Documentazione
ed Analisi sull'Infanzia
e l'Adolescenza

PIANETA INFANZIA

Questioni e documenti

Istituto degli Innocenti
di Firenze

4
quattro

Dossier monografico
FIGLI DI FAMIGLIE SEPARATE E RICOSTITUITE

**Centro Nazionale
di Documentazione e Analisi
sull'Infanzia e l'Adolescenza**
Istituto degli Innocenti
Piazza della SS. Annunziata, 12
50122 Firenze
Tel. 055/2491743
Fax 055/2491744
Email: cndm@minori.it
<http://www.minori.it>

Direttore scientifico:
Alfredo Carlo Moro

Comitato di redazione:
Valerio Belotti, Paolo Onelli,
Stefano Ricci, Milena Rosso,
Antonella Schena

hanno collaborato a questo numero:
Pasquale Busso, Isabella Buzzi,
Paola Covini, Paola Dallanegra, An-
namaria Dell'Antonio, Gianfranco
Dosi, Anna Maria Teresa Gregori,
Marinetta Guida, Guglielmo Gulot-
ta, Marisa Malagoli Togliatti, Paola
Mandelli, Costanza Marzotto, Chiara
Saraceno

Gruppo di lavoro:
Carolina Albergucci, Maria
Bortolotto, Enrico Moretti, Alessan-
dra Poli, Riccardo Poli, Cristina Ruiz,
Paola Sanchez-Moreno,
Paola Senesi, Paola Vezzosi

Progetto grafico:
Rauch Design, Firenze

Realizzazione grafica:
Elena Medri

SOMMARIO

Dossier monografico: FIGLI DI FAMIGLIE SEPARATE E RICOSTITUITE

OPINIONI

- 7 - La mediazione familiare (*Marisa Malagoli Togliatti*)
- 19 - Il bambino nella separazione dei genitori (*Annamaria Dell'Antonio*)
- 27 - La sindrome di alienazione genitoriale (*Guglielmo Gulotta*)
- 37 - Le separazioni difficili e gli interventi del giudice tutelare
(*Marinetta Guida*)
- 43 - L'esperienza *Spazio Neutro*: un servizio per favorire la continuità genitoriale in situazioni di pregiudizio per i bambini (*Paola Dallanegra, Paola Mandelli, Paola Covini*)
- 54 - La sottrazione internazionale dei minori figli di coppie miste separate (*Anna Maria Teresa Gregori*)
- 61 - L'avvocato per la famiglia e per i minori (*Gianfranco Dosi*)
- 67 Riferimenti bibliografici

DOCUMENTAZIONE

Dati statistici

- 75 - Premessa
- 76 - Tavole

Proposte e disegni di legge

- 87 - Proposte di legge nn. 173-ter e abbinate, *Nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio*. Testo unificato del Comitato ristretto.

Attività governativa

- 99 - Decreto Legislativo 18 giugno 1998, n. 237: *Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento*.
- 107 - Il *Reddito Minimo di Inserimento (RMI)* nella fase sperimentale

Attività del Consiglio d'Europa

- 113 - Raccomandazione n. r. (98)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare

Documenti di associazioni europee e italiane

- 119 - Forum Europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare:
Statuto e Carta europea degli standard di base per la formazione professionale dei mediatori familiari
- 128 - Società Italiana di Mediazione Familiare (S.I.Me.F.): documento di fondazione

Rassegne

- 131 - Rassegna di giurisprudenza dal 1994 al 29-10-1998. Tutela dei minori nei giudizi di separazione e divorzio
- 137 - Rassegna bibliografica (1990-1998)

Ricerche e indagini

- 147 - Le famiglie ricostituite
- 150 - Le separazioni

Convegni e Seminari

- 155 - Convegno Internazionale di Lione *L'enfant au risque de l'oubli*, giugno 1998. Documento di sintesi
- 158 - IV Conferenza Europea del diritto di Famiglia *La mediazione familiare in Europa*. Consiglio d'Europa, Strasburgo, 1 e 2 ottobre 1998.

Dossier
monografico

FIGLI DI FAMIGLIE SEPARATE E RICOSTITUITE

OPINIONI

4
quattro

(Marisa Malagoli Togliatti*)

1. Introduzione; 2. La mediazione familiare come forma di sostegno alla famiglia in crisi; 3. Le diverse modalità di mediazione; 4. I figli della mediazione; 5. Servizi di mediazione e formazione dei mediatori; 6. Conclusioni.

1. Introduzione

La mediazione familiare è un intervento psicologico il cui obiettivo specifico è quello della attenuazione o se possibile della risoluzione dei conflitti familiari. A questo tipo di intervento possono rivolgersi coppie in via di separazione o separate anche da molto tempo che vogliono cercare con l'intervento di un "mediatore" imparziale, gli elementi per un accordo che tenga conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia divisa e particolarmente dei figli. Uno degli obiettivi principali è quello di cercare la cooperazione nel gestire il ruolo genitoriale per cui l'intervento del mediatore aiuta gli ex coniugi a gestire i loro conflitti in modo meno distruttivo.

2. La mediazione familiare come forma di sostegno alla famiglia in crisi

L'importanza di questa forma di consulenza alle famiglie in trasformazione deve, secondo noi, essere vista come forma di prevenzione e intervento sulla violenza che, a causa della conflittualità cronica, viene esercitata sul minore stesso e tra gli ex coniugi.

La Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione Europea del 1995 definiscono necessario tutelare i diritti di bambini e bambine, assicurando loro la continuità e la stabilità dell'ambiente affettivo e relazionale in cui sono allevati ovvero definiscono necessario assicurare al minore la continuità dei suoi affetti perché egli possa mantenere e sviluppare rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine. Questo diritto alla bigenitorialità dopo la separazione e il divorzio dei coniugi è di fatto eluso in quanto è ancora carente una cultura della separazione che tenga conto dei diritti del minore, anziché delle rivendicazioni dei coniugi.

* Professore ordinario di "Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari", Università La Sapienza di Roma.

Dal punto di vista giuridico vogliamo, inoltre, sottolineare che nell'ambito della più recente riflessione sui nuovi diritti di cittadinanza si è manifestata l'esigenza di rivedere l'obsoleta dicotomia tra diritti individuali e diritti collettivi, introducendo la categoria dei diritti relazionali ineludibilmente connessi con la funzione sociale che la famiglia svolge di mediatore intergenerazionale (Donati, 1995) della famiglia.

Questi diritti relazionali salvaguardano i delicati e complessi meccanismi di costruzione dell'identità nell'ambito di un processo di sviluppo che avviene attraverso l'integrazione dei differenti ruoli genitoriali e delle microculture affettive e valoriali delle rispettive famiglie di origine.

Nella famiglia, infatti, i diritti e i doveri che ciascun soggetto ha come persona si esercitano in relazione ai diritti e ai doveri degli altri. Secondo questa prospettiva garantire i diritti dei minori in quanto figli significa anche garantire che ciascuno dei genitori deve poter essere messo in grado di assolvere ai suoi impegni legati alla funzione genitoriale: si garantiscono i diritti dei figli alla bigenitorialità, garantendo, promuovendo, sostenendo e affiancando la funzione genitoriale. Pertanto nei casi in cui essa è carente per i noti fenomeni di frammentazione e di indebolimento della famiglia contemporanea, legata ad una dinamica sociale sempre più a rischio, la famiglia va proposta come oggetto diretto di intervento e sostegno per un recupero delle sue potenzialità. Questi obiettivi devono essere il frutto di sistematiche misure di politica in favore della famiglia e quindi del minore. Abbiamo avuto recentemente una legge nazionale (la 285 del '97) che va in questa direzione ma non è sufficiente, in quanto, in ambito sociosanitario si assiste di fatto ad un depotenziamento dei servizi territoriali destinati alla famiglia e all'infanzia (consultori e servizi psicosociali per l'infanzia) e gli interventi dei servizi sociali da parte degli operatori degli enti locali sembrano spesso essere destinati a mere misure assistenzialistiche.

Nell'ambito di misure di politica familiare bisogna pensare ad operatori di servizi sociali (comunali e provinciali) e sociosanitari (consultori, centri per la famiglia, servizi di neuropsichiatria infantile) che possano e sappiano lavorare in collaborazione per:

- a) prendere in carico anche terapeutamente i genitori nei casi di trascuratezza o violenza (compresa quella sessuale) sui figli;
- b) aiutare le coppie separate gravemente conflittuali a gestire o a recuperare la comune funzione genitoriale (mediazione familiare);
- c) utilizzare le varie forme di solidarietà sociale (vedi affido eterofamiliare, affido educativo) in un'ottica di recupero della famiglia di origine, in casi di grave e temporanea incompetenza familiare.

L'importanza di questi o analoghi interventi si può capire, se si riflette sul fatto, che migliorare o consentire la crescita o lo sviluppo di una nuova gene-

razione è collegato al delicato meccanismo di trasmissione intergenerazionale di cui la famiglia è il principale mediatore.

La normativa vigente mette in stretto contatto giudici e servizi; essa attribuisce alle amministrazioni regionali e locali la competenza quasi esclusiva del settore assistenziale. Inoltre prevede specifiche funzioni di controllo sociale quando il giudice minorile dispone interventi o promuove indagini sulla situazione di un minore. Il rapporto tra giudice e servizi è indubbiamente complicato dalla frammentazione delle competenze socio-assistenziali, la quale fa sì che il suo interlocutore possa essere di volta in volta il consultorio (ovvero le Aziende Sanitarie Locali), il Comune, la Provincia, un Consorzio di comuni o una Comunità montana, senza dimenticare la possibilità che determinati servizi siano stati affidati a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Mentre la rete dei servizi sanitari è omogenea e più o meno organica nel territorio nazionale, la rete dei servizi socioassistenziali è più articolata, disomogenea, legata alle strategie di politica degli Enti Locali (Comune, Provincia, Regione) con diversificazione di competenze, eterogeneità di soggetti gestori, finalità e risorse.

Non esiste a livello nazionale una rete riconoscibile di servizi indirizzati alla famiglia ma diverse tipologie di servizi e di interventi legati a specifiche prestazioni in base ad obiettivi da raggiungere e alle attività da svolgere, ma spesso è proprio alla famiglia in difficoltà che viene delegata la funzione di coordinare i vari interventi, per cui se la famiglia non ha un certo tipo di competenze non ha neanche la possibilità di fruire di certe risorse.

È sempre più evidente l'esigenza di porre attenzione alla individuazione e valorizzazione dello specifico professionale di interventi psicosociali che non si basano sull'assistenzialismo ma richiedono specifiche competenze psicologiche, di lettura delle dinamiche relazionali presenti nelle famiglie multiproblematiche e nei rapporti tra queste famiglie e i vari servizi.

Anche il rapporto tra Servizi e Tribunale è di difficile definizione in quanto operatori eccessivamente soggetti al Tribunale possono non avere l'autonomia gestionale necessaria all'intervento psicologico di sostegno alle famiglie di origine dei minori in difficoltà, ma in molti casi bisogna anche saper arrivare a decisioni rapide in quanto i problemi relativi all'instaurarsi di rapporti comunque significativi, anche se patogeni, tra figlio e genitori si amplificano con il passare del tempo. La necessità di un programma comune tra Servizi e Tribunale implica anche che certe funzioni siano peculiari per le singole competenze; il Tribunale ha la funzione di verifica esterna oltre che decisionale, il Servizio ha la funzione di prospettare interventi fattibili in quella specifica situazione senza deliri di onnipotenza. Non sempre è facile conciliare e coordinare obiettivi a volte inevitabilmente diversificati.

3. Le diverse modalità di mediazione

In ambito europeo sono maturate durante questo ultimo decennio esperienze diverse di mediazione familiare ed è stata emanata una specifica Raccomandazione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa agli Stati Membri per promuovere lo sviluppo della mediazione familiare.

In alcune Nazioni la mediazione viene proposta come uno strumento di lavoro al servizio del giudice: ad esempio in Austria nel nuovo progetto di legge sul divorzio è prevista una mediazione volontaria con la partecipazione di uno psicologo che viene incaricato come esperto dal giudice. In altre Nazioni, ad esempio in Germania, la mediazione è obbligatoria: ovvero è un intervento che i coniugi devono seguire obbligatoriamente per procedere alla separazione.

Tuttavia il carattere obbligatorio presenta alcuni svantaggi tra cui quello di diventare una tappa formale oppure uno svantaggio per il coniuge più debole economicamente e psicologicamente. Poiché uno dei principi base della mediazione è quello di rispondere ai problemi familiari in modo da offrire opportunità uguali a tutti i membri della famiglia per evitare ogni discriminazione, si è affermato nella maggior parte dei Paesi Europei un modello di mediazione che ne prevede l'accesso volontario e che la promuove come un intervento alternativo alle procedure giudiziarie. Seguendo questo modello non è previsto un rapporto di dipendenza del servizio di mediazione dal giudice e il mediatore è tenuto non solo all'imparzialità ma anche alla totale riservatezza. Anche i partner sottoscrivono un contratto in cui si impegnano a non strumentalizzare in alcun modo i colloqui con il mediatore. Il giudice quindi non deve costringere i coniugi ma raccomandare alle "parti in causa" di ricorrere ad un intervento di mediazione senza infliggere sanzioni in caso di rifiuto.

Resta aperta una serie di quesiti, e non solo dal punto di vista formale, relativi alla tutela delle violenze psicologiche che i minori continuano a subire, quando neanche il richiamo alle comuni responsabilità, tramite la mediazione familiare, funziona come contenitore della conflittualità tra gli ex-coniugi o quando la patologia relazionale trae alimento da un atteggiamento vessatorio e persecutorio che uno dei due coniugi tende a mantenere nel tempo.

Il minore è triangolato all'interno della conflittualità dei due genitori che continuano a confondere l'area coniugale con quella genitoriale. Spesso sono bambini che si sentono abbandonati da entrambi in quanto le energie emotive ed affettive di entrambi i genitori sembrano essere canalizzate solo sulla denigrazione reciproca.

Il procedimento legale tende a divenire cassa di risonanza ai conflitti esplosi sul piano affettivo e relazionale dato che le procedure giudiziarie colludono con la ricerca delle colpe e quindi delle "sanzioni" che i giudici devono infliggere all'altro.

Il conflitto giudiziario (e quindi quello coniugale) è poi alimentato anche dalle questioni patrimoniali (assegno di mantenimento, conti bancari, casa coniugale, proprietà...) in una sequela di eventi recursivamente connessi che possono vedere il minore sempre più coinvolto nella scissione genitoriale.

La mediazione familiare, diffusasi negli anni '80 in Usa e Canada e successivamente nella maggior parte dei Paesi Europei, attualmente sta affermandosi anche in Italia come forma specifica di intervento nella regolamentazione delle controversie e della conflittualità dei genitori separati o in fase di separazione. In Italia le prime esperienze condotte sono quelle del centro GeA, (Genitori Ancora) del Comune di Milano sorto nel 1987 e della Sezione di Mediazione Familiare della Facoltà di Psicologia di Roma sorta nel 1989. In questi ultimi anni molti operatori e gruppi in ambito pubblico e privato si sono specializzati in questa funzione e si sono cominciate ad effettuare ricerche e studi.

Nella nostra nazione, come nei Paesi dove si è diffusa precedentemente, c'è un'ampia discussione scientifica sui diversi modelli teorici e tecnici di questo tipo d'intervento che, tuttavia, trovano il loro punto unificante nel collocarlo entro una prospettiva di intervento capace di cercare di rendere cooperativi i genitori separati. Dal punto di vista tecnico, in Italia, come negli altri Paesi, si stanno differenziando varie tecniche con elementi comuni che sembrano discendere dal fatto che la mediazione familiare non si propone come una forma di psicoterapia, ma come un intervento psicologico finalizzato a restituire agli ex-coniugi la competenza a svolgere le loro funzioni genitoriali, recuperando forme di collaborazione sepolte dai siluri e dagli obici della guerra "fredda" o "calda" degli anni precedenti.

La mediazione si differenzia dall'arbitrato, dalla terapia di coppia e dalla psicoterapia. Chi attua la mediazione invita gli ex coniugi a riprendersi il loro ruolo decisionale di genitori, offrendo loro una situazione di ascolto, di dialogo, di negoziazione con l'obiettivo di trovare un accordo sull'organizzazione della loro vita futura, per quanto riguarda la possibilità di collaborare nell'adempimento delle funzioni genitoriali.

In questo tipo di intervento il mediatore entra sì a far parte della relazione tra le due parti in conflitto, però, mentre nell'arbitrato, l'arbitro prende le decisioni al posto dei disputanti, nella mediazione sono le stesse parti a portare avanti il processo decisionale.

La terapia di coppia, infine, dovrebbe precedere la separazione in quanto è un intervento utile per aiutare la coppia a risolvere i nodi relazionali che rendono difficile la continuazione del rapporto. La psicoterapia dei singoli individui aiuta a rielaborare gli elementi legati alle caratteristiche di personalità di ciascun individuo e può essere attuata sia prima che dopo la separazione.

Prima di iniziare la mediazione vera e propria, vengono effettuati 2-3 colloqui (anche individuali) di valutazione per esplorare la disponibilità di entrambi i membri della coppia ad entrare in mediazione, chiarirne le regole e il conte-

sto. In una certa percentuale di casi la mediazione non è consigliabile poiché, oltre ai conflitti verbali, sono presenti violenze fisiche, oppure c'è un eccessivo coinvolgimento di terzi (partner, parenti) nella disputa, o uno dei due coniugi presenta gravi disturbi di personalità.

Il "contratto" effettuato nella fase di valutazione verte su dieci/dodici incontri focalizzati alla soluzione di problemi concreti riguardanti le funzioni genitoriali.

Dopo la fase di valutazione, necessaria a capire se è possibile effettuare una mediazione (in alcuni casi si consiglia una psicoterapia vera e propria o un intervento d'autorità del Tribunale), attiviamo il processo di negoziazione vero e proprio.

La negoziazione avviene su contenuti specifici formulati in modo preciso e attento cominciando dai problemi meno gravi per finire con quelli più difficili per cercare di consolidare un clima di fiducia attraverso qualche piccolo successo iniziale.

Si cerca di definire molto concretamente i problemi, di promuovere atteggiamenti favorevoli alla risoluzione dei problemi stessi, valutando e scegliendo le possibili soluzioni su cui tentare di arrivare ad un accordo.

Le aree della controversia vertono principalmente:

- a) sull'affidamento dei figli e sui modelli educativi. Questo punto è complesso in quanto riguarda la valutazione della competenza di ogni genitore ad educare i figli e la percezione che in questo senso ciascun coniuge ha dell'altro;
- b) sui beni e sulle risorse economiche e finanziarie;
- c) sugli impegni e responsabilità che ciascuno può prendersi per l'educazione e il mantenimento dei figli;
- d) sulle risorse economiche e materiali necessarie per il mantenimento di un adeguato tenore di vita di entrambi.

Le questioni vengono affrontate una per volta e ognuno dei due ex-partner deve essere in grado di avere le informazioni necessarie riguardo alle rispettive posizioni, in modo che si possa capire il punto di vista di ciascuno e i singoli interessi. Quindi si cerca di stabilire fino a che punto entrambi gli ex-coniugi pensano sia possibile raggiungere un accordo equo, per fissare i termini e le condizioni di un accordo informale che, ove necessario, sarà redatto in termini legali (stipula del contratto) dai rispettivi avvocati.

Bisognerà fare attenzione anche alle risorse emotive, ovvero alle capacità di ciascun coniuge di fare qualche progetto per il proprio futuro, dimensione mentale necessaria a distogliere la persona dalla rigidità conflittuale.

A distanza di tempo, soprattutto se gli accordi raggiunti avranno portato ad una revisione giuridico-legale, si effettueranno uno o due ulteriori incontri di monitoraggio, di follow-up, per verificare che le soluzioni concordate abbia-

no funzionato e per aiutarli a risolvere qualunque problema possa essere sorto nel frattempo, attraverso negoziazioni su questioni rimaste aperte o manifestazioni nei mesi successivi.

L'intervento è flessibile e differenziato a seconda che ci troviamo di fronte a tre diverse configurazioni relazionali della famiglia separata:

- a) la prima configurazione si riferisce a coppie che si separano (emotivamente e affettivamente prima e legalmente poi) in relazione alla nascita del primo figlio. Questo tipo di famiglia è stata definita a relazione "chiasmatica", per indicare l'incrocio conflittuale tra i partner e le rispettive famiglie di origine che entrano attivamente nel conflitto di coppia, ognuna per difendere le ragioni del proprio figlio. Il minore è situato all'incrocio, e di fatto costituisce un oggetto conteso come "proprietà" da includere nell'uno o nell'altro clan. Nell'intervento di mediazione, oltre a tenere presenti le dinamiche con le famiglie di origine può rendersi necessario convocarle per "bloccare" ulteriori movimenti di intrusione;
- b) la seconda configurazione riguarda famiglie separate, o che si separano, con figli adolescenti o pre-adolescenti. Si tratta di una vera e propria "doppia separazione", che richiede un contesto di intervento comprensivo sia delle problematiche specifiche relative alla separazione tra i genitori, sia di quelle relative al processo di "separazione"- "individuazione" dell'adolescente dai propri genitori (Malagoli Togliatti, Ardone, 1992);
- c) una terza configurazione relazionale, che può comunque includere elementi delle due precedenti, è quella delle famiglie "ricostituite", in cui la conflittualità coniugale e genitoriale si esprime all'interno di un'organizzazione sistemica complessa, definita dalla presenza di uno o due sistemi familiari nuovi perché vi sono inclusi nuovi partners che assumono funzioni genitoriali (Mazzoni, 1995).

Ridefinire diritti e doveri dei nuovi assetti familiari significa anche stabilire i compiti dei componenti la famiglia divisa, nel massimo rispetto dei diritti relazionali.

4. I figli nella mediazione familiare

In Italia abbiamo assistito negli ultimi anni ad ampie trasformazioni sul piano culturale e legislativo relative al rapporto tra famiglia e giurisdizione. Le varie leggi promulgate (nuovo diritto di famiglia, regolamentazione dell'affido, dell'adozione e del divorzio), insieme con il riconoscimento del ruolo attivo e competente del bambino come soggetto giuridico, come attore sociale già dalla prima infanzia (anche l'Italia ha aderito ai dettami della *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia*), hanno portato ad una crescente sensibilità sociale

quattro

nei confronti del disagio minorile e all'attuazione di iniziative volte alla prevenzione del danno che può derivare ai minori dalle più svariate situazioni a "rischio".

Come nella *Convenzione Internazionale dei Diritti dell'infanzia* delle Nazioni Unite (approvata anche in Italia) si indica chiaramente che in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino deve essere offerta l'occasione affinché al bambino venga data la possibilità di essere ascoltato direttamente o indirettamente (Dell'Antonio, 1992), così molti esperti di mediazione familiare in Italia preferiscono convocare anche i figli negli incontri congiunti con gli ex-coniugi. Nella nostra pratica abbiamo verificato che l'efficacia nell'aiuto offerto dal mediatore è senz'altro maggiore quando anche il minore partecipa ad alcuni incontri.

Attraverso la mediazione, i figli possono diventare più capaci di esprimere i loro desideri, preoccupazioni e paure, "negoziando" anch'essi con i loro genitori. Il clima neutrale, inoltre, favorisce l'acquisizione più corretta da parte del figlio delle informazioni, troppo spesso confuse e contraddittorie, se non addirittura mistificate e mistificanti.

Viene così sottolineata l'importanza attribuita al bisogno di riconoscimento di sé in quanto figlio e, quindi, la necessità di prendere la parola e di esprimersi sulle decisioni che più direttamente lo riguardano. Inoltre i genitori stessi, nel corso della mediazione, possono essere aiutati a comprendere meglio i bisogni evolutivi, gli interessi, le preferenze, le emozioni del figlio e garantirgli così uno spazio e un tempo personali.

Includere il bambino e l'adolescente nel processo di mediazione ha un effetto positivo sia sui minori che sui genitori. Le nuove informazioni che provengono dai figli hanno un impatto profondo sulla capacità del genitore di formulare un accordo e, spesso, anche chi era saldamente fermo e rigido sulle proprie posizioni, può rendersi più disponibile a collaborare con l'altro coniuge per raggiungere un'intesa.

La mediazione familiare può costituire uno spazio psicologico "protetto", in cui sia possibile per il figlio comunicare meglio con i genitori. Il contatto del minore con il mediatore riveste anche un importante significato emozionale e questo spazio può diventare in alcuni casi indispensabile, per esempio quando si tratti di salvaguardare il processo di individuazione dell'adolescente (Malagoli Togliatti, Ardone, 1993).

Escludere il minore dal processo di mediazione può rappresentare, al contrario, un'ulteriore conferma dell'emarginazione alla quale è frequentemente sottoposto, oltretutto costituire anche una conferma indiretta alla sua fantasia di non essere capito o, peggio, di non essere importante. Bisogna inoltre tenere presente il fatto che spesso i figli non sono stati informati in passato di decisioni molto importanti per il loro futuro, o ne sono stati informati in modo distorto.

Il progressivo diffondersi anche in Italia di molte situazioni di crisi familiari pone l'esigenza di ripensare i rapporti tra famiglie, istituzioni e servizi (Vecchiato, 1994), facendo tesoro delle esperienze positive, interpretandole in modo nuovo ed evitando per quanto possibile i trasferimenti acritici ed improduttivi di modelli esterni.

La politica dei servizi e degli interventi sociali tende a prendere in considerazione più gli aspetti strutturali della famiglia che quelli relazionali e promozionali; va poi considerato che i servizi pubblici e privati, che potrebbero svolgere un ruolo di aiuto alle famiglie in crisi, non vengono coinvolti in quanto nella prassi abituale la separazione è delegata all'ambito giuridico.

Per attuare una politica a favore dei minori è necessario pensare a forme di sostegno alla famiglia, riconoscendole la funzione di risorsa fondamentale per promuovere il benessere dei singoli componenti in senso materiale (funzioni assistenziali), in senso psicologico (funzioni psicoeducative) e in senso sociale (funzioni di socializzazione primaria e secondaria).

Lo sviluppo di servizi di mediazione familiare si prospetta come una attività rivolta ad affrontare, possibilmente con interventi di prevenzione, le problematiche relative alla coppia che è in crisi e/o decide di separarsi.

Ma soprattutto è necessario promuovere una cultura della separazione che ponga al centro dell'evento non tanto i diritti dei coniugi separati o separandi, quanto l'interesse dei figli.

L'attività di mediazione familiare risponde a questo obiettivo poiché si propone di ridurre il conflitto in atto nelle famiglie divise e contribuisce a promuovere una cultura della separazione come opportunità per nuovi progetti di vita, pur nella continuità e stabilità dell'adempimento delle funzioni genitoriali.

I principali problemi considerati alla luce dell'attuale dibattito culturale (Vecchiato, 1996) sono così sintetizzabili:

- a) il posizionamento della mediazione in termini di servizio: pubblico (in ambito socio-sanitario-educativo) o privato (in ambito solidaristico di natura volontaria o anche nella sfera delle professioni in ambito privato);
- b) l'impegno di tutela dei figli, soprattutto nei casi in cui sono presenti segnali di allarme tali da richiedere interventi specifici;
- c) la collocazione professionale dei mediatori: in termini di profilo specifico o in termini di competenza funzionale, praticabile da professionalità già presenti nei servizi;
- d) la collocazione operativa della mediazione: come servizio specifico o come funzione attivabile all'interno di servizi già esistenti;
- e) i rapporti tra mediazione e altre forme di intervento, quali ad esempio la consulenza, la terapia o altre forme di sostegno psicosociale alla famiglia in crisi.

La *Carta Europea per la Formazione del Mediatore* (1992) costituisce un punto di riferimento deontologico e professionale specifico per una prima risposta.

Come spesso accade nelle prime fasi di sviluppo di un intervento innovativo, c'è in Italia, come nelle altre nazioni, un dibattito vivace e ricco di stimoli sulle procedure e sui metodi.

Così sono controversi i punti relativi alla formazione dei mediatori familiari che noi vediamo come una competenza che psicologi, assistenti sociali, psicoterapeuti della famiglia devono acquisire (completando la loro professionalità) e non come una professione vera e propria.

Così molti ritengono inutile il coinvolgimento dei figli nella mediazione, per la sofferenza dei medesimi di fronte alle loro manifestazioni di conflittualità e noi riteniamo, ove sia possibile, più corretto trattarli da soggetti attivi coinvolgendoli in alcuni incontri di mediazione per attivare insieme a loro una rielaborazione dei rapporti familiari e per ricordare ruolo e funzioni a genitori spesso ancora smarriti nelle dinamiche coniugali. Così alcuni ritengono essere possibile una mediazione globale (Grabe, 1994) specie nelle fasi iniziali della separazione, ovvero di una mediazione in cui l'équipe dei mediatori si prenda carico di tutti gli aspetti della separazione da quelli patrimoniali (mantenimento dei figli e alimenti al coniuge, suddivisione dei beni) a quelli connessi all'esercizio della genitorialità. Questa forma di mediazione prevede la collaborazione di più professionisti con competenze specifiche. Psicologi ed avvocati integreranno le loro competenze. Per quanto riguarda le funzioni e i limiti del mediatore, entrambi sono riconducibili alla dinamica propria della mediazione: la richiesta volontaria e motivata della coppia, l'imparzialità del mediatore, la costruzione di condizioni preliminari (proponendo ad esempio di sottoscrivere il "consenso alla mediazione"), l'analisi congiunta delle possibilità, la stipula del contratto. Tutto questo richiede una preparazione accurata. Una formazione strutturata può offrire garanzie in questa direzione integrata dalla supervisione (Vecchiato e Villa, 1995) e da un impegno di cura e mantenimento delle motivazioni personali per fare il mediatore (Sury, 1994). Sembra utile riproporre la definizione della SIMeF (Società Italiana di Mediazione Familiare) e per ribadire le competenze e le conoscenze indispensabili al mediatore familiare.

a) La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. In un contesto strutturato, il mediatore familiare, un terzo neutrale e con una formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale (SIMeF 1994).

- b) La competenza del mediatore consiste nella capacità di:
- creare un clima relazionale favorevole all'instaurarsi e al mantenersi di un canale di comunicazione efficace e stabile tra i genitori;
 - contribuire alla gestione dei conflitti in vista della ricerca autonoma da parte dei genitori di soluzioni concrete e condivise ai problemi generati dalla separazione;
 - incentivare e valorizzare l'esercizio unitario e solidale della genitorialità anche dopo la rottura del legame coniugale;
 - evitare di farsi coinvolgere dai problemi emotivi e affettivi di coloro che gli chiedono aiuto, per non creare relazioni in contrasto con il suo ruolo imparziale.
- c) Le conoscenze indispensabili al mediatore familiare sono:
- nozioni di psicologia e di psicologia evolutiva; dinamiche della coppia e della famiglia, dinamiche psicologiche della separazione e della famiglia ricostituita, psicopatologia delle relazioni familiari e dell'età evolutiva;
 - nozioni di diritto: diritto di famiglia, legislazione minorile, funzionamento dell'istituzione giudiziaria e dei suoi operatori, conoscenza del contesto sociale e istituzionale della separazione;
 - nozioni sugli aspetti economici e fiscali della separazione.

Nella nostra esperienza di mediazione parziale, che si occupa della riorganizzazione delle relazioni familiari per quanto attiene l'esercizio della genitorialità con gli obiettivi sopra indicati, è fondamentale il mantenimento di un setting "riservato" per creare un'inversione del clima di lite fondato su sospetti, paranoie e deleghe in bianco ad avvocati, giudici, consulenti.

Un clima di "fiducia" implica anche la riservatezza di quanto si dice o si fa e quindi l'impegno da parte di tutti di non tornare al contesto di lite giudiziario. Il mediatore, quindi, ha l'impegno di non riferire al giudice e all'avvocato, né di testimoniare per l'uno o l'altro, ovvero di non essere un ulteriore strumento da utilizzare nell'escalation conflittuale. È molto importante perciò che, quando gli ex-coniugi accedono alla mediazione familiare, lo facciano per scelta volontaria e non perché obbligati dal giudice o dagli avvocati.

Solo così si potranno conseguire gli obiettivi specifici che l'intervento di mediazione intende promuovere, per la degiuridificazione del conflitto:

- a) la *continuità* dei legami genitoriali, per il mantenimento di stabili e significativi rapporti del figlio con entrambi i genitori;
- b) la *responsabilità* congiunta nelle decisioni da prendere verso i figli;
- c) l'*equilibrio* tra doveri/diritti dei genitori verso i figli;
- d) la *comunicazione* tra i genitori per portare avanti un progetto educativo condiviso;
- e) il *clima di fiducia*, che permetta di mantenere un livello di rispetto reciproco tra i genitori.

quattro

6. Conclusioni

Non proponiamo, dunque, sempre e ovunque l'intervento di mediazione familiare, ma pensiamo che anche nei casi di grave conflittualità non si debba rinunciare a forme di sostegno nella fase dell'insorgenza e della gestione del conflitto. Qui si apre l'ambito della mediazione sociale che, con i requisiti della non obbligatorietà, della consensualità e della verifica della competenza, deve seguire come tendenza una degiuridificazione del conflitto, attraverso la valorizzazione di esperienze di sostegno "sociale" alla composizione volontaria: fuori dal giudizio ed eventualmente prima delle procedure giudiziarie relative, come spazio di riflessione per tutti i partecipanti alla vicenda separativa, che può essere vissuta nei suoi aspetti trasformativi, evitando quelli distruttivi.

(Annamaria Dell'Antonio*)

1. Il percorso della separazione; 2. Il bambino nella separazione; 3. L'elaborazione della crisi; 4. Affidamento ad un genitore o affidamento ad ambedue?; 5. Il ruolo dei Servizi e del contesto sociale.

1. Il percorso della separazione

La separazione tra due coniugi, tappa decisiva del processo di usura della loro unione che sancisce solitamente il loro definitivo distacco, di per sé non dovrebbe avere implicazioni sui rapporti affettivi che ambedue hanno costruito con i figli. Tuttavia, vari fattori fanno sì che la disgregazione familiare abbia ricadute anche su di essi.

Va considerato che il processo di separazione psicologica coinvolge tutti i membri del nucleo familiare, in primo luogo ambedue i genitori, e non solo quello che viene trascinato nella decisione dell'altro, come si potrebbe a prima vista ritenere: ambedue, infatti, devono affrontare un lungo percorso per sciogliere il proprio legame con l'altro, in cui si avvicendano solitamente prospettive per una migliore condizione personale e relazionale, sentimenti di frustrazione e di collera per il fallimento dell'esperienza matrimoniale, ma anche timori per il futuro, essendo minata in ambedue, in modo più o meno intenso, l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di gestione della realtà.

Tuttavia, questo processo coinvolge anche il figlio perché spesso, mentre diminuisce in ambedue i genitori - focalizzati sulla loro contesa - l'attenzione verso di lui, aumenta in loro l'esigenza di sentirlo alleato, anche se ciò può celarsi dietro atteggiamenti iperprotettivi ed iperpermissivi, tesi a testimoniare, di fronte agli altri ma anche di fronte a se stessi, la propria validità come genitore, e quindi anche come persona, in contrapposizione alla "non validità" dell'altro.

Così, mentre da una parte il bambino si può sentire "importante" per i suoi genitori, dall'altra egli può diventare sempre meno in grado di leggere correttamente l'atteggiamento che essi hanno verso di lui, soprattutto se esso, come del resto accade spesso - diventa discontinuo, incongruo e legato ai loro vissuti soggettivi, piuttosto che all'obiettività dei suoi comportamenti e delle situazioni in genere. Ne può risultare così una difficoltà crescente di un congruo feedback con loro.

*Professore ordinario di "Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari", Università La Sapienza, Roma.

La separazione di fatto dei genitori può porre ulteriori difficoltà in tale rapporto. Essa, infatti, comporta solitamente, oltre ai mutamenti nelle relazioni quotidiane e nello stile di vita, anche cambiamenti del loro atteggiamento nei confronti del figlio. E questo non solo nel genitore che si allontana, ma anche in quello che rimane. Il primo, infatti, non è solitamente in grado di fornirgli sufficiente appoggio, per la mancanza di quotidianità che conduce ad un inevitabile allentamento di legami anche positivi. Il secondo, d'altra parte, anche se solitamente percepisce come un vantaggio il vivere con il figlio in una situazione meno ansiogena della precedente, può ritrovarsi poi, con l'andare del tempo, in una situazione complessa in cui a sentimenti positivi si aggiungono sensi di insoddisfazione e di fatica per l'assunzione di tutta la funzione allevante. E questo, soprattutto, se il figlio manifesta in modo evidente quei segni di disagio e di insofferenza che derivano dalla divisione dei genitori e dalla loro sempre minor assonanza di atteggiamenti e comportamenti nei suoi confronti.

2. Il bambino nella separazione

Va considerato che l'evento stesso di separazione dei genitori è di per sé critico per il bambino e rappresenta per lui motivo di disorientamento personale e relazionale, perché l'allontanamento di uno di essi dalla casa in cui vive significa per lui, sia una perdita - o un allentamento - di legame, sia la necessità di ridefinire i suoi precedenti punti di riferimento.

Recenti studi hanno infatti evidenziato come il bambino, non solo instaura sempre - e fin dai primi mesi di vita - un legame con gli adulti che lo circondano, ma sia anche attivo fin dall'inizio in tale rapporto, partecipando in prima persona sia all'apprendimento di uno specifico approccio alla sua realtà e di schemi di comportamento e norme per ottenerne i maggiori vantaggi, sia all'acquisizione di elementi utili per la percezione della prima immagine di sé, del proprio valore e del proprio ruolo. Così anche il padre ed altri adulti presenti, o fratelli maggiori, possono diventare fin dalla nascita del bambino sue figure di riferimento, e il legame che si stabilirà con loro sarà anch'esso, come avviene per la madre, in rapporto all'effettiva disponibilità ad interagire con lui che gli manifesteranno.

Naturalmente il bambino, nella ricerca di un legame nel contesto in cui vive, può doversi attaccare affettivamente anche ad adulti che hanno nei suoi confronti una disponibilità limitata o non sufficienti capacità per soddisfare le sue esigenze di protezione e di aiuto alla crescita personale.

Bowlby ha descritto in modo molto particolareggiato alcuni tipi di attaccamento disfunzionale, come l'*attaccamento angoscioso*, dovuto all'incongruità e alla discontinuità della disponibilità della figura di attaccamento (che converge tutte le energie del bambino, per lungo periodo e non solo nei primi anni, sulla ricerca di una conferma della sua disponibilità, togliendo in parte più o me-

no ampia attenzione ed interesse sia alla scoperta del mondo ed al raggiungimento dell'autonomia, sia alla relazione con gli altri) o *l'attaccamento evitante*, collegato alla mancanza di disponibilità dell'adulto (in cui il bambino sviluppa una tendenza a ritrarsi dalla figura genitoriale sentita competente ma non disponibile, proprio nel timore di continue frustrazioni, senza peraltro perdere il desiderio di venire da essa protetto ed andando, pertanto, incontro ad ulteriori inevitabili frustrazioni).

Così ogni bambino si adegua inevitabilmente agli schemi relazionali che gli vengono proposti nel suo nucleo familiare, cercando di sviluppare i comportamenti che gli permettono, nella concretezza della sua situazione, di soddisfare i suoi bisogni di protezione e approvazione. Ciò vuol dire che, nella famiglia che non riesce a mantenersi unita, già molto tempo prima della separazione il figlio si è dovuto adeguare a relazioni familiari caratterizzate da incomprensioni, litigi, silenzi pieni di ansia se non di minaccia dei genitori, che hanno spesso diminuito l'attenzione di ambedue verso di lui e/o condotto ad una sua strumentalizzazione nella controversia tra loro.

In questa condizione il bambino può aver "imparato" a vivere accettando quello che gli veniva dato, ma anche sviluppando atteggiamenti attivi, se pur disfunzionali per la sua crescita, come la seduzione, la reticenza, la falsa accondiscendenza - a volte anche il ricatto - spesso diversificati nei confronti dei due genitori.

Ma proprio queste modalità disfunzionali di attaccamento che determinano, paradossalmente, legami tanto intensi ed invischiati quanto meno hanno permesso al bambino l'acquisizione di una qualche fiducia in sé e di una identità separata, perché lo costringono ad una continua verifica della sua appartenenza e della sua accettazione da parte di coloro da cui dipende. Così, proprio l'allontanamento da un adulto da cui non è sufficientemente svincolato diventa per il bambino fonte di ansia, anche quando il rapporto con lui non era sufficientemente gratificante.

Esistono comunque ulteriori fattori che rendono critico per il bambino l'evento della separazione dei genitori. Nel periodo susseguente ad essa ha solitamente parte predominante la ricerca dei due partner di motivi di conferma della propria validità personale, sia nel contesto sociale e parentale, sia nello stesso ambito delle relazioni familiari. In quest'ambito possono essere quindi accentuate quelle manovre di "appropriazione" dei figli, attraverso la seduzione, il ricatto affettivo o la proposta anche implicita di un patto di alleanza reciproca. E ciò può colludere con il bisogno di appoggio del figlio, disorientato per la separazione dei genitori del cui progetto solitamente non viene fatto partecipe (i litigi dei genitori non sono sufficienti al bambino per la disgregazione familiare, soprattutto se conosce parenti o genitori di altri bambini che litigano spesso senza separarsi). Ciò può essere accentuato se il bambino ritiene di poter trovare attraverso questa collusione quello spazio psicologico e quel potere

che egli sente di non aver avuto e di non avere. Sono comunque atteggiamenti che lo confondono ulteriormente e rendono ancora più critico il momento che sta attraversando.

Anche il periodo evolutivo del bambino in cui si è sviluppata la crisi tra i suoi genitori ed il legame che aveva già intessuto con loro, hanno un'incidenza sulla successiva evoluzione dei loro rapporti. Bambini molto piccoli, o già problematici, o in fase adolescenziale, possono risentirne più di altri ed emergere dalla crisi familiare con difficoltà personali e relazionali che devono essere ulteriormente gestite - e che i genitori possono essere più o meno disponibili, o capaci, di supportare (Cigoli, Galimberti, Mombelli, 1988; Dell'Antonio, 1993; Giuliani, 1992).

3. L'elaborazione della crisi

Esiste un periodo successivo alla separazione, che vari autori considerano si svolga nell'arco di un paio di anni, in cui tutti - genitori e figli - appaiono alla ricerca di un assetto personale e relazionale. In tale processo assume un peso rilevante la capacità dei genitori di ritrovare gradualmente motivi di autostima, non tanto o non solo nella genitorialità, ma anche nel contesto sociale e parentale, perché solo questo permette una reale accettazione da parte di uno della genitorialità dell'altro.

Il superamento della crisi, conseguente alla disgregazione familiare, non è però automatico, né avviene sempre in modo funzionale per i componenti della famiglia: esso è infatti in rapporto alle caratteristiche della loro relazione precedente e delle risorse che essi riescono a mettere in atto. Una disponibilità già presente in passato a valorizzare l'altro, almeno in alcuni suoi aspetti, ed a comunicare con lui sono senz'altro fattori favorevoli per riconoscergli il ruolo genitoriale e permettere al bambino di mantenere e sviluppare positivamente il rapporto con lui.

Ma, ovviamente, non sempre ciò avviene; vale quindi la pena di accennare brevemente ai motivi per cui un genitore non riesce ad accettare - o ha molta difficoltà a farlo - che dopo la separazione l'altro mantenga il ruolo genitoriale nei confronti del figlio.

Senza altro la disillusione nei confronti dell'ex coniuge ed il bisogno di attribuirgli ogni responsabilità nel fallimento coniugale comuni in ambedue i coniugi nel periodo critico in cui si avvia e si realizza la separazione di fatto, sono elementi che stanno alla base del non ritenere l'altro capace o "degn" di mantenere il ruolo genitoriale. Questi sentimenti, però, vengono solitamente superati con il progressivo recupero dell'autostima e di una progettualità per il futuro: il loro persistere appare quindi legato ad un blocco in questo processo di uscita dalla crisi personale, che può essere dovuto a vari fattori.

Vi sono, così, talvolta situazioni di fragilità personale, o tratti di base, che rendono il fallimento dell'unione coniugale un evento particolarmente frustrante: ogni sforzo per ristrutturare la propria vita appare allora senza possibilità di successo ed il figlio "esclusivo" alleato e simbolo della propria efficienza, diventa unica garanzia della propria validità come persona.

Altre volte la continuazione del rapporto del figlio con l'ex-partner - e maggiormente proprio quando esso è buono o sentito tale - può essere vissuto come timore di perdere "anche" il figlio. Sono timori che sottendono sensi di inadeguatezza e fantasie di impotenza che fanno sì che un genitore, anche se vive con il bambino, arrivi anche ad attribuire al partner un potere ed una competenza genitoriale maggiori dei suoi. Si tratta di sentimenti che creano ansia e, non a caso, questi genitori cercano di giustificare agli occhi del figlio, ma anche di parenti e di amici, la loro contrarietà a che il figlio frequenti l'altro genitore, con una accentuazione ed una drammatizzazione di motivi, anche banali, di dissenso nel modo di educarlo o di aver cura di lui.

Altre volte, infine, il genitore ostacolante trova difficoltà anche gravi ad accettare il fallimento dell'unione coniugale e tende di conseguenza a definirla solo come abbandono da parte dell'altro: l'impedire il contatto del figlio con quest'ultimo diventa un modo per sostenere questa tesi, negando il suo interesse per la famiglia "abbandonata", di cui appunto il figlio fa parte.

Tutte queste posizioni possono, d'altra parte, essere rafforzate se il genitore, non sentendosi in grado di progettare un futuro personale, ritorna nella sfera della famiglia di origine o rientra addirittura materialmente in essa, per potersi sentire sostenuto e/o valutato positivamente nel suo operato. Allora, infatti, l'escludere il coniuge dalla propria esperienza, e quindi anche da quella del figlio, divenuto esso stesso parte della famiglia originaria, può diventare condizione inderogabile per sentirsi accolto da quella.

In questi casi, peraltro, il bambino si trova nella necessità di ridefinire ulteriormente i suoi punti di riferimento e gli stessi suoi atteggiamenti verso i suoi genitori. Molto spesso, infatti, i genitori che "riaccolgono" il figlio che si è separato, se pur ritengono di doversi schierare a sua difesa, tendono a impostare la cura del nipote secondo i loro schemi educativi, considerando negativamente anche il figlio e l'impostazione che egli ha dato alla sua genitorialità. Essi, inoltre, interferiscono spesso negativamente nel rapporto del bambino con l'altro genitore, dimostrando verso di questi un'ostilità maggiore di quella espressa dal figlio (forse anche perché l'atteggiamento di rifiuto in loro non è temperato, come in quello, da ricordi positivi o da sentimenti più complessi ed ambivalenti verso l'altro genitore del bambino, maturati nella convivenza coniugale).

Tutti questi aspetti hanno reso evidente la necessità di adoperarsi perché nel processo di separazione dei genitori - ed in particolare nella loro separazione di fatto - venga garantita il più possibile al bambino la salvaguardia dei rapporti che ha stabilito con loro e gli venga evitata una inopportuna perdita di

legame. Ma hanno anche fatto constatare che l'interruzione del legame con un genitore è spesso dovuto ad una cattiva gestione di un affidamento monogenitoriale, in cui diventa sempre più evidente uno "squilibrio di genitorialità", sia esso reale o solo percepito, e comunque agito, o dal genitore che "possiede" il bambino o da quello che non lo possiede (significativamente chiamato a livello giudiziario "soccumbente"). Non a caso, in una ricerca in cui sono stati presi in considerazione i vissuti dei due genitori separati e dei loro figli, è stato messo in evidenza come sia gli uni che gli altri attribuivano al genitore affidatario un ruolo determinante nell'evoluzione delle vicende familiari, e lasciavano intravedere come nella "lotta per il bambino", oltre al desiderio di averlo con sé, aveva parte anche l'intento di raggiungere una posizione di potere nei confronti dell'altro.

4. Affidamento ad un genitore o affidamento ad ambedue?

La consapevolezza di queste dinamiche ha fatto sì che in altri Paesi si venissero sperimentando forme di affidamento in cui ambedue i genitori si sentissero impegnati nell'allevare il figlio. È sorta così la pratica dell'affidamento congiunto, cioè dell'affidamento del figlio ad ambedue i genitori, in cui viene lasciato loro il compito di decidere insieme - e senza delegarlo ad altri - e di ridiscutere successivamente in base al mutare degli eventi e delle circostanze, le coordinate fondamentali della cura del figlio (dove vive abitualmente, quali spazi di vita con l'altro genitore, chi lo accompagna a scuola o ad attività extrascolastiche, ad eventuali visite mediche e così via). Attualmente l'affidamento congiunto è previsto - ed a volte privilegiato - in molte legislazioni di Paesi nordamericani ed europei ed ora auspicato anche in quasi tutti i recenti progetti di riforma delle norme di affidamento dei figli nella separazione dei genitori presentati al Parlamento Italiano.

L'affidamento congiunto non va peraltro confuso con l'affidamento alternato, in cui il bambino vive alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, forma di affidamento ritenuta sia da psicologi che da giuristi non tale da permettergli un ambiente di crescita sufficientemente stabile. L'affidamento congiunto si basa invece su un comune accordo preventivo tra i genitori: la congenitorialità presume infatti un accordo non formale ed il sostanziale riconoscimento reciproco della validità genitoriale dell'altro, fattori che rendono più elastici e più facilmente ridefinibili nel tempo, in base alle esigenze di tutti - bambino compreso - le modalità di incontro con l'altro genitore e la permanenza presso di lui.

È comprensibile che un tal tipo di affidamento, date le sue caratteristiche, può essere di notevole aiuto al bambino per superare il disagio conseguente alla separazione. Esso infatti, oltre a salvaguardare maggiormente le sue relazioni con ambedue i genitori e permettergli di vivere con minor senso di perdita la disgregazione familiare, sentendo di poter far parte delle nuove realtà che vengono costruendo sia l'uno che l'altro, rende anche possibile una minore conflit-

tualità tra i genitori stessi ed un più facile avvio di quella collaborazione nella funzione allevante che permane al di là della fine dell'unione coniugale.

Di conseguenza si può ipotizzare una progressiva minor strumentalizzazione del figlio nella conflittualità reciproca, ma anche un minor invischiamento di quest'ultimo nel conflitto coniugale ed una sua maggior disponibilità di spazi psicologici per una crescita autonoma. Inoltre il genitore non convivente con il bambino, se non si sente "sconfitto" dal coniuge o da lui "escluso" nell'allevare il figlio, vive più serenamente il suo rapporto con quest'ultimo ed è più disponibile nei suoi confronti; e ciò può contribuire a migliorare la valutazione che di lui sviluppa il genitore affidatario.

Data questa sostanziale positività per il bambino di un affidamento congiunto correttamente inteso e gestito, si può ipotizzare che la indisponibilità ad esso dei genitori non possa essere considerata di per sé motivo per non attuarlo: andrebbe piuttosto operato per far loro comprendere il significato per il figlio di tale affidamento e per diminuire la loro conflittualità in modo da renderlo praticabile.

5. Il ruolo dei servizi e del contesto sociale

Naturalmente l'affidamento congiunto può comportare la necessità di fornire un aiuto ai genitori a superare le loro difficoltà personali e relazionali al momento in cui l'affidamento viene deciso, ma anche tutte le volte che la relazione del figlio con uno o con ambedue i genitori diventa critica, o quando, per motivi diversi vi può essere un aumento delle tensioni tra questi ultimi. Si pensi per esempio al ritorno di un genitore nella famiglia di origine, cui si è già accennato, che sposta gli equilibri relazionali e di potere anche nei confronti del bambino o alla ricostituzione di una nuova famiglia da parte di un genitore (Dell'Antonio, 1989), o a anche solamente a quei cambiamenti critici nel ciclo di vita della famiglia che possono essere determinati dall'età adolescenziale di un figlio, dal rifiuto di seguire una strada che gli viene tracciata da uno o da ambedue i genitori o dalla sua "scelta" di andare a vivere presso il genitore con cui solitamente non vive.

La prassi dell'affidamento congiunto presume pertanto, forse più di quella che ha finora condotto nella nostra cultura alla netta prevalenza degli affidamenti monogenitoriali, una presenza ed una competenza di servizi socioassistenziali di appoggio alla famiglia, per interventi di chiarificazione, di supporto ed eventualmente anche più specificamente terapeutici, se necessari nei confronti di uno o più appartenenti al nucleo che si divide.

In quest'ambito è venuta affermandosi, soprattutto in altri Paesi dove a volte essa è specificamente indicata dal legislatore, anche la pratica della mediazione familiare, cioè di quella forma di aiuto in cui un esperto, in posizione d'imparzialità e neutralità, aiuta i coniugi che si separano a superare difficoltà e

tensioni ed a ricercare insieme soluzioni adeguate - e da ambedue accettabili - ai problemi concreti che si vengono a determinare con la loro separazione.

Questo viene solitamente ottenuto da una parte rifiutando i loro tentativi di delega di decisionalità e dall'altra aiutandoli a "leggere" la realtà senza sovrapposizioni di sentimenti negativi (propri o attribuiti all'altro), a superare i sensi di inadeguatezza personale ma anche quei timori di annullamento e di invasione da parte dell'altro - che spesso stanno alla base delle loro difficoltà comunicative - ed a trovare insieme le risorse necessarie per ridefinire la propria genitorialità e quella dell'altro in modo positivo e produttivo per il figlio.

Va peraltro tenuto presente anche il ruolo determinante che nella trascuratezza dei reali bisogni dei figli da parte dei genitori separati, e di chi è loro vicino, giocano le rappresentazioni sociali della separazione: quanto più essa viene vista prevalentemente se non esclusivamente come fallimento personale e sociale dei coniugi, tanto più ognuno di essi utilizzerà strategie ed energie per giustificarsi e per colpevolizzare l'altro, in un conflitto in cui l'incapacità genitoriale di quello diventa una delle armi più usate.

Nel nostro Paese - o almeno in larga parte di esso - permane una sostanziale svalutazione delle famiglie divise; basti pensare a quanto risulti ancora difficile ai genitori comunicare ai parenti, agli amici, ai figli stessi, la loro intenzione di separarsi, ma anche alla frequente segretezza di cui essi si circondano, che li induce a non far parola della separazione avvenuta al di fuori della stretta cerchia di amici e soprattutto nella scuola, per il timore che i docenti formulino pregiudizialmente opinioni negative nei confronti dei figli, sia sul piano comportamentale che delle stesse potenzialità cognitive.

Comportamento cui fa riscontro l'ancora frequente non comunicazione dei bambini stessi ai compagni della loro condizione di figli di separati o il loro cercare come amici bambini nella loro stessa condizione.

Un'azione di prevenzione delle difficoltà personali e relazionali dei figli in seguito alla separazione dei genitori appare pertanto condizionata oggi nel nostro Paese anche dalla diffusione nel contesto sociale di una conoscenza più obiettiva della separazione, delle dinamiche che la caratterizzano e delle problematiche e dei bisogni di sostegno che suscita, in modo da permettere in chi circonda un nucleo diviso lo sviluppo di atteggiamenti più realistici e più costruttivi verso i suoi componenti.

Sarebbe quindi opportuno che i servizi socioassistenziali locali, ed in particolare i consultori, data la loro competenza specifica in materia, si attivassero per svolgere opportune campagne di sensibilizzazione.

(Guglielmo Gulotta *)

1. La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione; 2. Aspetti legislativi e ripercussioni sul minore; 3. Criteri per una diagnosi differenziale; 4. Fattori facilitanti lo sviluppo della sindrome; 5. Conclusioni.

1. La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione

Si è affacciato da poco nella letteratura psicologica italiana il parametro concettuale della sindrome di alienazione genitoriale (*Parental Alienation Syndrome - PAS*). Così definita dallo psicologo forense Richard Gardner (1985; 1987; 1989; 1992), è stata oggetto di interesse della sezione di diritto di famiglia dell'Ordine degli avvocati degli Stati Uniti (Clawar, Rivlin, 1991) e di recente rassegna da parte dell'autorevole *American Journal of Forensic Psychology* (Rand, 1997a; 1997b).

Questa sindrome può essere definita come *il comportamento di uno o più figli che nel contesto del conflitto intergenitoriale diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori perché l'altro lo ha influenzato in questo senso indottrinandolo adeguatamente*. Alcuni autori (Clawar, Rivlin, 1991) parlano anche di "bambini programmati" o ai quali è stato effettuato il "lavaggio del cervello" (*brainwashed children*).

La sindrome nella letteratura esistente viene descritta in base alle tecniche per produrla, alle motivazioni dei genitori per attuarla, alle caratteristiche dei genitori che la producono, alle caratteristiche dei bambini che li rendono più o meno plasmabili e agli effetti che produce.

I risultati teorici ed empirici in materia sono sintetizzati con alcuni esempi nella tabella di pagina 36.

2. Aspetti legislativi e ripercussioni sul minore

C'è da scommettere che per la sua pregnanza l'utilizzazione di questa sindrome avrà fortuna nelle aule giudiziarie, anche perché l'Italia si rifà alla Convenzione Europea sui Diritti dei Minori del Consiglio d'Europa. Questo documento *imporrà* ai magistrati di ascoltare i minorenni in tutte le procedure familiari giudiziarie che li coinvolgono, in particolare nel caso di separazione e divorzio dei genitori, mentre l'art. 12 delle Nazioni Unite parlava di "*possibilità*

* Professore universitario di "Psicologia Giuridica", Università degli Studi di Torino.

di essere ascoltati". Il minore dovrà essere informato di tutto ciò che lo riguarda, avrà il diritto di esprimere il suo parere e conoscere le possibili conseguenze delle sue opinioni. Eserciterà queste facoltà da solo o tramite qualcuno che lo rappresenta "in considerazione anche della sua età e della sua capacità di comprensione dei fatti".

In Italia la legge sulla separazione del 1970, modificata nel 1987, lascia al magistrato la possibilità di ascoltare il minore solo "qualora fosse assolutamente necessario anche in considerazione della sua età" (art. 4 c. 8). Insomma il minore non viene quasi mai sentito, se non in presenza di una perizia di carattere psicologico per cui egli viene ascoltato da un assistente sociale o da uno psicologo, ma il suo parere non ha assolutamente valore giuridico. Con le recenti novità legislative, il bambino non è più solamente *oggetto* della separazione e del divorzio, ma diventa *soggetto attivo* potendo esprimere un parere circa le cause del conflitto familiare e soprattutto sulla persona con cui preferirebbe stare.

Se l'opinione del minore diventerà rilevante, il coniuge sfavorito tenderà ad attribuire la preferenza del figlio alla "programmazione" del genitore scelto. Così, chi avrà il compito di investigare per diagnosticare questa sindrome dovrà rendersi conto che essa non è stata "scoperta" come si scopre una malattia, ma costruita ed in un certo senso "inventata" come la *sindrome del bambino maltrattato* (Gulotta, 1995):

a) un fenomeno, nella fattispecie quello delle percosse e dei maltrattamenti a scopo educativo, da sempre accettato e considerato legittimo, viene rilevato, studiato e classificato da alcuni osservatori sociali (con riferimento a propri valori e parametri): in questo caso, alcuni radiologi e pediatri ritennero che un quadro caratterizzato da frattura e rifrattura in età pediatrica fosse probabilmente causato volontariamente e definirono questa condizione - come se si trattasse di una malattia - "sindrome del bambino maltrattato";

b) gruppi di pressione, come i mass media, sensibilizzati dagli osservatori sociali, si appropriano del fenomeno diagnosticato e definito drammatizzandolo, descrivendolo e documentando casi particolarmente emblematici;

c) l'opinione pubblica inizia a percepire il fenomeno come *problema* e comincia a chiedere che si provveda per risolverlo;

d) organizzazioni scientifiche e/o professionali segnalano la grande ricorsività del fenomeno documentandolo statisticamente e prospettando soluzioni di prevenzione e trattamento;

e) agenzie di potere, spesso politico, offrono mezzi materiali ed economici per arginare e risolvere il problema;

f) il fenomeno viene amplificato rispetto alla sua reale portata:

- la drammatizzazione dei fatti porta per effetto della *euristica della disponibilità* (Nisbett, Ross, 1989) a considerare più frequenti eventi che sono rimasti più impressi nella memoria;

- l'ambiguità del fenomeno (quanti scapaccioni fanno un bambino maltrattato? dove finisce l'uso dei mezzi di correzione e quando inizia l'abuso?) consente di far rientrare a discrezione nel problema anche eventi ambigui, per via della tendenza a preferire falsi positivi piuttosto che falsi negativi;
- la divulgazione di statistiche fa sentire il deviante (in questo caso il vero genitore maltrattante) come parte di una porzione significativa della società e quindi non un responsabile solitario, il che può favorire la auto-legittimazione del comportamento.

Bisogna invece evitare, in questa materia, di *reificare* delle metafore ritenendo che il "bambino alienato" abbia una sorta di malattia trasmessagli dal genitore e che, ogni qualvolta siano presenti critiche nei confronti di un genitore da parte del figlio, questi sia vittima della sindrome in questione.

3. Criteri per una diagnosi differenziale

Intanto è necessario stabilire che cosa *non* sia l'alienazione genitoriale: in tutte le famiglie, anche quelle intatte, si stabiliscono spesso delle alleanze talvolta spontanee, talvolta provocate ed in alcuni casi anche *collusive* (Willi, 1993) e spesso esistono delle preferenze dei figli verso uno dei genitori anche prima dell'insorgere del conflitto coniugale. I casi di conflitto intra ed interfamiliare (cioè all'interno della famiglia di origine e, successivamente, tra le eventuali nuove famiglie) che precedono, accompagnano e conseguono la separazione o il divorzio e le alleanze in specie con i figli sono comunque ancor più presenti perché possono servire a sostenere, influenzare, ricattare, ostacolare, riavvicinare.

Un'altra questione da tener presente è che tutta l'educazione dei figli consiste nell'influenzarli, nell'indirizzarli nella selezione dei valori e delle scelte di valutazione degli stessi, nelle diagnosi interpersonali, nell'adeguamento alle regole. La famiglia, inoltre, come insieme strutturato, tende a ricostruire continuamente la realtà in ordine alle proprie esigenze: quando essa si disgrega, è stato riscontrato da numerose ricerche empiriche (si veda Gius, Zamperini, 1995, per una rassegna) che i partner utilizzano una serie di attribuzioni di responsabilità che distorcono i dati reali al servizio della propria identità e della propria affermata correttezza o quantomeno limitazione di responsabilità in caso di eventi negativi.

Indipendentemente dalle accuse - spesso volutamente esagerate - che i partners in conflitto si scagliano nei processi per separazione personale con addebito, quasi tutti i separandi fanno attribuzioni di tipo *self-serving* ai danni del coniuge: la realtà che il genitore inculca nel figlio è spesso la sua reale realtà soggettiva, ricostruita per giustificare e per giustificarsi (Fincham et al., 1990; Harvey et al., 1992). Se questo è così comune, come distinguerlo da ciò che artata-

mente il genitore dice e fa per "alienare" il figlio? Dove finisce l'influenza educativa e dove inizia la programmazione? Quando ci troviamo di fronte ad una preferenza, per così dire, "naturale", e quando invece essa è condizionata?

Proviamo ad individuare alcuni criteri distintivi di quest'ultima (oltre alle indicazioni riportate nella tabella successiva):

- il figlio cambia bandiera dopo l'affidamento provvisorio e senza una plausibile ragione;
- le critiche/accuse all'altro genitore appaiono inconsistenti, esagerate, contraddittorie o contraddette dai fatti;
- le critiche/accuse appaiono stereotipate, prive di dettagli e copia-carbone del pensiero di uno dei genitori;
- le critiche/accuse sono estranee all'ambito di esperienza di un bambino di quell'età (per esempio, un bambino di 6 anni che critica il padre perché "è incapace sul lavoro, si appoggia sempre agli altri, non sa farsi valere");
- formulazione di critiche/accuse che contengono informazioni che solo l'altro genitore può aver fornito ("Tua madre frequenta altri uomini quando noi non la vediamo");
- ansia e paura nell'incontrare l'altro genitore in assenza di ragioni concrete (ad esempio, perché una figlia dovrebbe avere paura del padre dopo la separazione se prima non ne aveva?);
- preoccupazioni volte a tutelare, senza una ragione specifica, un genitore rispetto all'altro;
- ricerca di informazioni sul genitore bersaglio e/o considerazione delle informazioni sul genitore programmatore come segrete, da non divulgare;
- partigianeria a favore del nuovo compagno del genitore rispetto all'altro genitore biologico;
- presenza di razzismo familiare ("Noi siamo i Rossi, brava gente; i Bianchi invece sono dei buoni a nulla e prepotenti"; "Così è tuo padre e così è tuo nonno");
- ritenere che un genitore sia soltanto vittima e l'altro soltanto colpevole o responsabile con una visione manichea e senza sfumature.

4. Fattori facilitanti lo sviluppo della sindrome

La diagnosi è complicata dal fatto che l'alienazione genitoriale può avvenire anche in assenza di un programma consapevole da parte del genitore che se ne avvantaggia. Inoltre le strategie che possono essere messe in opera per indottrinare e istigare il figlio contro l'altro genitore possono essere *dirette e indirette*: entrambe ruotano attorno ad un tema principale ("Tuo padre ci ha fatto mancare il sostegno economico") con ramificazioni e ampliamenti generalizzanti ("È un buono a nulla come suo padre"), ma non sono spesso immediatamente riconoscibili.

Delle strategie dirette è più facile trovare traccia perché possono essere scoperte vagliando in filigrana il comportamento del figlio che ricalca le opinioni di un genitore a danno dell'altro in assenza di assorbimento delle ragioni espresse da quest'ultimo. In alcuni casi è poi possibile scoprire con quali minacce, promesse, premi si è guadagnata l'opinione del figlio.

Le tecniche indirette, invece, incidono più sottilmente sull'opinione e sul comportamento dei figli. Esse di solito consistono nel far leva sulle emozioni del bambino, sul suo senso di lealtà. Stratagemmi di questo tipo possono essere di varia natura e la letteratura psicosociale è piena di indicazioni su tecniche più o meno esplicite di influenza interpersonale (Gulotta, 1995; 1989). Proviamo ad elencarne qualcuna (oltre a quelle indicate nella tabella):

- raccontare aneddoti in cui l'altro genitore è perdente o ridicolo ("Ti ricordi quando tua madre è stata bocciata all'esame per la patente?");
- esagerare il proprio ruolo quale educatore sfumando quello dell'altro genitore ("Ti ricordi che io ti ho messo al mondo, allattata, curata, vestita, nutrita... mentre tuo padre lavorava tutto il giorno e stava con te solo la sera?");
- soddisfare i desideri del figlio che l'altro limita o disapprova ("Se tua madre non vuole portarti allo stadio lo farò io");
- mostrare gusti, idee, opinioni... diametralmente opposti a quelli dell'altro genitore;
- "sgenitorializzare" l'altro genitore, ad esempio chiamandolo col nome proprio ("C'è Giovanni al telefono" invece di "C'è tuo padre al telefono"), togliendo le sue foto dalla casa...;
- meta-comunicare in modo paradossale sull'altro genitore ("Ci sarebbero molte cose da dire su tua madre, ma io non sono uno che critica i genitori"; "Rispetto la decisione di tuo padre di venirti a trovare, che lo voglia veramente o meno"; "Lo sai che in fondo tuo padre ti vuole bene, anche se non ti sta più vicino"), creando *doppi legami* che lo confondono e lo rendono più facilmente suggestionabile;
- mistificare le impressioni ed i sentimenti del figlio ("Non puoi essere scontento, con tutto quello che faccio per te"; "Non puoi voler bene a tuo padre, non hai visto come si è comportato?");
- chiedere continuamente al figlio cosa ne pensa dell'altro genitore, costringendolo a prendere posizione, e premiarlo o punirlo a seconda delle sue risposte.

È evidente che le tecniche descritte siano solo alcune di quelle maggiormente riscontrate nella letteratura e che sia sufficiente l'utilizzo di qualcuna di esse per provocare gli effetti descritti, ma ciò non esclude che altri metodi di *brainwashing*, tra gli innumerevoli esistenti, possano essere posti in atto, più o meno consapevolmente, determinando la sindrome di alienazione genitoriale. Allo stesso modo, non è scontato che l'utilizzo di tali tecniche porti inevitabil-

mente il bambino a schierarsi con il genitore programmatore, soprattutto se il figlio possiede un livello di autonomia cognitiva, affettiva e sociale tale da impedirgli di essere suggestionato. Non si esclude peraltro che egli possa *coscientemente* accettare il ruolo ascrittogli e colludere con uno dei genitori per gettare discredito sull'altro al fine di ottenere un qualche tipo di concessione, per semplice vendetta a causa di un torto subito o percepito come tale, per rendere più probabile l'affidamento al genitore preferito.

Nella letteratura vengono descritte alcune *caratteristiche psicologiche e comportamentali del genitore bersaglio* che faciliterebbero l'instaurarsi della PAS, anche se ad esso è generalmente attribuita un'importanza minore rispetto al ruolo del genitore programmatore (Wakefield, Underwager, 1990; Rand, 1997b):

- il sesso: in due terzi dei casi il genitore bersaglio è il padre, che ha quindi maggiore probabilità di essere vittima della PAS soprattutto quando viene accusato falsamente di abuso sessuale;
- la responsabilità attribuita per il fallimento del matrimonio: il genitore a cui viene attribuita tale responsabilità ha maggiore probabilità di divenire genitore bersaglio, soprattutto quando è stato infedele al coniuge o ha avviato una nuova relazione subito dopo la separazione;
- distanza emotiva dai figli: il genitore che ha un atteggiamento distaccato verso i figli ha più probabilità di diventare bersaglio della PAS in quanto reagisce alla situazione quando è troppo tardi e comunque viene percepito in modo negativo dai figli che tendono a preferire il genitore più vicino affettivamente;
- atteggiamento particolarmente passivo e ambivalente o, al contrario, aggressivo verso il partner, i figli e le questioni relative al loro affidamento ed alla separazione in generale: il genitore che si mostra poco risoluto verso le questioni attinenti l'affidamento dei figli o la separazione, e che quindi si lascia "guidare" dalle mosse dell'ex-partner senza reagire, ha maggiore probabilità di diventare genitore bersaglio perché permette all'altro di influenzare il figlio; anche il genitore che, al contrario, si mostra troppo aggressivo, diviene più probabilmente bersaglio della PAS, in quanto ad esso sarà più facile attribuire la "causa" del conflitto genitoriale.

Un ruolo importante nell'attenuare o aumentare le conseguenze della PAS è rivestito dalle *terze persone* che, oltre alla famiglia, entrano a far parte della disputa per l'affidamento dei figli. Dopo la separazione, si assiste infatti spesso alla creazione di vere e proprie alleanze degli amici e parenti della ex-coppia con uno dei due membri, che, ascoltando la sola "versione" della storia matrimoniale di una parte, tendono a perdere la propria obiettività. Se ciò è normale ed i nuovi "alleati" hanno spesso la funzione di supportare affettivamente il nuovo partner nel difficile momento che segue la separazione, essi possono però divenire in alcuni casi un fattore facilitante l'instaurarsi della PAS, in quanto collaborano, più o meno inconsapevolmente, a creare e sostenere le manovre dell'eventuale genitore alienante (Johnson, Roseby, 1997).

Tra i ruoli più importanti in questa dinamica vi è sicuramente quello dei *nuovi partners*, che possono diventare motivo di ulteriore conflitto facendo pressioni per ottenere concessioni in merito alle visite dei figliastri o al loro affidamento. In alcuni casi i *nuovi partners* sono i veri responsabili del conflitto nella coppia separata e possono dunque fungere da suo catalizzatore fino a spingere l'altro ad alienare il figlio e, nei casi estremi, ad indurlo a sostenere false accuse di maltrattamenti o di abuso sessuale. Più spesso, un fattore indiretto connesso ai nuovi partners che favorisce l'instaurarsi della PAS è quello relativo alle differenze culturali, sociali e religiose con l'altro genitore, che può fungere da ulteriore motivo di allontanamento del figlio.

In particolare, sono descritti nella letteratura numerosi casi di sindrome di alienazione genitoriale indotta attraverso l'appartenenza del genitore alienante e/o del nuovo partner a svariati tipi di "culti", che possono ruotare intorno ad un tema qualsiasi (religioso, culturale, ideologico...) ma al di là del quale presentano caratteristiche comuni facilitanti la PAS: la presenza di un leader carismatico che controlla i membri del culto, l'utilizzo dell'indottrinamento e talvolta di un vero e proprio lavaggio del cervello come modalità di apprendimento della nuova ideologia e di "rimozione" della propria autonomia di pensiero e della propria storia di vita, l'isolamento da persone non facenti parte del culto ad eccezione di quelle presso cui si cercano nuovi adepti, l'instaurarsi di una visione manichea del mondo con forti valenze di *in-group* e *out-group* e di nuovi stili di vita diversi e dunque anche da quelli dell'altro genitore. Lo stato psicologico delle persone che si sono appena separate le rende più vulnerabili nei confronti di tali culti, spesso sentiti come mezzo di riconoscimento della propria "rettitudine": l'entrata nel culto rappresenta una sorta di inconscia redenzione morale atta a rimuovere i sensi di colpa che seguono alla separazione, attribuita totalmente all'ex-partner. I figli che si uniscono al genitore appartenente al culto subiscono a loro volta questo processo di spersonalizzazione, tanto più quando sono piccoli e non possiedono una sufficiente autonomia di pensiero (Greene, 1989; Singer, Lalich, 1995).

Infine, e non a caso tratto l'argomento proprio a conclusione di questo articolo, un ruolo di assoluta importanza nelle dinamiche conflittuali tra i genitori separati e dunque anche nell'eventualità dell'instaurarsi della PAS è quello dei *professionisti* che, a vario titolo, entrano nelle questioni relative all'affidamento dei figli: periti, consulenti tecnici di parte, psicoterapeuti, avvocati, giudici, mediatori, educatori.

Mentre per quanto riguarda i *giudici* le uniche raccomandazioni sono quella di valutare attentamente la situazione, in particolare se la preferenza del figlio verso un genitore sia genuina o indotta, e quella di utilizzare CTU capaci di riconoscere la presenza della PAS, rispetto agli altri professionisti si pone un problema di quale sia in questi casi il *reale interesse del minore e delle parti*.

Quanto al ruolo dell'*avvocato* o dell'eventuale *tutore* del minore, se è vero che questi deve tutelare gli interessi del proprio cliente, è altrettanto vero che quelli del genitore alienante e del minore alienato non corrispondono a quelli da loro espressi: il difensore dovrebbe astenersi dal colludere con il proprio assistito e cercare di persuadere il genitore alienante a mettere fine al comportamento patologico con il figlio, fino a rinunciare al mandato nel caso in cui il cliente non comprenda la situazione. A sua volta, l'eventuale tutore del minore dovrebbe adoperarsi allo scopo di mettere fine al processo di alienazione, il che prevede innanzitutto l'allontanamento immediato dal genitore alienante pur se il minore affermi di volere stare a tutti i costi con lui.

Veniamo ora ai *professionisti della salute mentale*. Quanto a quelli chiamati ad esprimere valutazioni con valenza giuridica, essi dovrebbero innanzitutto tener conto del ruolo da loro rivestito nel conflitto genitoriale, che, se mal gestito, può portare le parti ad affrontarsi ancora più duramente. È dunque necessario che essi si facciano carico, anche quando ufficialmente di parte, della intera situazione familiare, considerando la disputa genitoriale non come a "somma zero", ma come opportunità per tutti per far valere i propri interessi. Se ciò rientra di diritto nel ruolo del CTU, anche i consulenti di parte dovrebbero tenere presente che l'interesse primario è quello del minore, che non può certo essere diverso da quello dei genitori seppur questi non se ne rendono talvolta conto: nel caso sospetti la presenza di una PAS, il consulente del genitore alienante dovrebbe astenersi dal supportare le sue richieste e invece aiutarlo a comprendere che, continuando a mettere il figlio contro l'altro genitore, non lo sta tutelando ma, al contrario, lo sta danneggiando psicologicamente.

Tra i professionisti della salute mentale, merita una specifica trattazione il ruolo dello *psicoterapeuta* dei figli, che può diventare parte del sistema che alimenta la PAS, in particolare quando le uniche persone con cui effettua i colloqui sono il genitore alienante ed il figlio. Questa situazione si realizza purtroppo di frequente, in quanto il genitore che sceglie lo psicoterapeuta per il figlio, lo accompagna per la seduta e si fa carico del pagamento, è nella posizione di influenzare lo psicoterapeuta in merito al ruolo che questi adotta, agli obiettivi della terapia ed agli eventuali terzi partecipanti. Lo psicoterapeuta si trova così a svolgere la terapia sulla base di informazioni incomplete o false, rinforzando l'idea che il bambino debba essere "salvato" dal genitore cattivo, in realtà il bersaglio dell'alienazione genitoriale (Lund, 1995).

Tra i fattori interni allo psicoterapeuta che possono facilitare la collusione col genitore alienante, oltre alla misconoscenza della PAS, uno molto importante è quello della propria teoria di riferimento in merito alla influenza delle relazioni interpersonali sulla sofferenza psicologica. Campbell (1992) ha mostrato come gli psicoterapeuti che tendono ad effettuare inferenze negative sul ruolo svolto dai genitori separati possono rinforzare il senso di rabbia del bambino verso uno dei genitori. Così, quando il punto di vista personale dello psi-

coterapeuta verso il genitore bersaglio della PAS è negativo, ne scaturisce una forma più o meno sottile di influenzamento sul bambino, che facilita o rinforza l'emergere dell'alienazione o comunque la visione distorta della realtà del genitore alienante.

5. Conclusioni

In conclusione, come credo di aver mostrato, è fin troppo facile confondere l'apparente desiderio di un figlio di stare con uno dei genitori, quando l'altro è considerato negativamente, con una situazione di alienazione genitoriale: per questo motivo, da parte dei professionisti deputati a valutare queste situazioni sono necessari una conoscenza approfondita della materia ed un aggiornamento continuo sulla letteratura internazionale. La valutazione deve essere inoltre effettuata caso per caso ed in concreto ed affidata a persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia. Ciò potrà servire ad evitare pericolose generalizzazioni e l'innescarsi di conflitti ulteriori rispetto a quelli già normalmente presenti nell'ambito dell'affidamento dei figli, l'interesse dei quali - è bene ricordarlo - deve essere punto di partenza e di arrivo di qualsiasi intervento psicologico e di ogni decisione giudiziaria.



Tecniche di induzione della PAS e di brainwashing	Motivazioni dei genitori programmatori	Caratteristiche dei genitori programmatori	Caratteristiche dei bambini plasmabili	Effetti a breve e lungo termine sul bambino
<ul style="list-style-type: none"> - Negazione dell'esistenza psicosociale del genitore bersaglio (non parlare mai del coniuge, non farlo vedere al figlio, togliere le sue foto dalla casa) - Negazione della critica verso il genitore bersaglio (criticare il coniuge davanti al bambino e, quando questi ripete la critica, attribuire a lui la fonte della critica) - Distruzione dell'immagine del genitore bersaglio (parlare solo in modo negativo del coniuge) - Manipolazione della situazione (dare false informazioni al coniuge sul figlio in modo che insorgano conflitti o fraintendimenti tra i due) - Marcamento delle differenze (far risaltare le differenze tra il coniuge bersaglio e se stessi od il figlio) - Induzione di alleanza (soddisfare tutti i desideri del figlio e/o quelli non soddisfatti dal coniuge) - Creazione di alleanze con persone frequentate dal figlio (insegnanti, amici...) - Induzione del senso di colpa (convincere il figlio che se farà certe cose significa che non vuole più bene al genitore programmatore) - Induzione del dubbio (far credere al figlio che l'amore dell'altro genitore è falso, interessato...) - Induzione della paura (dire al figlio che i suoi contatti col genitore bersaglio sono pericolosi per qualche motivo) - Ricostruzione della realtà (manipolare la storia familiare: "se sei nato è merito mio, tuo padre non ti voleva", quando magari il padre voleva solo aspettare un anno per sistemarsi professionalmente) - Punizione e ricompensa (minacciare/punire o premiare il figlio se...) - Promessa (promettere al figlio che il genitore programmatore migliorerà la sue condizioni di vita) - Doppio legame (comunicare in modo contraddittorio per rendere il figlio suggestionabile all'indottrinamento) - Mistificazione (manipolare i sentimenti del figlio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ottenere l'affidamento totale del figlio - Vendetta contro il partner - Ottenere concessioni economiche - Convinzione di essere il genitore più adatto - Allontanamento del figlio dal partner (ritenuto) criminale, tossicodipendente, alcolista, disturbato psichicamente, antisociale... - Paura di perdere l'affetto del figlio - Convinzione di aver "dato di più" al figlio rispetto al partner - Gelosia per la nuova situazione del partner - Salvaguardia del proprio senso di identità - Desiderio di staccarsi emotivamente dal partner - Timore che il figlio scopra fatti negativi sul conto del genitore programmatore - Mantenimento della relazione con il partner attraverso il conflitto - Desiderio di controllo e/o di potere - Nel caso in cui la coppia non sia sposata, concessione del matrimonio da parte del partner che lo rifiuta 	<ul style="list-style-type: none"> - Le ricerche empiriche stimano che gli uomini separandi che utilizzano tali tecniche sono 2%-25% e spesso di carattere autoritario e rigido; le donne sono il 4%-85% del totale delle separande e sono generalmente quelle più indulgenti - Gli uomini utilizzano maggiormente metodi diretti, come il rapimento; le donne utilizzano maggiormente la manipolazione psicologica, ad esempio le false accuse di abuso sessuale, anche perché passano solitamente più tempo col figlio - In generale, i genitori programmatori sono narcisisticamente vulnerabili, immaturi, con bassa autostima, dipendenti dal figlio o dal nuovo partner che allora è il vero responsabile della programmazione - L'utilizzo delle tecniche di lavaggio del cervello è sovrarappresentato nelle seguenti categorie di genitori: tossicodipendenti, alcolisti, abusanti, genitori che accusano il partner di incesto, criminali in genere, disturbati psichicamente 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipendenza da, identificazione, alto numero e durata dei contatti, esistenza di segreti, somiglianza con il genitore programmatore - Assenza di fratelli o sorelle o comunque di altre persone rilevanti oltre ai genitori - Paura e/o ansia anche indotte - Passività - Bassa capacità di insight - Presenza di sensi di colpa - Egocentrismo - Bassa autonomia - Bassa autostima - Bassa assertività - Importanza data dal bambino al fatto di avere genitori biologici o meno, a seconda della nuova situazione del genitore bersaglio - Età (fino ai 2 anni circa il bambino è poco suggestionabile; da questa età la suggestionabilità cresce fino ai 7/8 anni per rimanere costante fino ai 15/16: da questo periodo in poi, all'aumentare dell'età dell'adolescente l'insorgere di critiche ed accuse ingiustificate contro il genitore bersaglio è sempre più il frutto della sua menzogna intenzionale influenzata o meno dalla manipolazione genitoriale) 	<ul style="list-style-type: none"> - Possono essere molto diversi a seconda delle tecniche utilizzate, della loro intensità e durata, delle risorse e dell'età del bambino, del fatto che egli creda o meno a quanto gli viene propinato. In generale, gli effetti possono essere: - Aggressività - Mancanza di controllo e acting-out - Problemi scolastici - Paura immotivata del genitore bersaglio - Ostilità verso amici, parenti, opinioni, azioni... connesse al genitore bersaglio - Confusione emotiva e/o intellettuale - Disordini alimentari, del sonno, dell'attenzione e psicosomatici in generale - Dipendenza emotiva - Bassa autostima - Fobie - Regressione - Eccesso di razionalizzazione - Futuro carattere manipolatorio e/o materialistico - Depressione - Comportamenti autodistruttivi e/o ossessivo-compulsivi - Tossicodipendenza e alcolodipendenza - Problemi sessuali, di identità di genere, relazionali, emotivi - Disturbi dell'identità - Egocentrismo - Narcisismo - Falso Sé - Nei casi più gravi si rilevano anche sindromi di tipo psichiatrico (es. schizofrenia, psicosi paranoiche...)

(Marinetta Guida*)

1. Introduzione;
2. La segnalazione o il ricorso;
3. La prima udienza;
4. Classificazione e relativi interventi.

1. Introduzione

L'evento della rottura del nucleo familiare è preceduto e seguito da molta sofferenza per tutti i suoi membri.

Quando vi sono dei figli minorenni, gli aspetti di complessità sono maggiori. I figli devono fare i conti sia con i vissuti di perdita di uno dei genitori, sia con le complesse dinamiche psicologiche in cui sono immersi come una sorta di campo magnetico di tensioni emotive.

I due membri della coppia, d'altra parte, devono separare le loro vite, ma al tempo stesso continuare a conservare i legami, quali genitori, per tutto ciò che concerne i figli.

La regolamentazione della nuova situazione si attiva attraverso la separazione legale, che può assumere la forma della separazione consensuale o della separazione giudiziale.

Nel caso della famiglia di fatto vi sarà una cessazione della convivenza del nucleo familiare che potrà rimanere anch'essa una situazione di fatto o potrà essere regolamentata, a richiesta di uno dei genitori, da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Sul provvedimento del Tribunale Ordinario o del Tribunale per i Minorenni, che stabilisce il regime della separazione per quanto concerne l'affidamento dei figli, il diritto di visita e le altre condizioni attinenti alla potestà, è previsto un potere-dovere di vigilanza che fa capo al Giudice Tutelare (art. 337 del Codice Civile).

2. La segnalazione o il ricorso

La vigilanza del Giudice Tutelare viene stimolata dalle lagnanze di uno dei genitori e, qualche volta, da segnalazioni dei servizi sociali o del consultorio.

Può anche accadere che la necessità della vigilanza emerga da richieste diverse (ad esempio di autorizzazione al rilascio del passaporto da parte dei co-

* Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano.

niugi separati) quando tali richieste rappresentano la punta di una radicata conflittualità.

Ma generalmente accade che uno dei genitori si rivolga al Giudice Tutelare, depositando un ricorso redatto dal genitore stesso o da un avvocato, con il quale lamenta che il comportamento dell'altro genitore, è difforme ed inadempiente rispetto alla regolamentazione dei rapporti con il figlio minore e chiede che l'altro genitore sia sollecitato all'adempimento.

Le lagnanze da parte del genitore affidatario, generalmente, sono quelle relative al disinteresse dell'altro genitore nei confronti dei figli (appuntamenti mancati, lontananza affettiva spesso dovuta all'interesse localizzato su una nuova situazione affettiva alla quale il figlio viene posposto o nella quale viene inserito con modalità non prudenti) o all'eccessiva intrusività dell'altro genitore nella vita del minore, spesso per controllare quella dell'ex-partner.

Le lagnanze da parte del genitore non affidatario sono quelle relative ad ostacoli frapposti dal genitore affidatario alla sua frequentazione del figlio, al mancato coinvolgimento nelle decisioni importanti per la vita del figlio, all'inserimento del figlio nel nuovo nucleo familiare del genitore affidatario che presenterebbe dei pericoli per il minore o che tenderebbe ad emarginare, denigrare o sostituire la figura del genitore non affidatario, ecc. Si riporta qui una casistica più analitica.

Il genitore affidatario nella maggior parte dei casi segnala che:

- il genitore non affidatario non visita il figlio oppure lo trascura o lo affida ad altri nei periodi in cui lo ha con sé;
- il genitore non affidatario non rispetta le modalità di visita (visite promesse e non realizzate, ritardi, ecc.);
- il genitore non affidatario o altri membri della sua famiglia inviano al bambino messaggi negativi sull'altro genitore;
- il genitore non affidatario omette di comunicare il proprio recapito o quello del figlio quando si trova con lui;
- il figlio non vuole recarsi dal genitore non affidatario;
- i contatti tra compagno del genitore non affidatario e figlio sono nocivi o non desiderati;
- non vi è stata corretta comunicazione al figlio della nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo del genitore non affidatario;
- non viene corrisposto il contributo al mantenimento o la corresponsione è irregolare.

Il genitore non affidatario segnala che:

- non gli viene consentito di vedere e tenere con sé il figlio;
- vengono trovati pretesti (malattie o partenze improvvise) per diradare i rapporti;
- vengono dati dal genitore affidatario o dai suoi parenti messaggi negativi al figlio rispetto all'altro genitore;

- non sono comunicati i recapiti del luogo ove genitore affidatario e figlio si recano per vacanze o altro;
- il figlio non vuole tornare dal genitore affidatario;
- vi sono contatti che si assumono nocivi o non desiderati tra il nuovo compagno del genitore e il figlio (curioso che non si lamenti mai la cattiva condotta di uno dei fratellastri nei confronti del figlio. Parla il genitore e vede le cose dal suo punto di vista, per cui il rivale è solo l'adulto che ha preso il suo posto);
- il figlio è mal vestito e male accudito. Richiesta di controllo su come vengono spesi i soldi quale contributo al mantenimento, ecc.

La simmetria dell'elencazione non rispetta l'aspetto quantitativo delle singole lagnanze a seconda che provengano dal genitore affidatario o da quello non affidatario. Inoltre la tipologia delle lagnanze non è esaustiva.

Non si prende in considerazione in questa sede l'aspetto degli obblighi patrimoniali inadempiti, pur importantissimo, problema che andrebbe adeguatamente affrontato in sede normativa.

È interessante notare come nel tempo, probabilmente a causa degli stimoli incalzanti dei messaggi che così rapidamente si diffondono attraverso i mass-media, tendono ad essere prospettate in modo diverso le situazioni.

Ad esempio fino a qualche anno fa la lagnanza del genitore che non riesce a frequentare il figlio era sempre addebitata al comportamento dell'altro genitore.

Attualmente viene detto, da una parte e dall'altra, che è il minore che non vuol più frequentare il genitore non affidatario, anche se è sottintesa l'accusa all'altro genitore di averlo influenzato in tal senso.

3. La prima udienza

Dall'esperienza si è tratto il convincimento che, in via generale, sia necessaria la contemporanea convocazione dei due genitori, pur quando essi manifestino riluttanza ad incontrarsi.

Tale riluttanza va superata in quanto, tranne casi limite, generalmente solo la contemporanea presenza dei genitori consente la conoscenza e la comprensione della situazione.

Dietro alla prospettiva apparentemente ragionevole e convincente che talora il genitore spontaneamente comparso davanti al Giudice faccia della situazione possono celarsi, infatti, vissuti aspramente aggressivi da parte del medesimo e conseguenti provocazioni nel comportamento, spesso inconsapevoli e sconosciute allo stesso soggetto che le pone in atto.

Tale realtà sottostante emerge chiaramente, talora, solo allorché l'impatto con la situazione emotiva dovuta alla contemporanea presenza del due membri

della coppia innanzi al Giudice scavi dei solchi nella crosta difensiva della prospettiva razionale che ciascuno dei due membri della coppia fa a se stesso, e agli altri, della situazione.

Ma anche quando, già dall'esposizione di una sola delle parti, il Giudice possa rendersi conto del grave contributo causale che la medesima dà all'esistenza del conflitto, è comunque di estrema importanza provocare il momento della contemporanea comparizione innanzi al Giudice dei due genitori.

La tecnica dell'intervento, nel corso della convocazione, è quella di chiarire ad essi che il Giudice Tutelare non ha il compito di assumere decisioni, ma quello di: vigilare sulla gestione con equidistanza rispetto a ciascuno dei genitori, con l'obiettivo di fare l'interesse del minore, stando quindi, per così dire, dalla parte di quest'ultimo; lasciarli esprimere liberamente, porrendo estrema attenzione a ciò che avviene (modalità di espressioni, cose dette e ordine in cui vengono espresse, lapsus, atteggiamenti non verbali ecc.); uscire dalla logica della colpa che attanaglia i due contendenti e cercare di spostare l'obiettivo su un progetto per il futuro; non cadere nel gioco delle reciproche contestazioni, ma far osservare ciò che accade nel corso dell'udienza, rimandando a specchio a ciascuno dei due le caratteristiche del loro atteggiamento; assumere un'attitudine equidistante, ma empatica e attraverso la comprensione razionale e la controllata partecipazione emotiva verso ciascuno dei soggetti; diventare con la propria persona il primo "luogo" in cui tutte le posizioni coesistono senza scontrarsi, perché la logica non è quella della colpa ma della comprensione di ciò che accade; dare voce a ciò che prova il bambino e spiegare i suoi comportamenti in termini di risposta alle forze in gioco; porsi come presenza che con continuità seguirà il caso.

Alla fine della prima udienza in genere è possibile comprendere come trattare il caso.

4. Classificazione e relativi interventi

Si possono enucleare in prima approssimazione tre tipi di situazioni alle quali si addicono interventi diversi.

a) Vi sono dei casi in cui la personalità dei genitori e l'interazione tra loro, pur essendo venuto meno il rapporto di coppia, ha delle valenze positive sulle quali si può far leva. Il divampare della conflittualità, a volte a breve distanza, da una separazione "consensuale", a volte anche dopo un periodo di equilibrio, per l'insorgere di un fatto nuovo (un altro partner accanto ad uno dei due membri della coppia smembratasi, un altro figlio di uno dei due ecc., costituisce una fase o un incidente di percorso. L'intervento del Giudice si può paragonare all'opera di un meccanico che ripara il guasto di una macchina che è sostanzialmente in discrete condizioni.

La tecnica dell'intervento è quella sopra descritta.

A volte può essere utile, ove le statuizioni della separazione siano generiche, specificarle dettagliatamente, con l'assenso di entrambi i genitori, senza uscire dal solco tracciato dal Tribunale.

La richiesta di una nuova udienza alla fine del primo incontro viene, nella maggior parte dei casi, da entrambi i genitori e spesso con più slancio proprio da colui che, convocato a seguito delle lagnanze dell'altro genitore, è venuto malvolentieri all'incontro con il Giudice Tutelare.

La successiva trattazione si snoda in diverse udienze distanziate nel tempo, a seconda dell'andamento della situazione, sino a quando non si stabilisce un accettabile rapporto che non richieda ulteriore vigilanza e supporto.

b) I casi del secondo tipo sono quelli in cui i genitori presentano problemi personali e di rapporto tra loro più radicati, le cui modalità obbediscono a schemi viscosi spesso riferibili alle rispettive famiglie di origine.

La finalità da perseguire, è quella del cambiamento dei comportamenti e quindi, prima ancora, dei vissuti. Si tratta di compiere un percorso che dal conflitto con tutti i suoi giochi di proiezioni e di indifferenziazione tra sé e l'altro, conduca ciascun genitore ad un processo di individuazione che renda possibile un consapevole distacco e l'acquisizione della capacità di assumere le proprie responsabilità e di svolgere i propri compiti genitoriali rapportandosi adeguatamente all'altro genitore ed ai figli.

L'intervento volto ad aiutare i genitori, e, nei casi in cui sia possibile, a liberarsi dal groviglio di nodi apparentemente indistricabili, è di natura squisitamente psicologica.

È necessario un intervento psicologico che con tecniche adeguate aiuti i genitori ad elaborare le loro difficoltà d'interazione.

Ma, generalmente, quanto più le tensioni sono intense e violente, tanto più i genitori sono restii ad accettare un aiuto psicologico e meno ancora a richiederlo, non solo spontaneamente, ma anche dietro sollecitazione del Giudice Tutelare.

Il problema che si pone è, quindi, quello dell'invio al servizio specialistico più idoneo. L'esperienza ha infatti mostrato che l'invito a rivolgersi, per esempio, al consultorio familiare anche se verbalmente accettato, nella grande maggioranza dei casi non viene raccolto, e ciò avviene soprattutto quando ve n'è più bisogno, perché la situazione è più difficile.

Lo sforzo di esercitare la vigilanza-esecuzione, anche in queste situazioni che presentano ad un tempo maggiori resistenze e maggiore bisogno di intervento, ha portato all'uso tecnicamente atipico, ma molto spesso risolutivo, della consulenza tecnica di ufficio.

La consulenza tecnica viene conferita per la città di Milano, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale e ad alcuni psicologi operanti presso i Consultori ed aventi competenza specifica.

La proposta fatta ai due genitori di ricorrere a tale strumento viene generalmente accettata di buon grado, per lo stesso motivo per il quale viene sostanzialmente accettata l'opera del giudice.

Ognuno dei due genitori, infatti, stretto nella morsa di rancore, colpa e accusa, spera che il giudice ed il consulente siano coloro che finalmente comprenderanno la ragione (propria) ed il torto (dell'altro).

Al Consulente Tecnico viene posto il quesito di identificare gli accorgimenti e le modalità più opportune per far decantare la tensione e consentire al figlio l'accesso non colpevolizzato e non conflittuale ad entrambi i genitori.

Sta alla collaborazione tra Giudice Tutelare e Consulente Tecnico ed all'abilità di quest'ultimo la capacità di cambiare il contesto, di aiutare i genitori ad uscire da una logica rivendicativa e ad entrare in una dimensione di elaborazione della sofferenza e, quindi, di attenuazione o risoluzione del conflitto. Tale esperienza in corso sta dando risultati molto positivi.

c) I casi del terzo tipo sono quelli in cui le caratteristiche di personalità di uno o di entrambi i genitori rendono la situazione non suscettibile di miglioramento con l'intervento del Giudice Tutelare come sopra descritto. Né è pensabile il ricorso ad un servizio specialistico per la radicata resistenza frapposta dai genitori o l'evidente scarsa capacità di elaborazione.

In tali casi il Giudice deve assumere un ruolo autoritario e richiamare all'ordine i due genitori tutte le volte che sia necessario. Quando il tentativo di pervenire, se non al consenso, almeno ad un calare del tasso di conflittualità attraverso un controllo di tipo autoritario, fallisce, occorre valutare se vi siano comportamenti da parte di uno o di entrambi i genitori tali da causare quel pregiudizio al figlio che rende indispensabile la segnalazione al Tribunale per i Minorenni per i suoi più incisivi provvedimenti.

Occorre però stare attenti a che il rimedio non sia peggiore del male e accettare con sofferenza ma con rispetto che - in casi limite - occorre astenersi da ogni iniziativa, in modo che l'intervento giudiziario, quando non può essere di aiuto, almeno non sia di danno.

E comunque, salvo casi particolari per i quali è necessario, per così dire, il bisturi, l'attuazione dei provvedimenti nell'interesse della prole da parte dei due genitori passa attraverso il difficile processo che va dalla sensazione di soggiacere ad un'imposizione rispetto ai provvedimenti giudiziari assunti per i figli alla maturazione di un autentico consenso ad attenersi ad essi per il bene del figlio.

(Paola Dallanegra*, Paola Mandelli**, Paola Covini***)

1. Introduzione; 2. Descrizione dell'intervento e metodologia; 3. L'intervento con le famiglie maltrattanti; 4. Dati relativi al primo polo di Spazio Neutro.

1. Introduzione

Il servizio *Spazio Neutro* nasce nel 1993 come progetto sperimentale, voluto dai Settori Servizi Sociali della amministrazione Comunale e Provinciale di Milano, sul tema della genitorialità.

L'obiettivo, in questa prima fase, è stato quello di costruire un ambito mirato a facilitare il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori o adulti di riferimento e figli che hanno subito, o hanno in corso, un'interruzione di rapporto, determinata da dinamiche gravemente conflittuali interne al nucleo familiare.

Si trattava di disegnare un "contenitore" qualificato, uno spazio esterno, un tempo delimitato, un luogo terzo, un territorio che non appartenesse ad alcuno dei contendenti, dove gli incontri potessero avvenire; un ambito dove la presenza di operatori adeguatamente formati assumesse la funzione di sostegno emotivo al bambino e facilitasse il concretizzarsi delle condizioni per un incontro positivo, privilegiando, a seconda delle situazioni, l'aspetto della tutela, dell'osservazione, del supporto.

La prima fase sperimentale condotta dal 1993 al 1995, ha indotto le direzioni del Settore Servizi Sociali di Comune e Provincia ad assumere la decisione di istituire il servizio definendone obiettivi e compiti.

2. Descrizione dell'intervento e metodologia

L'intervento si caratterizza come atto di passaggio verso la riconquista di una relazione parentale più funzionale:

- permettendo la realizzazione, in uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, degli incontri tra il bambino e il genitore;

* Assistente sociale, coordinatrice responsabile del servizio *Spazio Neutro*; ** Psicologa, operatrice del servizio *Spazio Neutro*; *** Psicologa e Psicoterapeuta, Coordinatrice operativa del "Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare" di Milano.

- rendendo concretamente possibile questa esperienza in una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto, in presenza del bambino;
- favorendo il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e della capacità di organizzare autonomamente gli incontri.

Per le situazioni di genitori in condizione di grave patologia o devianza, l'intervento è finalizzato ad ottenere il rispetto della prescrizione che permette la visita, e quindi il mantenimento della relazione.

La gamma di interventi da attuare al riguardo è estremamente ampia ed è così esemplificabile:

- a) supporto al mantenimento e alla ricostruzione della relazione con il genitore non affidatario, in situazioni di separazione conflittuale;
- b) ricostruzione della relazione con uno o entrambi i genitori, a seguito di allontanamenti prescritti dalla magistratura, con conseguente interruzione di rapporto;
- c) mantenimento della relazione con uno o entrambi i genitori, in situazioni di rischio per i minori;
- d) costruzione della relazione con un genitore mai conosciuto, per un riconoscimento tardivo, o per altre vicende familiari particolarmente complesse;
- e) riconsegna del bambino al genitore affidatario, dopo lunghi periodi di lontananza, a seguito di sottrazione di minore e/o "rapimenti";
- f) riconsegna dei minori ai genitori naturali, a seguito di ricorsi alla dichiarazione di adottabilità per minori, collocati in affido preadottivo dal Tribunale per i Minori, in presenza di sentenze non definitive.

Il contesto degli interventi ha sempre una connotazione coatta: l'invio da parte della magistratura lo delinea e definisce eventuali limiti alla potestà genitoriale (nel caso di invii da parte del Tribunale per i minorenni, in relazione agli articoli 330 e segg. del codice civile). Nel caso di procedure civili di divorzio e separazione (Tribunale civile), o di separazione in famiglie di fatto (Tribunale per minori), indica la regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario.

Le modalità di intervento che il servizio attua, devono quindi tenere conto di questi presupposti e declinarsi di conseguenza, sia in relazione ai rapporti che intercorrono tra il servizio e la magistratura, sia rispetto al ruolo che l'ente viene eventualmente ad assumere nei confronti del minore. Ci si riferisce nello specifico alle tutele, agli affidi al Comune, agli allontanamenti.

Per una parte dei casi, quindi - quelli sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni limitanti la potestà genitoriale - lo *Spazio Neutro* opera in stretta collaborazione con i Servizi Sociali della Famiglia del Comune di Milano, responsabili del progetto globale di intervento sul minore e sulla sua famiglia.

Se necessario, la collaborazione si estende ai servizi U.S.L. (consultori familiari, servizi di igiene mentale età evolutiva, servizi psicosociali, nuclei operativi per le tossicodipendenze). Diventa qui fondamentale integrare lo specifico lavoro dello *Spazio Neutro* con quello degli altri servizi coinvolti, in termini funzionali all'obiettivo comune: far emergere le potenzialità di sviluppo di una sana relazione tra minori e adulti di riferimento.

Il *focus* è posto sul riconoscimento del bisogno del bambino di veder salvaguardata, per quanto e fin quando possibile, la relazione affettiva ed educativa con entrambi i genitori, al di là delle vicende che potrebbero impedirne la continuità, come condizione che maggiormente garantisce una prospettiva di crescita sana ed equilibrata e l'acquisizione di un'identità adulta adeguata.

“Un bambino ha il diritto di non perdere metà del suo essere figlio e della sua identità, ha il diritto di non essere obbligato a scegliere di detestare uno dei suoi due genitori” (Grechez, 1992) di non smarrire il senso e la continuità della sua personale storia.

Principale destinatario dell'intervento è il bambino e il diritto del bambino stesso “separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino” (*Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*, art. 9, 1989, New York).

Allontanamento/separazione e riavvicinamento si configurano per i minori come eventi ad elevata potenzialità traumatica: vivere esperienze di conflitto, di strumentalizzazione agita, talvolta di violenza da parte degli adulti di riferimento, induce disagio e sofferenza, quando non pone le basi per un disturbo psichico più o meno grave.

Il lavoro si orienta nel sostenere i genitori verso la separazione del problema del conflitto di coppia dalla relazione genitore bambino, affinché l'uno possa riconoscere all'altro il dovere-diritto di esercitare la propria funzione genitoriale.

Spazio Neutro si iscrive in quelli che all'estero vengono definiti *lieux d'accueil pour l'exercice des droits de visite* (Francia, denominazione stabilita dalla Federazione Nazionale che riunisce questo tipo di servizi) o del *droit aux relations personnelles* (Belgio, definizione data nella legge del 13 maggio 1995).

Esperienze, ora consolidate, nate e diffuse nell'ultimo decennio, seppur con organizzazioni e metodologie molto diversificate a seconda dei paesi e dei diversi orientamenti, e che perseguono un comune obiettivo: mantenere la continuità genitoriale oltre il divorzio e la separazione.

Come accennato, il decreto o la sentenza inquadrano e orientano le linee dell'intervento, definendo a volte anche la frequenza degli incontri e fornendo indicazioni sulle modalità.

A partire da questa cornice, *Spazio Neutro* formula il progetto per ogni singola situazione, a volte in collaborazione con gli altri servizi coinvolti.

La valutazione delle risorse che progressivamente emergono nel bambino e nei “suoi adulti” diventa la base su cui si ridefiniscono strategie e obiettivi dell’intervento stesso.

L’obiettivo finale quindi, pur nella corretta e puntuale applicazione del mandato istituzionale, del decreto, della sentenza, si modula e si ripuntualizza attraverso la conoscenza di quel bambino e delle risorse dei “suoi adulti”.

L’avvio dell’intervento prevede una prima fase di conoscenza e di ambientamento. Vengono effettuati colloqui con i genitori (o adulti di riferimento) separatamente, e viene accolto il bambino, che può così esplorare il servizio, conoscendo l’operatore e lo spazio dove gli incontri avverranno.

L’operatore si avvicina al bambino, lo conosce sia attraverso il racconto dei genitori, sia direttamente, dandogli spazio, dandogli voce attraverso l’ascolto, il gioco, il disegno.

Prendono forma i desideri, le paure, le ansie, lo stupore, i gesti che raccontano di lontananze, di rimpianti, di desiderio di vicinanza, di rabbie, di grandi delusioni.

L’operatore si avvicina al bambino e il bambino comincia a fare affidamento su di lui. Scopre che con l’educatore può affrontare le sue vicende, liberamente, senza tradire nessuno di coloro che ama.

L’operatore cerca di cogliere ed accogliere il suo punto di vista, le sue emozioni, rielaborarle e riproporgliele in modo che siano comprensibili e affrontabili.

Nei primi incontri l’operatore parla con il bambino della sua storia, spiegandogli che di queste vicende tra adulti, lui, bambino, non è responsabile.

Contemporaneamente si sviluppa il lavoro con i genitori. Gli adulti che giungono al servizio portano, con modalità e atteggiamenti diversi, gli esiti di un profondo disagio.

Ciò che può presentarsi inizialmente è un atteggiamento di recalcitrante rifiuto, il racconto di una situazione che non ha possibilità di cambiamento, l’ostinata perseveranza dell’odio, della rabbia, del desiderio di cancellare l’altro, il senso di impotenza per un distacco imposto, la paura della sottrazione di un figlio, di un nipote vissuto esclusivamente come proprio.

Tutte le storie sono accomunate da un sentimento di impossibilità di evoluzione e di cambiamento: dietro gli accenti dell’aggressività si può sempre rintracciare il segno della sofferenza.

Nell’incontro con l’adulto l’operatore lavora per stabilire un contatto, un legame, accogliendone gli aspetti sofferenti e problematici, alleandosi con quelli più positivi, facendo emergere via via l’immagine che il genitore ha del proprio figlio.

Il primo passo fondamentale è che si stabilisca una relazione al di là dei contenuti a volte saturi di aggressività: un genitore che, anche indotto da una coazione, è arrivato al servizio, è tornato e accetta di parlare, è un genitore con il quale si può provare a lavorare.

Viceversa, ogni segnale di interruzione della comunicazione è oggetto di attenta analisi da parte dell'operatore.

È fondamentale ricordare che l'intervento si sviluppa a partire da un atto ingiuntivo della magistratura e non dal riconoscimento soggettivo di un bisogno, o da una seppur incerta disponibilità ad un confronto o ad un percorso di riflessione.

L'atto coattivo può divenire segnale inequivocabile e autorevole della necessità di recedere da comportamenti genitoriali non troppo adeguati e lesivi del diritto di mantenere la relazione con entrambi i genitori. Purtroppo "non sempre è sufficiente, perché questo diritto sia effettivamente rispettato, che il giudice l'abbia sancito" (Renchon, 1997).

Il servizio, investito da un mandato, si pone in quest'ottica come figura terza che può dare avvio ad un cambiamento delle dinamiche tra gli adulti, sollecitando e favorendo l'emergere delle potenzialità di una relazione genitoriale più adeguata. Proporre "un contesto fermo e rassicurante, dove non ci sarà passaggio all'atto, non solo permette l'esercizio del diritto di visita, ma afferma a tutti: attenzione la legge esiste" (Grechez, 1992).

L'esperienza fin qui maturata nelle situazioni di grave conflitto dove il bambino risulta coinvolto e utilizzato come strumento di una lotta senza apparenti possibilità di armistizio, sembra suggerire che "quando la legge si impone effettivamente, può cominciare ad operarsi in alcuni soggetti un lavoro psichico di maturazione che permetterà loro, progressivamente, di integrare il carattere obbligatorio della decisione" (Renchon, 1997).

Gli incontri tra il bambino e il genitore non affidatario si sviluppano secondo due metodologie e organizzazioni differenti.

Per le situazioni più complesse e problematiche, in presenza di provvedimenti limitanti la potestà, di patologie, dove il bambino si trova esposto ad una situazione di rischio maggiore, gli incontri tra genitore e bambino avvengono all'interno di una delle stanze attrezzate, alla presenza, a volte costante, dell'operatore.

Il contesto quindi è modulato per accogliere una sola situazione familiare in presenza dell'operatore di riferimento.

La seconda modalità di lavoro si rivolge soprattutto alle situazioni dove, a causa di una separazione conflittuale, si sono interrotti i rapporti tra il bambino e il genitore non affidatario. Per queste situazioni, attualmente, ogni quindici giorni, dalle 16 alle 20, il servizio si apre ad un piccolo gruppo di famiglie: più incontri di bambini con il genitore non affidatario si svolgono contemporaneamente, con libertà di utilizzo di tutti gli spazi disponibili, e con il supporto degli operatori di volta in volta presenti. Ogni situazione trattata mantiene comunque il proprio operatore di riferimento.

In queste occasioni i genitori incontranti hanno quindi la possibilità di organizzare giochi e attività anche in comune.

Il servizio, soprattutto nelle fasi conclusive del percorso di trattamento, può essere utilizzato anche solo come luogo di scambio e di passaggio da un genitore all'altro.

L'esperienza fino ad oggi maturata ha dimostrato che la durata del trattamento deve avere una certa flessibilità, in funzione delle condizioni di partenza e degli obiettivi realisticamente raggiungibili e sempre più chiarificabili nel corso del lavoro.

Escludendo alcune particolari situazioni, connotate da cronicità e patologia con provvedimenti particolarmente restrittivi della magistratura, la durata del trattamento è collocabile tra l'anno e i due anni.

La decisione relativa alle conclusioni può essere assunta in modo spontaneo, nei casi in cui i genitori stessi, costruito un accordo possibile in relazione al diritto di visita, lo propongono alla magistratura competente.

In altre situazioni, ripristinata la possibilità di mantenere la relazione, sarà la magistratura ad individuare un'ideale regolamentazione che potrà svilupparsi all'esterno del servizio. Sono queste le situazioni in cui è stata superata l'impossibilità dell'esercizio del diritto di visita, ma permangono aree di difficoltà e di conflitto tra gli adulti, tali da non consentire ancora un accordo tra le parti.

L'équipe degli operatori (sei persone, di cui una sola a tempo pieno) ha competenze multidisciplinari, riferibili all'area psicosociale ed educativa (assistente sociale, educatore, pedagogista, psicologo e psicosociologo).

Tutti gli operatori hanno precedenti esperienze nell'area dei servizi alla persona e in particolare nell'area minorile e familiare.

La diversificazione delle professionalità e delle esperienze è un fattore altamente qualificante, in quanto garante di un approccio più ricco e articolato, quindi in grado di cogliere e gestire tutte le diverse implicazioni, problematiche, potenzialità, che vengono oggi espresse durante tutto il ciclo vitale di una famiglia, anch'esso tanto ampio e diversificato.

Viene così ad alimentarsi la riflessione e l'operatività in un intervento nella nostra società così innovativo.

Infatti l'équipe degli operatori sostiene la riflessione che continuamente si articola intorno ai movimenti relazionali tra i singoli e l'operatore.

La valutazione delle risorse, che via via emergono nel bambino e nei "suoi adulti", diventa la base su cui si ridefiniscono le strategie e gli obiettivi dell'intervento. Per alcuni casi questo lavoro viene effettuato anche in riunioni allargate, a cui partecipano gli operatori di altri servizi corresponsabili della gestione.

Il lavoro di *aggiornamento e formazione* si articola su due livelli:

- uno organizzato autonomamente dall'équipe, rivolto al monitoraggio dell'efficacia degli interventi. Costituisce la base per un continuo lavoro di rifles-

sione e di ricerca, che consente una costante attività di elaborazione per rendere più puntuale e flessibile il servizio offerto dallo *Spazio Neutro*;

- l'altro consiste in una supervisione quindicinale, che coinvolge l'intera équipe, mirata ad approfondire gli aspetti e i contenuti della relazione che si instaura tra operatori e utenti.

3. L'intervento con le famiglie maltrattanti

Il lavoro con le famiglie maltrattanti condotto in questi anni dal Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare (CbM) ha sempre più evidenziato come sia importante articolare l'intervento psicosociale in fasi tra loro differenziate e consequenziali, al fine di poter meglio condividere e coordinare l'intervento tra le diverse presenze di operatori che tale casistica richiede.

Come già espresso, nell'esperienza di lavoro clinico con questi nuclei familiari, è apparso sempre più chiaro che i cambiamenti delle dinamiche familiari rilevate durante il lavoro di valutazione compiuto per il Tribunale dei minorenni hanno bisogno di essere in seguito sostenuti sia attraverso un lavoro terapeutico sia attraverso il sostegno della rete sociale territoriale per poter perseguire l'obiettivo di accompagnare la famiglia a rafforzare i cambiamenti iniziati e consolidare le nuove modalità di relazione.

Si tratta di una tappa importante e decisiva, che anche la famiglia percepisce come significativa e necessaria per il consolidamento dei cambiamenti fatti. Il decreto del Tribunale che sancisce questa nuova fase di lavoro e sollecita la famiglia a proseguire il cammino intrapreso, definisce il contesto in cui si opera.

Durante questa fase di trattamento delle famiglie maltrattanti, l'équipe terapeutica del Centro è in alcune occasioni ricorsa alla struttura *Spazio Neutro* per avere più elementi di verifica relativi al processo di cambiamento, per garantire ai bambini adeguata protezione e per accompagnare i genitori ad aprire e costruire nuovi canali comunicativi con i propri figli. Infatti, dal febbraio 1997 il Comune di Milano, nell'ambito della convenzione con il CbM, ha definito l'avvio di un secondo polo del servizio, per meglio rispondere alle richieste per l'esercizio del diritto di visita connesse a situazioni in cui sono presenti tematiche relative al maltrattamento e all'abuso.

Entrando nello specifico, è possibile identificare due situazioni-tipo per le quali si è fatto ricorso allo *Spazio Neutro*: da un lato i casi in cui, durante il lavoro psicologico, la coppia si è divisa ed i bambini sono stati affidati ad uno dei due genitori, rimanendo per l'altro l'opportunità di incontrarli in un luogo protetto, dall'altro le situazioni in cui i bambini sono stati affidati ad un diverso nucleo familiare, con un decreto che autorizzava gli incontri (monitorati attraverso la presenza di un educatore) con uno od entrambi i genitori.

L'educatore destinato alla gestione degli incontri, entra a fare parte dell'équipe terapeutica e partecipa al progetto sul nucleo familiare, in un clima di trasparenza nei confronti della famiglia e degli altri operatori. La sede centrale comunale svolge la funzione di "filtro" delle varie richieste e, privilegiando le situazioni già in carico al Centro, invia i nuclei con una storia familiare connotata da sospetti di abuso e maltrattamento.

L'invio ad un centro dal nome estremamente chiaro e connotativo per il tipo di utenza, è stato all'inizio da tutti sottovalutato, in quanto sembrava di poter rassicurare le famiglie, da un lato spiegando loro che il CbM metteva a disposizione un locale su richiesta del Comune e, dall'altro, sottolineando che l'intervento di *Spazio Neutro* comunque poteva rientrare nelle attività che concernevano la seconda parte dell'obiettivo del centro: "la cura della crisi familiare" definizione rispetto alla quale le famiglie avrebbero potuto identificarsi senza difficoltà.

In realtà molti genitori non hanno accettato questa proposta di lettura della sigla che, d'altra parte, metteva gli operatori in una situazione estremamente pericolosa: tutte le famiglie erano inviate proprio perché da qualche parte risultavano essere famiglie maltrattanti, abusanti o con gravi sospetti.

Abbiamo così abbandonato questa "minimizzazione", per ridefinirci come un centro specializzato nelle tematiche che riguardano la violenza e l'abuso familiare; il messaggio inviato ai genitori è dunque maggiormente esplicito: essi sono inviati al centro in quanto il loro rapporto con i figli o l'altro coniuge è stato, o tuttora è, attraversato da problematiche di questo tipo.

Si è organizzata un'équipe di lavoro multidisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi ed educatori con esperienze di lavoro con bambini di famiglie maltrattanti. L'esperienza è molto recente per poter offrire delle considerazioni conclusive, tuttavia il concreto operare ha sollevato alcuni spunti di riflessione e nodi problematici che può essere utile evidenziare.

Il modello di intervento messo in atto con le famiglie maltrattanti e multi-problematiche ha portato l'équipe ad individuare tre obiettivi differenti nelle richieste di *Spazio Neutro* ad opera dei servizi del territorio e del Tribunale. È quindi diventato fondamentale organizzare un'attenta analisi della domanda con i Servizi affidatari dei minori, per stabilire e soprattutto condividere con chiarezza gli obiettivi dell'intervento così da poter utilizzare al meglio le osservazioni e gli scambi relazionali che gli educatori rilevano durante gli incontri.

Appare per ora possibile suddividere in tre gruppi le situazioni per le quali si è lavorato in *Spazio Neutro*, partendo dall'analisi del mandato ricevuto o dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali affidatari dei minori.

Il *primo gruppo* è costituito dalle famiglie che hanno già concluso la valutazione circa il recupero delle capacità genitoriali.

L'esito di tale percorso può essere stato positivo o negativo, ma ciò che comunque accomuna i due esiti è un decreto del Tribunale che richiede l'orga-

nizzazione di incontri protetti tra genitori (o uno solo dei due) e figli. Sono queste le situazioni più chiare e “pulite” in cui l’attivazione dell’educatore per facilitare la ricostruzione dei rapporti o la separazione appare pertinente ed appropriata tra genitori e figli.

Ciò che si differenzia in modo sostanziale è l’obiettivo del lavoro in *Spazio Neutro*: nelle situazioni in cui la diagnosi è stata positiva l’impegno è quello di dare avvio ad un percorso protetto di riavvicinamento tra genitori e figli. Il rapporto interrotto, o faticoso in passato, deve trovare un nuovo equilibrio e lo spazio di incontro diventa un’occasione preziosa per compiere passi significativi nel continuare ad essere genitori in contesti relazionali modificati.

Viceversa se la conclusione del lavoro valutativo è stata negativa ed i genitori giudicati quindi irrecuperabili, lo *Spazio Neutro* diventa il luogo in cui può essere possibile accompagnare la separazione tra genitori e figli.

Certamente nelle due diverse situazioni gli interventi dell’educatore si collocano in modo diverso: sono focalizzati sui genitori, che vengono sostenuti ed incoraggiati nell’avvicinarsi ai bambini e nella comunicazione con loro nel primo caso; presterà invece attenzione in particolare all’agire e al pensare del bambino nelle situazioni in cui è previsto un graduale distacco.

Il *secondo gruppo* è invece identificato da un mandato strettamente connesso alla fase valutativa da parte di operatori che lavorano in altri contesti con i genitori. L’incontro in *Spazio Neutro* risponde, cioè, al bisogno di completare con nuove e differenti informazioni la valutazione delle possibilità di cambiamento e recuperabilità dei genitori.

È indubbiamente una situazione che nasconde non poche difficoltà: le osservazioni raccolte dall’educatore infatti costituiscono un materiale significativo per il lavoro con le famiglie che deve quindi essere organizzato e garantito da altri servizi. I genitori ed i bambini sono a conoscenza di tale passaggio di informazioni e quindi percepiscono l’incontro come un luogo di “prova” in cui va data testimonianza di un “saper fare”. Tale stato d’animo rende la situazione inizialmente molto artificiosa e solo dopo più incontri il clima riesce ad essere disteso.

Per raggiungere l’obiettivo definito è fondamentale, in questo caso, che la rete dei servizi sia attivata, che la valutazione sia effettivamente in atto e che quindi qualcuno raccolga ciò che avviene durante l’incontro in *Spazio Neutro*.

L’organizzazione degli incontri di *Spazio Neutro*, infatti impedisce all’educatore, che gestisce la visita, di conoscere lo stato d’animo del bambino prima e dopo l’incontro, di sapere con quali messaggi è stato accompagnato e poi raccolto, cosa pensa di ciò che è accaduto ... ed è quindi fondamentale che altri riuniscano queste parti e le connettano tra loro per indicare il cammino futuro.



quattro

Nel lavoro con questo secondo gruppo di famiglie, l'educatore svolge una funzione prettamente di osservazione e tutela del bambino, pochi sono i suoi interventi, ma costante la sua presenza.

La durata della fase di valutazione deve avere un termine chiaro, una scadenza definita sia per i genitori che per i bambini.

Il *terzo gruppo* è identificato dalle situazioni segnate da un sospetto maltrattamento o abuso sessuale. L'obiettivo degli incontri allo *Spazio Neutro* è quello di osservare la relazione del bambino con uno o entrambi i genitori, allo scopo di raccogliere elementi necessari alla rilevazione o all'indagine sociale.

In talune situazioni, la richiesta è quella di vigilare attentamente quegli incontri in cui, essendo già aperto un procedimento penale, viene reputato inadeguato e pericoloso un contatto non protetto tra genitori e bambini.

Sono le situazioni di questo terzo gruppo le più complesse e difficili da gestire, in quanto lo sviluppo del lavoro appare incerto fin dal suo nascere (può infatti giungere improvvisa la sospensione dei rapporti o l'arresto del presunto abusante).

Inoltre, ciò su cui l'équipe si sta interrogando è come rendere questi incontri effettivamente significativi per i bambini: spesso infatti si è avuta l'impressione di garantire il diritto di visita al genitore, mettendo in secondo piano l'esigenza di chiarezza e trasparenza dei bambini, che hanno bisogno di collocarsi nella storia familiare che stanno vivendo.

Queste situazioni "limite" pongono in modo estremamente chiaro il problema relativo allo strumento *Spazio Neutro* per questo tipo di casistica. Esse evidenziano il pericolo che tale intervento garantisca il diritto agli adulti di potersi incontrare con i figli, al prezzo di mettere in secondo piano i bisogni dei bambini.

È importante che la riflessione circa la continuità del rapporto tra genitori e figli nelle situazioni in cui esiste una situazione di pregiudizio per i bambini, trovi ed evidenzi percorsi capaci di rispondere alle esigenze di tutti i componenti il sistema familiare. L'apertura di tali incontri ha quindi bisogno di un importante lavoro di preparazione con tutti i componenti la famiglia che devono riconoscere questo luogo come importante per la tutela e la protezione delle relazioni.

Se infatti lo *Spazio Neutro* può garantire la sopravvivenza e la cura del legame parentale, contribuendo alla comprensione ed accettazione di una storia e di una vicenda umana segnata dalla fatica e dal dolore, deve anche essere un luogo di "allenamento" affinché i genitori abbiano modo di costruire nuovi *pattem* comunicativi con i figli e questi possano verificare che i genitori possono essere diversi.

Per concludere, presentiamo alcuni dati che ci sembra possano dare un'idea più completa del lavoro che il servizio svolge. Nel 1997 sono avvenuti circa quattrocento incontri. Sono stati seguiti complessivamente 68 nuclei e 99 minori.

Età dei minori

Al momento dell'arrivo allo *Spazio Neutro* 13 minori avevano un'età non superiore a 2 anni, 26 minori avevano un'età compresa tra i 3 e i 5 anni, 40 minori un'età compresa tra i 6 e i 10 anni. Per 17 minori l'età era tra gli 11 e i 14 anni, solo 3 minori un'età tra i 15 e i 18.

Durata interruzione rapporti

A detta dei genitori, per 31 minori l'esercizio del diritto di visita era interrotto da meno di 6 mesi, per 11 minori da più di sei mesi e meno di un anno. Per 14 minori da più di un anno a meno di due, mentre per 7 da più di due anni.

Per 21 minori il rapporto non si era mai interrotto, per questi minori l'invio al servizio è determinato dal permanere di una conflittualità così elevata, tale da inficiare un regolare esercizio del diritto di visita.

Per 15 minori manca un dato attendibile.

Va considerato che questo dato assume significati diversi se posto in relazione con l'età del bambino. Diverso è non incontrare il padre o la madre per un anno nei primi due anni di vita, che per un anno quando si è molto più grandi. Infatti in quattro casi i bambini non conservavano nessun ricordo del genitore che hanno incontrato presso il servizio.



La sottrazione internazionale dei minori figli di coppie miste separate

(Anna Maria Teresa Gregori*)

1. *La tutela del minore: il profilo umano*; 2. *La tutela del minore: il profilo giuridico*; 3. *Le nuove Convenzioni in tema di diritto internazionale privato*

1. La tutela del minore: il profilo umano

Nell'ambito della problematica inerente la tutela dei minori, anche nell'ottica dei rapporti con i genitori (coniugati o meno) non più conviventi, si delinea con particolare evidenza l'aspetto dei figli delle cosiddette "coppie miste".

Invero stanno notevolmente aumentando in Italia i casi di unione matrimoniale o more uxorio tra cittadini italiani e non italiani.

La prima conseguenza oggettiva di tali unioni è la doppia nazionalità del figlio di detta coppia, con rilevanti effetti nell'ambito dei rapporti internazionali che possono derivare dalla necessità di tutelare il minore allorché si trovi in territorio straniero.

È evidente che la situazione dei figli dei separati, allorché uno dei due si allontani in un paese estero, si pone come estremamente complessa sia sul piano umano che sotto il profilo giuridico.

Sotto il primo profilo le problematiche, oltre ad essere complicate dalle distanze oggettivamente maggiori, sono accentuate dal fatto che, purtroppo ormai spesso, uno dei genitori sottrae il minore senza il consenso dell'altro per condurlo nel proprio paese di provenienza, probabilmente per incominciare una nuova vita e dimenticare percorsi di vita travagliata nell'illusione che un taglio fisico con il passato possa far superare il proprio vissuto, imponendo in tal modo al minore un cambio drastico di abitudini, di ambiente, di lingua, di impostazione e modalità di vita che, inevitabilmente, mutano in maniera a volte drastica da nazione a nazione.

Il bimbo si trova pertanto, da un giorno all'altro, dopo una vera e propria fuga clandestina, a parlare un'altra lingua, a non avere i compagni abituali, in un ambiente diverso che non gli appartiene e, soprattutto, imposto da una repentinità e da un taglio netto con l'altro genitore e con l'ambiente in cui viveva spesso non sostenuto dai parenti stranieri che possono aiutarlo nella fase di ambientazione.

* Magistrato dell'Ufficio Centrale di Giustizia Minorile - Responsabile Autorità Centrale

Gli studi psicologici attuali hanno evidenziato come il bambino sia un soggetto attivo e non passivo nella relazione con l'altro, in grado di decidere o quanto meno di esprimere la propria opinione in merito a ciò che è significativo per la sua vita. Si pensi allora a quale danno psicologico possa subire un bambino sradicato da una realtà che gli appartiene senza essere a ciò gradualmente preparato dall'affetto dei due genitori, tenendo conto che non vedrà uno dei due genitori per diverso tempo e, allorché lo vedrà, a volte sarà costretto a visite di poche ore controllate da estranei.

2. La tutela del minore: il profilo giuridico

Dal punto di vista giuridico i problemi sono estremamente complessi poiché che in tali casi qualsiasi intervento deve raccordarsi con il diritto straniero, con le conseguenze immaginabili per i punti legislativi che possono avere le più diverse soluzioni giuridiche.

Al fine di risolvere il problema delle differenze delle legislazioni nazionali intervengono le Convenzioni internazionali, che si pongono pertanto come raccordo dei vari ordinamenti interni nelle materie che sono chiamate a disciplinare.

Le uniche convenzioni che hanno affrontato in maniera completa le problematiche degli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e del riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento sono, rispettivamente, la Convenzione aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980 e la Convenzione europea aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, entrambe ratificate con la legge nr. 64 del 15 gennaio 1994.

La prima di dette Convenzioni disciplina i casi della sottrazione internazionale dei minori nei casi in cui il trasferimento o il mancato rientro sia da ritenersi illecito, cioè allorché " avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione od ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e se tali diritti erano effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro ..."; la disciplina è altresì estesa anche alla tutela dell'esercizio o la tutela del diritto di visita.

La concreta operatività della Convenzione in argomento è affidata alle Autorità Centrali nominate in ogni Stato contraente e, per l'Italia, rientra nelle competenze dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, del Ministero di Grazia e Giustizia.

Allorché un minore viene sottratto da uno dei genitori all'altro, che ne ha la custodia, congiuntamente o meno, "ogni persona, istituzione o ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di

affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità Centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore".

A livello operativo allorché un minore sia stato sottratto dal territorio italiano l'Autorità Centrale contatterà il corrispondente Ufficio estero (dello Stato ove il piccolo dovrebbe trovarsi) chiedendone il rimpatrio e seguendone la procedura relativa.

Allorché invece il minore sia stato sottratto all'estero e condotto in Italia l'Autorità Centrale delegherà le ricerche del piccolo nel territorio nazionale previo accertamento dei presupposti di legge e, individuato il Tribunale per i minori territorialmente competente, trasmetterà ivi gli atti ai fini della decisione sul rimpatrio.

Analoga procedura si applica per l'esercizio del diritto di visita.

La procedura pertanto appare estremamente lineare ma, di fatto, è rallentata e spesso ostacolata dalla diversità delle normative interne dei vari Stati i quali spesso si oppongono ai rimpatri.

Infatti si assiste ai più diversificati atteggiamenti processuali o a particolari interpretazioni della normativa applicabile che vanno dal fondare una decisione di diniego di rimpatrio da parte dell'Autorità Giudiziaria estera sull'esclusivo presupposto dell'assenza della parte interessata all'udienza straniera nella quale si deve stabilire o meno il rimpatrio del minore, alla lungaggine delle procedure al punto tale che, trascorso un anno, si oppone che il minore non può essere rimpatriato perché ormai ambientato nello Stato ad quem (e quindi un nuovo trasferimento sottoporrebbe il piccolo ad un nocimento psichico ai sensi dell'art. 13 lett. b della Convenzione), al fatto che la madre, nel caso di filiazione da convivenza more uxorio, secondo alcune legislazioni, è l'unica ad avere la potestà genitoriale, e così via.

Analoghe problematiche sono inerenti l'esercizio del diritto di visita, pur se dettagliatamente disciplinati da provvedimento della magistratura italiana, da effettuarsi in alcuni Stati, dai quali a volte è stato opposto che, poiché il diritto di visita è del minore e non del genitore, se il genitore con cui convive teme che il genitore che deve esercitare il diritto di visita sottragga il minore, quest'ultimo comunque risente dei timori del genitore convivente e, pertanto non desidera sostanzialmente esercitare il diritto; fino ad arrivare a visite di poche ore controllate costantemente dalla polizia o dai servizi sociali, in conformità del locale ordinamento giuridico.

È evidente che le difficoltà di raffronto internazionale delle varie normative sono estremamente complesse e risentono della diversità di prospettive dei vari ordinamenti interni (quelli sopra citati sono stati indicati a titolo esemplificativo) perché talvolta gli Stati contraenti hanno difficoltà a concepire la disciplina della Convenzione, cui pure hanno aderito, come prevalente sul diritto interno.

L'Italia al contrario ha disciplinato dettagliatamente l'applicazione della Convenzione con la legge di attuazione sopra citata, cosa che, purtroppo, altri Stati non hanno effettuato, affidando la concreta applicazione alle norme interne ordinarie.

Di fatto non è stato previsto un organo superiore che possa intervenire allorché uno degli Stati contraenti si sottragga agli obblighi assunti sottoscrivendo la Convenzione, né sono state previste modalità di intervento particolari nell'ipotesi di violazione della Convenzione.

Pertanto se uno Stato contraente applica esclusivamente la propria normativa interna per determinare se vi sono presupposti o meno del rimpatrio, e se ha una legislazione differente in relazione ai presupposti fattuali e giuridici rispetto a quelli dell'ordinamento italiano, va da sé che il rimpatrio verrà negato.

Il rimpatrio comunque non pregiudica i diritti di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ristabilire la situazione quo ante.

Prescindendo dalla problematica inerente al fatto se il rimpatrio risponda o meno all'interesse del minore, valutazione che è relativa al singolo caso, è opportuno accennare alle problematiche inerenti le modalità di esecuzione del rimpatrio.

Infatti mentre in Italia l'esecuzione dello stesso viene determinata e disciplinata dalle procure delle Repubbliche presso il Tribunale per i minorenni che ha emesso il relativo provvedimento, le quali in via generale sono sempre attente a tutelare il minore con l'intervento di personale specializzato dei servizi sociali, altri Stati provvedono a ciò tramite la Polizia od organi che talvolta non si preoccupano di assicurare il benessere del minore, ma solamente di eseguire il provvedimento, con le conseguenze immaginabili nel caso i cui il genitore che deve lasciare il piccolo non si rassegna all'esecuzione del provvedimento.

Sarebbe necessario che ogni persona che interviene nell'ambito di queste procedure sia costantemente cosciente che si sta occupando della piccola e sensibilissima vita di un bambino che sta crescendo ed ha diritto ad un sereno sviluppo psico-fisico, e comportarsi di conseguenza, a partire dai genitori che si contendo il minore al ritmo di estenuanti fughe clandestine e battaglie legali.

Venendo ora alla Convenzione europea aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, detto accordo è finalizzato al riconoscimento e l'esecuzione in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dei diritti di affidamento, e pertanto si applica allorché vi sia un provvedimento italiano da eseguirsi all'estero e viceversa.

Innanzitutto è necessario specificare che, per quanto riguarda i provvedimenti stranieri da eseguirsi in territorio italiano, è stato introdotto il riconoscimento automatico con la legge 31 maggio 1995 n. 218; in particolare l'art. 65 specifica che "hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia o di diritti della

personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato...".

Pertanto la Convenzione europea è applicabile ai provvedimenti giudiziari italiani di cui si chiede l'esecuzione all'estero.

Anche per la Convenzione in esame l'Ufficio di raccordo fra gli Stati interessati è l'Autorità Centrale che, per l'Italia, rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Centrale per la Giustizia minorile del Ministero di Grazia e Giustizia.

Tra i problemi che si possono evidenziare vi è quello, effettivamente verificatosi, della incompatibilità con altro provvedimento emesso o nello Stato richiesto o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di "procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o di esecuzione, se il rifiuto (del riconoscimento) è conforme all'interesse del minore" (art. 10 lett. d). Infatti il primo atto da cui giuridicamente può ritenersi iniziato un procedimento finalizzato alla emissione di un provvedimento può variare a seconda degli ordinamenti interni, con le immaginabili conseguenze.

È evidente pertanto che qualsiasi attività che riguardi il diritto internazionale comporta una necessità di continui raffronti con il diritto interno anche a causa della difficoltà dei vari paesi a considerare prevalente gli accordi internazionali; purtroppo qualsiasi ambito non disciplinato espressamente e chiaramente nell'ambito di un accordo lascia spazio ad interpretazioni che possono essere forse conformi alle singole legislazioni interne, ma non all'accordo sovranazionale, e, soprattutto, all'interesse del minore in forza del quale le Convenzioni in argomento sono state redatte.

3. Le nuove Convenzioni in tema di diritto internazionale privato

Comunque le Convenzioni di cui si è finora argomentato, con particolare riferimento a quella de L'Aja, hanno l'inestimabile pregio di essere impostate nell'ottica del minore e non di quello, de residuo, dei diritti dell'adulto che ha figli minorenni. Conseguentemente al fine dell'individuazione delle competenze territoriali, sia a livello locale che internazionale, ciò che conta è la residenza del minore, il suo ambientamento socio ambientale, e, comunque, il suo interesse.

Invero allorché una disciplina normativa viene impostata nell'ottica dell'adulto, o meglio dei diritti dell'adulto, rispecchiando purtroppo un'antica visione sociale, le conseguenze si ripercuotono inevitabilmente in una visione legislativa quanto meno settoriale ed unilaterale.

Ad esempio della "impostazione adulta" si può citare, sempre rimanendo nel campo delle convenzioni internazionali, la Convenzione stabilita sulla base

dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni delle cause matrimoniali (c.d. Bruxelles 2). Detta Convenzione si applica ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, nonché ai procedimenti civili relativi alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, instaurati in occasione dei procedimenti nella materia appena specificata. Ebbene competente a decidere sulle predette questioni sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. Detti giudici avranno la competenza anche per le domande relative alla responsabilità dei genitori su un figlio avuto in comune sia se il figlio risiede abitualmente in tale Stato membro sia se non risiede in tale Stato membro ma in uno degli Stati membri (sempre che almeno uno dei coniugi eserciti la potestà sul figlio e la competenza giurisdizionale è accettata da uno dei coniugi ed è conforme all'interesse superiore del figlio).

Va da sé che in tale prospettiva giuridica potrebbe essere chiamato ad emettere provvedimenti a tutela di un minore un magistrato la cui giurisdizione è esercitata in uno Stato in cui il bambino di fatto non vive né ha mai vissuto e, se la legislazione interna lo prevede senza mai vederlo de visu né sentirlo e comunque senza che vi siano le possibilità di effettuare accertamenti tempestivi ed immediati sulla suo posizione socio-ambientale.

Come esempio di convenzione internazionale impostata nell'ottica del minore, può essere citata la Convenzione relativa alla giurisdizione, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione, alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e alle misure per la protezione dei minori, conclusa a L'Aja il 19 ottobre 1996, anch'essa non in vigore nel territorio italiano perché attualmente non ratificata.

Gli obiettivi di tale Convenzione, che sostituirà quella de L'Aja del 1961, consistono da una parte nell'individuazione degli Stati le cui autorità hanno giurisdizione per decidere in merito alle misure finalizzate alla protezione della persona e dei beni del minore, delle leggi applicabili in merito, anche con riferimento alla responsabilità genitoriale, dall'altra nell'assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti e nello stabilire la cooperazione tra gli Stati contraenti necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

È evidente dunque il salto di prospettiva allorché l'ottica di operatività sia accentrata nell'esclusivo raggio di esistenza, giuridicamente intesa, del minore, che si manifesta in primo luogo nella individuazione della competenza territoriale riferita allo Stato contraente in cui il minore ha la residenza abituale.

È previsto altresì che il giudice dello Stato contraente che abbia giurisdizione per decidere in merito al divorzio o alla separazione legale dei genitori di un minore abitualmente residente in un altro Stato contraente, possa prendere

decisioni mirate alla protezione del minore o dei suoi beni se la legge dello Stato così prevede, ma senza pregiudizio della competenza come sopra determinata e solo se sussistono i presupposti elencati nell'art. 10 della Convenzione in esame.

Appare pertanto di evidente importanza come l'impostazione legislativa permette di focalizzare o sminuire l'oggetto giuridico della tutela e che tali conseguenze hanno un risvolto operativo di estrema rilevanza allorché si tratta di minori.

Invero la prospettiva del minore visto non come soggetto di diritto ma come titolare, de residuo, di una tutela che si pone all'ombra del diritto dell'adulto è in realtà una configurazione giuridica di un'ottica sociale i cui risvolti possono vedersi in qualsiasi aspetto operativo.

Non bisognerebbe mai dimenticare invece, in qualsiasi campo si operi, che il bambino è comunque una persona e, in quanto tale, un soggetto attivo che vive di luce propria, e non attraverso il riflesso deformato di interessi altrui che, spesso, non sono conformi a quelli suoi, che invece rimangono nell'ombra perché non si vuole ascoltarli.

(Gianfranco Dosi*)

1. *La formazione e la funzione del giurista: dalla contrapposizione all'interazione;*
2. *L'interazione nei contesti conflittuali;* 3. *L'avvocato per la famiglia e per i minori: interazione e funzione sociale*

1. La formazione e la funzione del giurista: dalla contrapposizione all'interazione

È dagli inizi degli anni Settanta che la cultura giuridica si interroga criticamente sulla formazione del giurista nella società contemporanea.

A questo problema non sono state date per molto tempo risposte soddisfacenti: il giurista, si diceva, o è dentro il sistema e contribuisce perciò a riprodurlo, o è contro il sistema e rimane, perciò, nell'isolamento.

Sappiamo oggi che l'analisi del sistema sociale può essere svolta proficuamente soltanto attraverso metodi che facciano leva non sulla contrapposizione tra sottosistemi, ma soprattutto sull'analisi delle loro funzioni e della loro interazione, cioè sull'analisi del come ciascun sottosistema può contribuire alla stabilità, all'equilibrio e, al tempo stesso, all'evoluzione del sistema sociale.

La formazione dell'avvocato si è svolta per lungo tempo all'interno della logica della contrapposizione tra la funzione forense e il contesto ordinamentale istituzionale; e anche nella logica della contrapposizione tra avvocati. Troverei, invece, più plausibile discutere su che cosa il sistema sociale possa coerentemente aspettarsi dalla professione forense e da quella giudiziaria e su come l'avvocato e il giudice possano contribuire alla stabilità e all'evoluzione del sistema sociale.

In questa prospettiva è, ormai, improcrastinabile interrogarsi sul futuro della professione forense nel settore del diritto di famiglia e minorile, nel quale la logica della contrapposizione (cioè dell'uno contro gli altri), anziché quella dell'interazione (cioè dell'uno di fronte agli altri), non può che produrre risultati devastanti su chiunque ne resti coinvolto.

Interazione significa cogliere per intero la complessità del contesto generale in cui si lavora, mantenendo, naturalmente, integre le caratteristiche del proprio ruolo nel contatto con l'altro (avvocato, giudice, consulente, operatore di Servizi). Non si tratta, quindi, di una questione terminologica, ma dell'as-

* Avvocato, Presidente dell'Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori.

sunzione di un nuovo paradigma professionale: un cambiamento che ha uno straordinario significato innovativo.

In quest'ottica, la prospettiva dell'interazione - a differenza di quella della contrapposizione - può valorizzare in modo molto significativo la funzione sociale della professione dell'avvocato.

2. L'interazione nei contesti conflittuali

Il sistema legale e la giustizia (settore penale e civile dei Tribunali ordinari, Tribunali per i minorenni, giudici tutelari) assorbono una percentuale di conflittualità familiare ogni giorno più accentuata.

È opinione largamente condivisa, in proposito, che l'accesso alla giustizia sia connotato da una particolare ambivalenza consistente nell'essere, da un lato, previsto come rimedio necessario per la risoluzione giuridicamente vincolante di un conflitto e, dall'altro, come momento che, lungi dal risolvere una crisi, ne esalta - al contrario - gli elementi di rigidità e di litigiosità. Uno dei punti più alti di questa ambivalenza è certamente costituito - nelle procedure di separazione giudiziale - dallo stretto legame tra addebitabilità per colpa e assegno di mantenimento, con tutto ciò che a questo consegue nella trattazione della causa.

L'ambivalenza è, però, generale se si considera che le procedure riguardanti la conflittualità familiare sono governate dalle stesse regole di tutte le altre procedure giudiziarie. Questa equiparazione finisce per influenzare in senso necessariamente conflittuale i rapporti di coppia e, più in generale, familiari. A cominciare - stando all'esempio delle procedure di separazione - dagli adempimenti formali del ricorso introduttivo che costringono a banalizzare le ragioni reali della crisi di coppia in una enumerazione di episodi e di fatti ai quali si attribuisce rilevanza causale in un gioco di sterili incolpazioni reciproche. Al contesto conflittuale non resta, naturalmente, estranea la figura dell'avvocato, munito di apposita procura ad litem, che finisce bene o male per diventare uno strumento di amplificazione del conflitto, connotando l'interazione giudiziaria come fortemente belligerante.

Analogamente può dirsi per tutto l'universo simbolico che accompagna le procedure giudiziarie, dove si utilizzano con disinvolta ripetitività le espressioni "una parte/contro un'altra, ricorrente/persistente, vincere/perdere". E tutto ciò non può non alimentare i significati di contesa e di vittoria/sconfitta del procedimento giudiziario. I problemi della coppia - come è stato da tempo ben detto - vengono definiti e tradotti nel contesto giudiziario come controversie e come dispute dove i guadagni dell'uno risultano direttamente proporzionali alle perdite subite dall'altro.

A tutto ciò si possono aggiungere numerose altre considerazioni relative alle difficoltà oggettive di comunicazione tra le parti e il giudice, fonte di frustra-

zioni e di stress, alle prassi, defatigatorie, di trattazione della causa, all'immorale pubblicità delle udienze istruttorie, alla pressoché totale ineseguibilità dei provvedimenti giudiziari, e all'assenza di qualsiasi controllo istituzionale sulle condizioni tanto faticosamente raggiunte.

Tutti fatti ed elementi che contribuiscono a rendere altamente improbabile una composizione giuridica adeguata del conflitto coniugale: in guerra si combatte per vincere e non per trovare un accordo.

L'ambivalenza tocca anche le procedure consensuali. Qui i coniugi accedono alla separazione dopo averne concordato le condizioni. La rigidità del sistema legale sembra avere, quindi, minore possibilità di influenzare in senso conflittuale la crisi coniugale. Si tratta di procedure molto utilizzate nella pratica forense, come dimostrano le statistiche che ne indicano una percentuale molto alta rispetto al totale delle separazioni.

Non ci sono ricerche che indichino con attendibilità quanto la scelta di separarsi consensualmente sia condizionata dalla consapevolezza dei benefici che ne potrebbero derivare. Credo, però, che non sia affatto azzardato ritenere che la scelta - se mai di scelta si possa parlare - di separarsi consensualmente sia largamente influenzata soprattutto dai mali che si intendono evitare, piuttosto che dalla capacità di una consensuale di mediare adeguatamente la conflittualità. Ciò è dimostrato dall'altissimo numero di richieste per la modifica delle condizioni stabilite nella separazione consensuale presentate negli ultimi anni ai giudici: affollamento che è stata la causa principale che ha convinto il legislatore alla revisione delle relative procedure. Né la pratica forense ha finora adottato modalità di elaborazione dell'accordo tra i coniugi diverse da quelle consuete, a cui pragmaticamente e artificialmente fanno più o meno ricorso tutti gli avvocati, attingendo alle personali capacità di negoziazione. Come è noto, si vanno diffondendo anche in Italia centri e strutture di mediazione familiare dove un esperto di relazioni familiari aiuta i coniugi ad affrontare la crisi di coppia in un contesto per quanto possibile collaborativo, in modo da rendere adeguate e stabili nel tempo le principali decisioni, soprattutto in materia di affidamento dei figli. Sarebbe importante che anche gli avvocati si confrontassero in modo collaborativo con queste strutture e questi centri vedendoli come fonte di aiuto.

L'accesso al Tribunale per i minorenni (e il discorso vale anche per il giudice tutelare) offre apparentemente elementi di minor rigidità. Questi organi giudiziari condividono con gli altri alcune delle più evidenti rigidità del sistema legale, ma operano con minori vincoli di procedimento e con maggiore specializzazione.

Qualche accenno può essere fatto anche ai procedimenti con cui viene trattata la conflittualità di coppia.

Una volta presentato il ricorso, le parti compaiono di fronte al giudice; l'incontro produce una reazione analoga ad un'esplosione.

quattro

Il primo sintomo è costituito dal radicalizzarsi delle posizioni. Si è di fronte al giudicare e le parti si adeguano alla dignità e all'importanza del contesto giudiziario. Aumenta lo spirito di litigiosità e, parallelamente, diminuisce la propensione conciliativa. Un ulteriore elemento sintomatico dell'esplosione è costituito dalla tendenza alla definizione anche esplicita di alleanze e coalizioni familiari in cui tutti rimangono coinvolti: le parti, i loro avvocati, i giudici, i consulenti. Infine cresce la pressione complessiva verso il contesto giudiziario per una risposta. Le parti percepiscono di essere in una strada definitiva: il conflitto, o si risolve o diventa distruttivo per le relazioni familiari. Il radicalizzarsi, quindi, delle posizioni, l'esplicitazione di alleanze e coalizioni, la pressione per una risposta costituiscono la miscela esplosiva che il sistema della giustizia si trova ad affrontare.

L'intervento giudiziario tradizionalmente tende a ridurre gli effetti dell'esplosione (decidendo, per esempio, affrettatamente l'affidamento del bambino ad uno dei coniugi), o a minimizzarli (con tempi procedurali di inammissibile lentezza), o, addirittura, ignorarli (come avviene con l'inutile rito del tentativo di conciliazione).

È vero che gli studi di sociologia del diritto ci mettono in guardia dalle semplificazioni. Ci dicono, infatti, che il sistema legale è un complesso meccanismo di aspettative sostanzialmente indifferente rispetto alle variazioni individuali e personali; insomma, il procedimento giudiziario e la struttura dei ruoli che esso prevede, vincolerebbero ogni mossa di chi vi partecipa, non solo attraverso gli atti verbali che vi si compiono, ma attraverso la stessa atmosfera del dibattito: questo effetto vincolante viene rafforzato dal fatto che il linguaggio degli atti processuali non è quello della parte coinvolta, ma del Tribunale e delle leggi. D'altronde, le parti possono operare liberamente solo entro i margini e i limiti stabiliti dai ruoli assunti nel processo.

La conseguenza è che la giustizia sembrerebbe costituire, rispetto alle relazioni familiari, una variabile fissa rigidamente legata a principi, ruoli e regole di belligeranza, che ne condizionano e ne influenzano ogni movimento, rendendo praticabili solo le strategie che si collocano all'interno di tale contesto conflittuale.

Forse non sarà possibile governare compiutamente questa situazione, ma certamente è opportuno tentare di non aggravarla. L'interazione è l'unico atteggiamento capace di non aggravare le conseguenze della conflittualità del contesto giudiziario. Occorre pertanto costruire le linee-guida di una specifica professionalità interattiva, capace di conciliare l'indipendenza della funzione forense e del mandato difensivo con l'obiettivo del pieno rispetto dei diritti di ogni minore coinvolto in un procedimento giudiziario.

È necessario a questo punto tentare di definire meglio in che cosa esattamente consista quel *comportamento interattivo che dovrebbe caratterizzare la professionalità dell'avvocato per la famiglia e per i minori*, e aiutarlo a collocarsi con coerenza nel sistema esaminato. Se, infatti, l'interazione si risolvesse in un generico atteggiamento di maggiore attenzione e di maggiore sensibilità verso il contesto nel quale si opera, ciò potrebbe essere pur sempre compatibile con l'atteggiamento di contrapposizione.

La differenza non mi pare che sia quantitativa (cioè non consiste in una minore contrapposizione). Un paradigma interattivo comporta invece, qualcosa di qualitativamente diverso. Ma che cosa?

Un po' in curiosa sintonia con quanto avviene sul versante della potestà genitoriale, penso che sia possibile costruire una specie di carta dei poteri e dei doveri dell'avvocato che si occupa di diritto di famiglia e minorile, e ritengo che l'interazione consista nell'equilibrio tra i poteri ed i doveri.

Tra i poteri dell'avvocato - come viene oggi anche sottolineato nelle principali riflessioni sulla deontologia professionale forense - desidero indicarne tre. Innanzitutto, il *potere di azione* (o di reazione), cioè il potere di attivare un procedimento, di coinvolgere altri, di influire su una vicenda umana agendo in giudizio; come sappiamo, si tratta di qualcosa che può essere drammaticamente intrusivo e devastante. In secondo luogo, il *potere di transazione*, cioè il potere di mediazione, di persuasione, di orientamento che l'avvocato esercita rispetto al proprio assistito. Infine, il *potere di mantenere i segreti*, che differenzia l'avvocato, per esempio, dal medico (o dal pubblico ufficiale), il quale invece, come sappiamo, non ha questo potere, avendo, invece, il dovere di denuncia e di referto.

Sul fronte dei doveri vedo, in primo luogo, il dovere di competenza, cioè il *dovere di specializzazione*, inteso non solo come dovere di specializzazione giuridica, ma soprattutto di competenza relazionale nei contesti in cui si affrontano le questioni che tratta l'avvocato per la famiglia e per i minori; in secondo luogo, va considerato il *dovere di agire in conformità alla legge*, sul quale non credo necessario dilungarmi; in terzo luogo, il *dovere di garantire*, cioè il dovere di offrire al proprio assistito la strada che lo garantisce di più nel disagio che egli sta vivendo e per il quale ha chiesto l'intervento dell'avvocato. E fin qui si tratta di doveri che, in fondo, l'avvocato condivide anche con il giudice.

Ce ne sono due, però, che lo caratterizzano come avvocato e che il giudice non ha: il *dovere di lealtà verso la parte assistita* e il *dovere di ridefinizione*, cioè il dovere di aiutare il proprio assistito a confrontare continuamente le proprie pretese con il contesto normativo e ordinamentale e, appunto, a rivederle fino a modificarle.

Se immaginiamo i poteri e i doveri distribuiti su due piatti di una bilancia, riterrei di poter affermare che l'interazione è l'atteggiamento dell'avvocato che si realizza nell'equilibrio della bilancia. Se la bilancia pende troppo dalla parte dei poteri, significa che l'avvocato si comporta in modo arbitrario e lesivo dell'interesse del minore e delle relazioni familiari. Se la bilancia pende troppo dalla parte dei doveri vuol dire, invece, che l'avvocato non considera con sufficiente attenzione il significato e il senso del mandato difensivo, e si comporta un po' come se, anziché avvocato, fosse un giudice.

È una strada tutta da approfondire, ma probabilmente l'unica percorribile.

- Ardone, R. e Mazzoni, S.** *La mediazione di conflittualità di coppia in casi di ricorso al Giudice Tutelare.* In: *Il Bambino Incompiuto*, 1, 1991.
- Ardone, R. e Mazzoni, S.** *La mediazione familiare per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio,* Milano, Giuffrè, 1994.
- Ardone, R.** *Evoluzione dei rapporti parentali dopo la separazione: elementi indicatori di benessere-malessere dei minori,* San Marino, XXII Congresso degli Psicologi Italiani, 1991.
- Ardone, R.** *Rappresentazioni familiari,* Roma, Borla, 1990.
- Ardone, R. et al.** *Le credenze della gente comune sulla separazione coniugale: un contributo di ricerca attraverso una scala di atteggiamento.* In: **De Leo, G. e Malagoli Togliatti, M.** (a cura di). *Perizie e consulenze psicologiche sui minori,* Milano, Giuffrè, 1990.
- Associazione per la promozione della Mediazione Familiare** *Carta Europea per la formazione del mediatore.* In: *Famiglia Oggi*, 6, 94, Milano, 1992.
- Badolato, G. et al.** *Motivazioni e criteri di revisione delle modalità di affidamento dei figli nella separazione dei genitori.* In: *Età Evolutiva*, 22, 1990, pp. 83-92.
- Bastard, B. e Cardia Vonèche, L.** *Enfants, parents, separation; des lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite.* In: *Cahier n° 8 de la Fondation de France*, 1994.
- Bastard, B. e Cardia Vonèche, L.** *Le divorce autrement: la médiation familiale,* Parigi, Syros Alternatives, 1990.
- Bernardini, I.** *Finché vita non ci separi,* Milano, Rizzoli, 1995.
- Bernardini, I.** *I bambini e la mediazione familiare.* In: **Ardone, R. e Mazzoni, S.** *op. cit.*, 1994, pp. 247-250.
- Bissacco, D. e Dallanegra, P.** *Spazio Neutro: restare figli di entrambi,* Politiche sociali e servizi 1, Milano, Vita e Pensiero, 1997.
- Bissacco, D. e Dallanegra, P.** *I servizi per l'esercizio del diritto di visita,* Politiche sociali e servizi 2, Milano, Vita e Pensiero, 1997.
- Bohannon, P.** *The six stattons of divorce.* In: **Lasswell, M.E.** (a cura di), *Love, Marriage and Family: A developmental approach,* Illinois, Scott, Foresman and Company, 1973.
- Boringheri, I.** *Qualità e limiti del mediatore.* In: *Famiglia Oggi*, 6, Milano, 1994.
- Boszormenyi Naggy, I.** *Invisible Loyalties,* New York, Harper And Row, 1967.
- Bowen, M.** *Dalla famiglia all'individuo,* Roma, Astrolabio, 1979.
- Bowlby, J.** *Una base sicura,* Milano, Raffaello Cortina, 1989.
- Buzzi, I. e Quadrio, A.** *Il valore sociale del consenso come premessa alla mediazione.* In: *Contributi del Dipartimento di Psicologia*, 6, I.S.V., Milano, 1992.
- Buzzi, I.** *La sindrome di alienazione genitoriale.* In: **Cigoli V. et al.** *Separazione, divorzio e affidamento dei figli,* Milano, Giuffrè, 1997, pp. 177-187.

- Buzzi, I.** *Storia e prospettive della mediazione familiare*. In: **Quadrio Aristarchi, A. e Venini, L.** (a cura di), *op. cit.*, 1992.
- Campbell, T.W.** *Psychotherapy with children of divorce: the pitfalls of triangulated relationships*. In: *Psychotherapy*, 29, 4, 1992, pp. 646-652.
- Carli, L.** *Attaccamento e rapporti di coppia*, Milano, Raffaello Cortina, 1995.
- Chandler, D.B. e Chandler, S.M.** *Mediating the end of love*. In: *Journal of Social Work and Human Sexuality*, 5, 2, 1987, pp.123-136.
- Cigoli, V. et al.** *Il legame disperante, Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Milano, Raffaello Cortina, 1988.
- Cigoli, V. et al.** *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Milano, Giuffrè, 1983.
- Cirillo, S.** (a cura di), *Il cambiamento nei contesti non terapeutici*, Milano, Raffaello Cortina, 1990.
- Cirillo, S. e Di Blasio, P.** *La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia*, Milano, Raffaello Cortina, 1989.
- Clawar, S.S. e Rivlin, B.V.** *Children held hostage: dealing with programmed and brainwashed children*, Chicago, American Bar Association, 1991.
- Cliquet, R.** *L'avenir de la population en Europe*. In: *Etudes demographiques*, 26, Strasbourg, Conseil de Europe, 1993.
- Coogler, O.J.** *Structured Mediation in Divorce Settlement*, Lexington Mass, 1978.
- Coppola De Vanna, A.** *La separazione coniugale e i suoi sistemi*. In: *Minori Giustizia*, 2, 1993, p. 80.
- Cusinato, M.** *Psicologia delle relazioni familiari*, Bologna, Il Mulino, 1988.
- Dallanegra, P. et al.** *Un luogo protetto per il riavvicinamento tra minori e adulti in situazioni conflittuali*. In: *Il Bambino Incompiuto*, 5, 1995.
- De Leo, G. e Malagoli Togliatti, M.** *La perizia psicologica in età evolutiva*, Milano, Giuffrè, 1990.
- Del Conte, L. e Dell'Antonio A.** *Competenze del G.T. ai sensi dell'art. 337 C.C.: problemi giuridici e psicologici nel contesto esperienziale*. In: *Dir. Fam. Pers.*, PT. II, 1984, pp. 773-810.
- Dell'Antonio, A.** *Il bambino conteso: il disagio infantile nella conflittualità dei genitori separati*, Milano, Giuffrè, 1983.
- Dell'Antonio, A.** *L'intervento psicologico nei procedimenti per la salvaguardia dei minori*. In: *Il Bambino Incompiuto*, 1, 1986, pp. 55-64.
- Dell'Antonio, A.** *Motivi di deterioramento del rapporto con il genitore non affidatario nelle separazioni coniugali "problematiche"*. In: *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, 5, 55, 1988.
- Dell'Antonio, A.** *La consulenza psicologica per la tutela dei minori*, Roma, NIS, 1989.
- Dell'Antonio A.** *Il genitore acquisito*. In: *Il Bambino incompiuto*, 2, 1989, pp. 101-109.
- Dell'Antonio A., Tanbelli R., D'Agostino V.** *Percezione di sé e degli altri in nuclei divisi a alto grado di conflittualità*. In: *Riv. Psic.Clinica* 3, 1989, pp. 199-212.

- Dell'Antonio, A. *Ascoltare il minore*, Milano, Giuffrè, 1990.
- Dell'Antonio, A. e Vincenzi Amato, D. (a cura di). *L'affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali*, Milano, Giuffrè, 1992.
- Dolto, F. *Quando i genitori si separano*, Milano, Mondadori, 1991.
- Donati, P.P. *La famiglia nella società relazionale. Nuove reti e nuove regole*, Milano, Franco Angeli, 1988.
- Donati, P.P. (a cura di), *Quarto rapporto CISF sulla famiglia in Italia*, Torino, Ed. San Paolo, 1995.
- Donatiello, G. *L'osservazione diretta e partecipe in contesto istituzionale*, Roma, Borla, 1994.
- Drapkin, R. e Bienefeld, F. *The power of including children in custody mediation*. In: *Journal of divorce*, 8, 3-4, 1985, pp. 63-95.
- Fincham, F.D. et al., *Conflict in Close Relationship: The Role of Interpersonal Phenomena*. In: *Folkes, V.S.* (a cura di), *Attribution Theory: Applications to Achievement, Mental Health, and Interpersonal Conflict*, 9, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1990, pp. 161-183.
- Fragasso, V. *L'altra faccia della disgregazione coniugale: i figli "divisi"*. In: *Quadrio Aristarchi A., Venini L.* (a cura di), *op. cit.*, 1992.
- Framo, I. *Un approccio intergenerazionale alla terapia di coppia*. In: *Andolfi, M. et al.*, *La coppia in crisi*, Roma, ITE, 1988.
- Francescato, D. *Figli sereni di amori smarriti: ragazzi e adulti dopo la separazione*, Milano, Mondadori, 1994.
- Gardner, R.A. *Family Evaluation in Child Custody Mediation, Arbitration, and Litigation*, Cresskill, NJ, Creative Therapeutics, 1989.
- Gardner, R.A. *Recent trends in divorce and custody litigation*. In: *Academy Forum*, 29, 2, 1985, pp. 3-7.
- Gardner, R.A. *The Parental Alienation Syndrome and the Differentiation Between Fabricated and Genuine Child Sexual Abuse*, Cresskill, NJ., Creative Therapeutics, 1987.
- Gardner, R.A. *The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals*, Cresskill, NJ., Creative Therapeutics, 1992.
- Gasparini, M. *Riorganizzare la speranza di un incontro possibile: Il ruolo dell'osservazione diretta e partecipe nello Spazio Neutro*. In: *Il Bambino Incompiuto*, 5, Roma, 1995.
- Ghezzi, D. e Vadilonga F. *La tutela del minore*, Milano, Raffaello Cortina, 1996.
- Giannotti, H.A. e Bucci, S. *Dinamiche della coppia nella separazione e psicopatologia dei figli*. In: *Età Evolutiva*, 22, 1985, pp. 102-108.
- Giuliani, C. et al. *Crisi di coppia e separazione coniugale: effetti e forme di aiuto*, Milano, Vita e pensiero, 1992.
- Gius, E. e Zamperini, A. *La relazione di coppia: percezione di causalità e attribuzione di responsabilità*, Milano, Franco Angeli, 1995.

- Grebe, S. C.** *La mediazione strutturata: un modello integrato per una mediazione globale nei casi di separazione e divorzio.* In: **Ardone, R. e Mazzoni, S.** *op. cit.*, 1994, pp. 166-193.
- Grechez, J.** *Le droit d'accéder à ses deux parents: le point de rencontre AFCCC en Aquitaine et leurs ripercussions inattendues.* In: *Dialogue*, 115, 1992.
- Greene, F.** *Litigating child custody with religious cults.* In: *Cultic Studies Journal*, 6, 1, 1989, pp. 69-74.
- Grimaldi, S.** *Prospettive di superamento di ottiche settoriali.* In: **Malagoli Togliatti, M.** *op. cit.*, 1988.
- Gulotta, G. e Cossa, P.** *La mediazione; cultura giuridica e cultura psicologica*, Milano, Giuffrè, 1994.
- Gulotta, G. e Santi, G.**, *Dal conflitto al consenso*, Milano, Giuffrè, 1989.
- Gulotta, G.** *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 1973.
- Gulotta, G.** *La violenza psicologica sui minori.* In: **Palmieri E.** (a cura di), *La tutela dei diritti dei minori nell'ordinamento interno e nell'ordinamento internazionale. Il profilo della violenza*, 1, Centro Studi C. Beccaria, Taormina, MDB Editrice, 1989, pp. 41-47.
- Gulotta, G.** *La scienza della vita quotidiana*, Milano, Giuffrè, 1995.
- Haller, H.** *L'identità educativa: i criteri e i metodi di valutazione.* In: **Quadrio Aristarchi, A. e Venini, L.** *op. cit.*, 1992.
- Harvey, J.H. et al.** *Attributions, Accounts and Close Relationships*, New York, Springer-Verlag, 1992.
- Haynes, I. e Buzzi, I.** *Introduzione alla mediazione familiare*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Haynes, I.M.** *Divorce Mediator: a practical guide for therapists and counsellors*, New York, Springer Publishing Co., 1981.
- Irving, H.** *Including children in mediation: consideration for mediator.* In: *Family Therapy Collection*, 12, 1985, pp. 94-107.
- Irving, H. e Benjamin, M.** *Mediazione familiare e terapeutica: processi ecosistemici e collegamento tra premediazione e negoziazione.* In: **Ardone, R. e Mazzoni, S.** *op. cit.*, 1994, pp. 194-224.
- Johnson, J. R. e Roseby, V.** *In the Name of the Child: A Developmental Approach to Understanding and Helping Children of Conflicted and Violent Divorce*, New York, Free Press, 1997.
- Kaslow, F.** *Divorce mediation and emotional impact on the couples and their children.* In: *American Journal of Family Therapy*, 132, 3, 1984, pp. 58-66.
- Kempe, R. S. e Kempe C.H.** *Child Abuse*, London, Fontana Open Books, 1978.
- Lund, M.** *A therapist's view of parental alienation syndrome.* In: *Family and Conciliation Courts Review*, 33, 3, 1995, pp. 308-316.
- Malagoli Togliatti, M.** *La consulenza psicologica nei procedimenti di separazione e divorzio.* In: **De Leo, G. e Malagoli Togliatti, M.** (a cura di), *La perizia psicologica in età evolutiva*, Milano, Giuffrè, 1990.

- Malagoli Togliatti, M.** *Disagio mentale e validità genitoriale*, Roma, Bulzoni, 1988.
- Malagoli Togliatti, M.** *Le consulenze tecniche e i criteri seguiti dai giudici nei processi di separazione giudiziale*. In: **Dell'Antonio, A. e Vincenzi Amato, D.** (a cura di), *op. cit.*, 1992.
- Malagoli Togliatti, M.** *Individuazione e attaccamento nella separazione coniugale*. In: **Ardone, R. e Mazzoni, S.** *op. cit.*, 1994.
- Malagoli Togliatti, M.** *Tecniche di mediazione dei conflitti nell'ambito della famiglia*. In: ADM, *La violenza domestica: un fenomeno sommerso*, Milano, Franco Angeli, 1995.
- Malagoli Togliatti, M.** *La mediazione familiare e altri metodi di aiuto alle coppie in crisi*. In: *Servizi Sociali*, 5/6, Padova, Fondazione Zancan, 1996, pp. 97-112.
- Malagoli Togliatti, M. e Ardone, R.** *Separazioni coniugali e figli adolescenti*. In: **Scabini, E. e Donati, P.** (a cura di), *Famiglie in difficoltà tra crisi e risorse*. In: *Studi Interdisciplinari sulla Famiglia*, 11, Milano, Vita e Pensiero, 1992.
- Malagoli Togliatti, M. e Ardone, R.** *Adolescenti e genitori. Una relazione affettiva tra potenzialità e rischi*, Roma, NIS, 1993.
- Malagoli Togliatti M. e Consegnati M. R.** *Tutela dei minori in relazione agli interventi sulla famiglia*. In: *Acta Psicologica*, Il giornale degli Psicologi, 1, 1994, pp. 6-14.
- Malagoli Togliatti M. e Cotugno A.** *Psicodinamica delle relazioni familiari*, Bologna, Il Mulino, 1996.
- Malagoli Togliatti M. e Montinari G.** (a cura di), *Famiglie divise*, Milano, Franco Angeli, 1995.
- Malagoli Togliatti M. e Rocchietta Tofani L.** *Famiglie multiproblematiche*, Roma, NIS, 1987.
- Marcazzan G.** *Il compito di vigilanza*. In: *Minori Giustizia*, 4, 1993, p. 71.
- Marzotto C.** *Esperienze e Modelli Organizzativi di Mediazione Familiare*. In: **Ardone, R. e Mazzoni, S.** *op. cit.*, 1994, pp. 143-165.
- Mazzoni S.** *Le famiglie ricostituite: considerazioni generali e proposte di intervento*. In: **Malagoli Togliatti M. e Montinari G.** (a cura di), *op. cit.*, 1995.
- Minuchin S.** *Families of the slums: an exploration of their structure and treatment*, New York, Basic Books, 1967.
- Montecchi F.** (a cura di), *Rilevamento prevenzione e trattamento dell'abuso all'infanzia*, Roma, Borla, 1991.
- Montecchi F.** *Gli abusi all'infanzia. Dalla ricerca all'intervento clinico*, Roma, NIS, 1994.
- Nebiolo R.** *La relazione interrotta fra un genitore e il figlio*. In: *Minori Giustizia*, 1, 1995, p. 17.
- Nisbett R. e Ross L.** *L'inferenza umana*, Bologna, Il Mulino, 1989.
- Parsons T. e Bales R.** (1955), *Famiglia e socializzazione*, Milano, Mondadori, 1974.
- Pinna A.** *La tutela del minore nella separazione e nel divorzio un possibile ruolo dell'Ente locale*. In: *Minori Giustizia*, 2, 1993, p. 92.

- Pocar V. e Ronfani R. *Forme delle famiglia, forme del diritto*, Milano, F. Angeli, 1991.
- Protetti E. e Protetti M.T. *La consulenza tecnica nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 1985.
- Quadrio A. e De Leo G. *Manuale di Psicologia Giuridica*, Milano, LED, 1995.
- Quadrio Aristarchi A. e Venini L. (a cura di), *Genitori e figli nelle famiglie in crisi*, Milano, Giuffrè, 1992.
- Rand D. C. *The spectrum of parental alienation syndrome (part I)*. In: *American Journal of Forensic Psychology*, 15, 3, 1997, pp. 23-52.
- Rand D. C. *The spectrum of parental alienation syndrome (part II)*, In: *American Journal of Forensic Psychology*, 15, 4, 1997, pp. 39-92.
- Ronfani P. *Nuovi modelli di regolazione del conflitto tra i coniugi. La mediazione nella separazione e nel divorzio*. In: *Sociologia del Diritto*, 3, 1989, pp. 85-139.
- Sacchi C. e Venini L. *Affidamento dei figli e stereotipi culturali*. In: **Quadrio Aristarchi A. e Venini L.** (a cura di), *op. cit.*, 1992.
- Saposnek D. *Mediating child custody disputes*, San Francisco, Jossey Bass Publishers, 1983.
- Saraceno C. e Pradi P. *I figli contesi, L'affidamento dei minori nella procedura di separazione*, Milano, Unicopli, 1991.
- Scabini E. e Donati P. (a cura di), *Famiglie in difficoltà tra crisi e risorse, studi interdisciplinari sulla famiglia*, 11, Milano, Vita e Pensiero, 1992.
- Serra C. *Separazione, divorzio, affidamento*, Roma, Psicologia, 1991.
- SIMeF *Documento di Fondazione della Società Italiana di Mediazione Familiare*, 1994.
- Singer M. T. e Lalich J. *Cults in Our Midst*, San Francisco, Jossey-Bass Pub, 1995.
- Stern D. *La costellazione materna*, Torino, Boringhieri, 1995.
- Vecchiato T. *Famiglia e servizi nella comunità locale*. In: **Di Gennaro G. et al.** (a cura di), *Per una politica familiare in Italia*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1994.
- Vecchiato T. *La mediazione familiare in altri paesi*. In: *Servizi Sociali*, 5/6, Padova, Fondazione Zancan, 1996, pp. 127-139.
- Vecchiato T. e Villa F. (a cura di), *Etica e servizio sociale*, Milano, Vita e Pensiero, 1995.
- Wakefield H. e Underwager R. *Personality characteristics of parents making false accusations of sexual abuse in custody disputes*. In: *Issues in child abuse accusations*, 2, 3, 1990, pp. 121-136.
- Wallerstein I.S. *Children of divorce*. In: *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 24, 5, 1985.
- Willi J. *La collusione di coppia*, Milano, Franco Angeli, 1993.
- Zampino De Vincenti F. *Il rifiuto del bambino all'incontro con il genitore non affidatario*. In: *Minori Giustizia*, 1, 1995, pp. 26.

Dossier
monografico

FIGLI DI FAMIGLIE SEPARATE E RICOSTITUITE

DOCUMENTAZIONE

4
quattro

La selezione di dati proposta nelle tavole statistiche di questo quarto numero del periodico "Pianeta Infanzia", mira a fornire un quadro quantitativo, quanto più esauriente, sul fenomeno dell'affido dei minori nelle separazioni e nei divorzi.

La fase di costruzione delle tavole statistiche è stata preceduta da una ricognizione e verifica dei materiali pubblicati sull'argomento dalle fonti ufficiali di statistica italiane; i dati elementari sull'affidamento dei minori nelle separazioni e nei divorzi sono tratti, per intero, da pubblicazioni a cura dell'ISTAT.

Al fine di favorire una riflessione critica sulla informazione statistica presentata, le tavole prevedono serie almeno triennali di dati - per delineare le tendenze temporali dei fenomeni -, sono corredate da batterie di indicatori - per agevolare la lettura ed indicare aspetti altrimenti difficilmente individuabili - ed inoltre ponendo l'accento sulla condizione del minore non mancano di fornire dati di contorno per meglio inquadrare il contesto in cui il minore agisce.



Indice delle tavole

Tavola 1	Separazioni e divorzi per regione di residenza dei coniugi
Tavola 2	Separazioni e divorzi in totale e con figli affidati (anni 1989-1996)
Tavola 3	Figli affidati nelle separazioni e nei divorzi per tipo di affidamento (anni 1989-1996)
Tavola 4	Separazioni personali secondo l'anno di matrimonio e i figli affidati (anno 1996)
Tavola 5	Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio secondo l'anno e i figli affidati (anno 1996)
Tavola 6	Figli affidati nelle separazioni in cui i coniugi avevano 1, 2, 3, 4 o più figli minorenni (anni 1987-1996)
Tavola 7	Figli affidati nelle separazioni personali secondo il numero dei figli minori, per età (anno 1996)
Tavola 8	Figli affidati negli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio i cui coniugi avevano 1, 2, 3, 4, o più figli minorenni (anni 1987-1996)
Tavola 9	Figli affidati in scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio secondo il numero dei figli minori, per età (anno 1996)
Tavola 10	Figli affidati nelle separazioni e nei divorzi per tipo di affidamento ed età, ed indicatori
Tavola 11	Figli affidati nei divorzi per tipo di affidamento ed età, e indicatori

Tavola 1 - Separazioni e divorzi per regione di residenza dei coniugi

77

Anni Regioni	SEPARAZIONI		separ. per 100 matrim.(*)	DIVORZI		divorzi per 100 matrim.(*)
	spose	sposi		spose	sposi	
1994	51.445	51.445	17,6	27.510	27.510	9,4
1995	52.323	52.323	18,0	27.038	27.038	9,3
1996	57.538	57.538	21,1	32.717	32.717	12,0
1996 - PER REGIONE						
Piemonte	5.936	5.944	30,1	3.820	3.748	19,1
Valle d'Aosta	194	199	36,8	139	141	26,2
Lombardia	10.725	10.710	27,9	6.033	6.012	15,7
Trentino-Alto Adige	955	945	20,7	601	616	13,3
Veneto	4.556	4.541	20,9	2.501	2.512	11,5
Friuli-Venezia Giulia	1.494	1.491	29,1	922	929	18,0
Liguria	2.867	2.843	39,9	1.551	1.524	21,5
Emilia-Romagna	4.764	4.742	29,7	3.153	3.117	19,6
Toscana	4.349	4.317	26,9	2.389	2.370	14,8
Umbria	793	804	20,8	423	434	11,2
Marche	1.020	1.025	16,3	555	573	9,0
Lazio	6.118	6.117	25,6	4.069	4.106	17,1
Abruzzo	1.077	1.096	21,0	422	439	8,3
Molise	143	146	10,2	60	52	3,9
Campania	3.807	3.787	11,4	1.516	1.514	4,5
Puglia	2.800	2.798	12,6	1.272	1.276	5,7
Basilicata	265	269	9,5	156	154	5,5
Calabria	916	912	9,2	425	453	4,4
Sicilia	3.298	3.298	12,6	1.563	1.582	6,0
Sardegna	1.229	1.225	16,2	541	563	7,3
ITALIA	57.306	57.209	21,0	32.111	32.115	11,8
Esteri	232	329		606	602	
TOTALE	57.538	57.538	21,1	32.717	32.717	12,0

(*) i dati relativi ai matrimoni del 1996 utilizzati nell'elaborazione sono provvisori

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavole 4.5 e 4.20. Anno 1994. Annuari, edizione 1996
 Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavole 4.5 e 4.20. Anno 1995. Annuari, edizione 1997
 Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavole 4.5 e 4.20. Anno 1996. Annuari, edizione 1998
 Istat, Annuario statistico italiano. Anno 1997, edizione 1998

Tavola 2 - Separazioni e divorzi in totale e con figli affidati (anni 1989-1996)

Anni	SEPARAZIONI			DIVORZI		
	totale	di cui con figli affidati		totale	di cui con figli affidati	
		v.a.	%		v.a.	%
1989	42.640	24.065	56,4	30.314	13.176	43,5
1990	44.018	24.678	56,1	27.682	11.499	41,5
1991	44.920	24.369	54,3	27.350	9.427	34,5
1992	45.754	23.794	52,0	25.997	9.988	38,4
1993	48.198	24.323	50,5	23.863	8.755	36,7
1994	51.445	25.636	49,8	27.510	8.916	32,4
1995	52.323	27.290	52,2	27.038	9.637	35,6
1996	57.538	29.448	51,2	32.717	11.178	34,2

Fonte: Istat, Matrimoni, separazioni e divorzi, tavola 1.6. Anno 1995. Annuari, edizione 1997
 Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavole 4.13 e 4.30. Anno 1996. Annuari, edizione 1998

Tavola 3 - Figli affidati nelle separazioni e nei divorzi per tipo di affidamento (anni 1989-1996)

Anni	NELLE SEPARAZIONI					NEI DIVORZI				
	al padre	alla madre	alternativam. al padre e alla madre	ad altri	totale	al padre	alla madre	alternativam. al padre e alla madre	ad altri	totale
VALORI ASSOLUTI										
1987	2.378	27.368	142	122	30.010	1.479	11.873	74	98	13.524
1988	2.302	27.279	194	128	29.903	1.632	14.785	76	78	16.571
1989	2.591	31.892	341	123	34.947	1.522	15.417	121	69	17.129
1990	2.368	32.495	319	135	35.317	1.327	13.325	116	53	14.821
1991	2.260	31.958	319	130	34.667	904	10.905	83	63	11.955
1992	2.440	30.101	528	173	33.242	1.006	11.414	103	65	12.588
1993	2.093	30.849	462	291	33.695	942	9.867	138	66	11.013
1994	2.291	33.146	416	139	35.992	954	9.971	92	87	11.104
1995	2.038	35.982	586	173	38.779	915	11.038	202	64	12.219
1996	2.303	38.326	803	165	41.597	1.033	12.623	263	98	14.017
VALORI PERCENTUALI										
1987	7,9	91,2	0,5	0,4	100,0	10,9	87,8	0,5	0,7	100,0
1988	7,7	91,2	0,6	0,4	100,0	9,8	89,2	0,5	0,5	100,0
1989	7,4	91,3	1,0	0,3	100,0	8,9	90,0	0,7	0,4	100,0
1990	6,7	92,0	0,9	0,4	100,0	8,9	89,9	0,8	0,4	100,0
1991	6,5	92,2	0,9	0,4	100,0	7,6	91,2	0,7	0,5	100,0
1992	7,3	90,6	1,6	0,5	100,0	8,0	90,7	0,8	0,5	100,0
1993	6,2	91,5	1,4	0,9	100,0	8,6	89,6	1,2	0,6	100,0
1994	6,4	92,1	1,1	0,4	100,0	8,6	89,8	0,8	0,8	100,0
1995	5,3	92,8	1,5	0,4	100,0	7,5	90,3	1,7	0,5	100,0
1996	5,5	92,1	1,9	0,4	100,0	7,4	90,1	1,9	0,7	100,0

Fonte: Istat, I minorenni e la giustizia ed altri aspetti della condizione minorile, prospetto 2 e 4. Anni 1987-92. Note e relazioni n.3, edizione 1994.

Istat, Matrimoni, separazioni e divorzi, tavola 1.8. Anno 1993. Annuario n.6, edizione 1995.

Istat, Matrimoni, separazioni e divorzi, tavola 1.8. Anno 1994. Annuari, edizione 1996.

Istat, Matrimoni, separazioni e divorzi, tavola 1.8. Anno 1995. Annuari, edizione 1997.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavole 4.15 e 4.32. Anno 1996. Annuari, edizione 1998.

Tavola 4 - Separazioni personali secondo l'anno di matrimonio e i figli affidati (anno 1996)

Anno di matrimonio	SEPARAZIONI			NUMERO DI FIGLI			
	totale	di cui con figli affidati		totale	di cui figli affidati	figli affidati a separazione con figli affidati	figli affidati a separazione
		v.a.	%				
1996	295	118	40,0	158	158		
1995	1.091	216	19,8	274	274	1,27	0,25
1994	2.186	447	20,4	482	482	1,08	0,22
1993	2.813	834	29,6	897	897	1,08	0,32
1992	3.254	1.163	35,7	1.308	1.308	1,12	0,40
1991	3.355	1.444	43,0	1.633	1.633	1,13	0,49
1990	3.244	1.625	50,1	1.944	1.944	1,20	0,60
1989	2.981	1.750	58,7	2.156	2.156	1,23	0,72
1988	2.782	1.715	61,6	2.272	2.272	1,32	0,82
1987	2.583	1.725	66,8	2.391	2.391	1,39	0,93
1986	2.210	1.551	70,2	2.208	2.208	1,42	1,00
1985	2.150	1.555	72,3	2.331	2.331	1,50	1,08
1984	1.969	1.495	75,9	2.438	2.296	1,54	1,17
1983	1.912	1.419	74,2	2.375	2.220	1,56	1,16
1982	1.884	1.483	78,7	2.571	2.425	1,64	1,29
1981	1.696	1.364	80,4	2.402	2.253	1,65	1,33
1980	1.738	1.425	82,0	2.559	2.398	1,68	1,38
1979	1.610	1.337	83,0	2.523	2.290	1,71	1,42
1978	1.564	1.281	81,9	2.541	2.221	1,73	1,42
1977	1.450	1.106	76,3	2.323	1.779	1,61	1,23
1976	1.333	861	64,6	2.103	1.231	1,43	0,92
1975	1.415	821	58,0	2.295	1.085	1,32	0,77
1974	1.386	703	50,7	2.229	881	1,25	0,64
1973	1.334	538	40,3	2.166	670	1,25	0,50
1972	1.134	401	35,4	1.867	477	1,19	0,42
1971	963	272	28,2	1.604	323	1,19	0,34
1970	932	222	23,8	1.643	250	1,13	0,27
1969	853	180	21,1	1.542	212	1,18	0,25
1968	688	101	14,7	1.217	119	1,18	0,17
1967	619	70	11,3	1.088	79	1,13	0,13
1966	581	53	9,1	1.015	62	1,17	0,11
1965	542	49	9,0	920	52	1,06	0,10
1964	475	30	6,3	836	34	1,13	0,07
1963	418	26	6,2	804	32	1,23	0,08
1962	334	17	5,1	652	19	1,12	0,06
1961	279	15	5,4	500	20	1,33	0,07
1960	257	9	3,5	502	10	1,11	0,04
1959	212	10	4,7	415	14	1,40	0,07
1958	186	9	4,8	356	15	1,67	0,08
1957	139	4	2,9	246	5	1,25	0,04
1956	118	8	6,8	215	14	1,75	0,12
1955	97	3	3,1	174	5	1,67	0,05
1954	89	2	2,2	160	5	2,50	0,06
1953	78	4	5,1	140	4	1,00	0,05
1952	65	4	6,2	113	8	2,00	0,12
1951	48	8	16,7	82	14	1,75	0,29
1950	45	2	4,4	72	2	1,00	0,04
Prima del 1950	151	13	8,6	257	19	1,46	0,13
Totale	57.538	29.488	51,2	62.999	41.597	1,41	0,72

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.13. Anno 1996, edizione 1998

Tavola 5 - Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio secondo l'anno e i figli affidati (anno 1996)

Anno di matrimonio	SCIOGLIMENTI E CESSAZIONI di cui con figli affidati			NUMERO DI FIGLI			
	totale	v.a.	%	totale	di cui figli affidati	figli affidati a separazione con figli affidati	figli affidati a separazione
1993	16	4	25,0	6	6	1,50	0,38
1992	232	23	9,9	29	29	1,26	0,13
1991	865	120	13,9	130	130	1,08	0,15
1990	1.389	216	15,6	232	232	1,07	0,17
1989	1.746	348	19,9	374	374	1,07	0,21
1988	1.806	518	28,7	558	558	1,08	0,31
1987	1.706	595	34,9	679	679	1,14	0,40
1986	1.546	620	40,1	706	706	1,14	0,46
1985	1.508	735	48,7	871	870	1,18	0,58
1984	1.401	744	53,1	970	896	1,20	0,64
1983	1.482	802	54,1	1.132	1.004	1,25	0,68
1982	1.445	861	59,6	1.239	1.130	1,31	0,78
1981	1.304	805	61,7	1.205	1.066	1,32	0,82
1980	1.191	768	68,6	1.212	1.088	1,42	0,97
1979	1.119	734	69,7	1.187	1.062	1,45	1,01
1978	1.053	660	62,0	1.163	938	1,42	0,88
1977	1.064	611	60,2	1.125	823	1,35	0,81
1976	1.015	453	43,9	1.150	587	1,30	0,57
1975	1.032	398	38,2	1.208	489	1,23	0,47
1974	1.042	311	33,3	1.279	372	1,20	0,40
1973	935	211	22,4	1.048	246	1,17	0,26
1972	943	168	22,4	1.156	198	1,18	0,26
1971	749	110	14,5	883	128	1,16	0,17
1970	758	83	12,0	984	92	1,11	0,13
1969	690	74	12,4	924	83	1,12	0,14
1968	598	49	9,4	758	53	1,08	0,10
1967	524	28	6,0	758	31	1,11	0,07
1966	469	20	4,7	658	22	1,10	0,05
1965	427	23	5,8	620	24	1,04	0,06
1964	395	13	3,6	622	15	1,15	0,04
1963	363	11	3,6	505	14	1,27	0,05
1962	305	10	3,8	416	11	1,10	0,04
1961	262	9	3,8	375	9	1,00	0,04
1960	235	9	5,0	338	10	1,11	0,06
1959	180	1	0,7	297	1	1,00	0,01
1958	152	10	8,1	239	15	1,50	0,12
1957	123	2	1,9	181	2	1,00	0,02
1956	108	1	0,9	155	1	1,00	0,01
1955	109	0	0,0	133	0	-	0,00
1954	69	3	7,0	108	3	1,00	0,07
1953	43	2	4,8	56	2	1,00	0,05
1952	42	2	6,1	52	2	1,00	0,06
1951	33	2	0,0	58	3	0,00	0,00
1950	51	1	0,0	74	1	0,00	0,00
Prima del 1950	192	10	0,0	271	12	0,00	0,00
Totale	32.717	11.178	34,2	28.124	14.017	1,25	0,43

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.30. Anno 1996, edizione 1998

Tavola 6 - Figli affidati nelle separazioni in cui i coniugi avevano 1, 2, 3, 4 o più figli minorenni (anni 1987-1996)

81

Età dei figli affidati	FIGLI AFFIDATI (a)				totale
	1 figlio	2 figli	3 figli	4 o più figli	
ANNO 1987					
0-2	1.372	497	110	33	2.012
3-4	1.871	977	184	53	3.085
5-9	4.242	3.887	859	221	9.209
10-14	3.193	4.784	1.346	400	9.723
15-17	2.324	2.573	792	292	5.981
Totale figli affidati	13.002	12.718	3.291	999	30.010
Separazioni	13.002	6.359	1.097	237	20.695
ANNO 1994					
0-2	2.970	1.506	243	60	4.779
3-4	2.734	1.966	322	71	5.093
5-9	4.911	5.732	1.025	218	11.886
10-14	4.093	5.044	1.065	247	10.449
15-17	1.910	1.498	306	71	3.785
Totale figli affidati	16.618	15.746	2.961	667	35.992
Separazioni	16.618	7.873	987	158	25.636
ANNO 1995					
0-2	2.821	1.542	314	81	4.758
3-4	2.989	1.998	315	67	5.369
5-9	5.135	6.073	1.195	225	12.628
10-14	3.932	5.261	1.215	293	10.701
15-17	2.518	2.168	516	121	5.323
Totale figli affidati	17.395	17.042	3.555	787	38.779
Separazioni	17.395	8.521	1.185	189	27.290
ANNO 1996					
0-2	3.090	1.542	305	64	5.001
3-4	3.298	2.109	364	68	5.839
5-9	5.675	6.546	1.288	217	13.726
10-14	4.457	5.668	1.358	274	11.757
15-17	2.520	2.113	531	110	5.274
Totale figli affidati	19.040	17.978	3.846	733	41.597
Separazioni	19.040	8.989	1.282	177	29.488

(a) Sono compresi i figli legittimi (nati dall'attuale matrimonio o da un matrimonio precedente) e quelli legittimati o adottivi

Fonte: Istat, I minorenni e la giustizia ed altri aspetti della condizione minorile, prospetto 3.1. Anni 1987-92.

Note e relazioni n.3, edizione 1994

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.13. Anno 1994. Annuari, edizione 1996.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.14. Anno 1995. Annuari, edizione 1997.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.14. Anno 1996. Annuari, edizione 1998.

Tavola 7 - Figli affidati nelle separazioni personali secondo il numero dei figli minori, per età (anno 1996)

Età dei figli affidati	In separazioni con un figlio minore	In separazioni con due figli minori	In separazioni con tre figli minori	In separazioni con 4 o più figli minori	TOTALE	
					v.a	%
Meno di 1 anno	640	349	92	17	1.098	2,64
1	1.035	475	95	27	1.632	3,92
2	1.415	718	118	20	2.271	5,46
3	1.646	967	176	31	2.820	6,78
4	1.652	1.142	188	37	3.019	7,26
5	1.433	1.297	223	42	2.995	7,20
6	1.279	1.306	253	42	2.880	6,92
7	1.113	1.427	233	45	2.818	6,77
8	975	1.218	268	46	2.507	6,03
9	875	1.298	311	42	2.526	6,07
10	891	1.290	278	47	2.506	6,02
11	852	1.157	263	60	2.332	5,61
12	841	1.146	308	58	2.353	5,66
13	893	1.091	248	57	2.289	5,50
14	980	984	261	52	2.277	5,47
15	973	845	231	46	2.095	5,04
16	991	796	190	47	2.024	4,87
17	556	472	110	17	1.155	2,78
Totale figli affidati	19.040	17.978	3.846	733	41.597	100,00
in % sul totale figli affidati	45,77	43,22	9,25	1,76	100,00	
Totale separazioni con figli affidati	19.040	8.989	1.282	177	29.488	
in % sul tot. sep. con figli affidati	64,57	30,48	4,35	0,60	100,00	

Nota: L'età media dei figli affidati in separazioni personali è pari a 8,8 anni.

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.14. Anno 1996. Annuari, edizione 1998.

Tavola 8 - Figli affidati negli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio i cui coniugi avevano 1, 2, 3, 4, o più figli minorenni (anni 1987-1996)

Età dei figli affidati	FIGLI AFFIDATI (a)				totale
	1 figlio	2 figli	3 figli	4 o più figli	
ANNO 1987					
0-2	4	6	1	-	11
3-4	32	18	4	-	54
5-9	1.877	655	85	23	2.640
10-14	3.800	2.320	435	70	6.625
15-17	2.297	1.547	312	38	4.194
Totale figli affidati	8.010	4.546	837	131	13.524
Scioglimenti e cessazioni	8.010	2.273	279	31	10.593
ANNO 1994					
0-2	30	11	3	1	45
3-4	311	96	14	-	421
5-9	2.452	1.161	113	17	3.743
10-14	2.714	1.751	205	28	4.698
15-17	1.393	701	91	12	2.197
Totale figli affidati	6.900	3.720	426	58	11.104
Scioglimenti e cessazioni	6.900	1.860	142	14	8.916
ANNO 1995					
0-2	27	19	4	2	52
3-4	317	101	21	6	445
5-9	2.635	1.176	167	50	4.028
10-14	2.833	1.961	262	73	5.129
15-17	1.527	869	122	47	2.565
Totale figli affidati	7.339	4.126	576	178	12.219
Scioglimenti e cessazioni	7.339	2.063	192	43	9.637
ANNO 1996					
0-2	44	21	8	1	74
3-4	353	129	29	3	514
5-9	3.084	1.371	221	24	4.700
10-14	3.435	2.128	322	37	5.922
15-17	1.704	949	140	14	2.807
Totale figli affidati	8.620	4.598	720	79	14.017
Scioglimenti e cessazioni	8.620	2.299	240	19	11.178

(a) Sono compresi i figli legittimi (nati dall'attuale matrimonio o da un matrimonio precedente) e quelli legittimati o adottivi

Fonte: Istat, I minorenni e la giustizia ed altri aspetti della condizione minorile, prospetto 3.1. Anni 1987-92. Note e relazioni n.3, edizione 1994.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.29. Anno 1994. Annuari, edizione 1996.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.31. Anno 1995. Annuari, edizione 1997.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.31. Anno 1996. Annuari, edizione 1998.

Tavola 9 - Figli affidati in scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio secondo il numero dei figli minori, per età (anno 1996)

Età dei figli affidati	In divorzi con un figlio minore	In divorzi con due figli minori	In divorzi con tre figli minori	In divorzi con 4 o più figli minori	TOTALE	
					v.a	%
Meno di 1 anno	8	3	2	-	13	0,09
1	6	10	4	-	20	0,14
2	30	8	2	1	41	0,29
3	83	44	10	-	137	0,98
4	270	85	19	3	377	2,69
5	446	165	35	2	648	4,62
6	601	239	39	4	883	6,30
7	662	249	40	5	956	6,82
8	738	315	53	9	1.115	7,95
9	637	403	54	4	1.098	7,83
10	778	417	66	5	1.266	9,03
11	681	422	70	9	1.182	8,43
12	646	433	57	7	1.143	8,15
13	682	449	75	7	1.213	8,65
14	648	407	54	9	1.118	7,98
15	621	374	51	8	1.054	7,52
16	624	337	51	4	1.016	7,25
17	459	238	38	2	737	5,26
Totale figli affidati	8.620	4.598	720	79	14.017	100,00
in % sul totale						
figli affidati	61,50	32,80	5,14	0,56	100,00	
Totale divorzi						
con figli affidati	8.620	2.299	240	19	11.178	
in % sul tot. div.						
con figli affidati	77,12	20,57	2,15	0,17	100,00	

Nota: L'età media dei figli affidati negli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio è pari a 11,3 anni.

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.31. Anno 1996. Annuari, edizione 1998.

Tavola 10 - Figli affidati nelle separazioni e nei divorzi per tipo di affidamento ed età, ed indicatori

85

Anni Età dei figli affidati	FIGLI AFFIDATI					figli affidati alla madre ogni figlio affidato al padre	% figli affidati alla madre
	al padre	alla madre	alternativam. al padre e alla madre	ad altri	totale		
1994	2.291	33.146	416	139	35.992	14,5	92,1
1995	2.038	35.982	586	173	38.779	17,7	92,8
1996	2.303	38.326	803	165	41.597	16,6	92,1
1996 - PER ANNO DI ETÀ							
Meno di un anno	23	1.057	15	3	1.098	46,0	96,3
1 anno	30	1.571	24	7	1.632	52,4	96,3
2 anni	66	2.167	34	4	2.271	32,8	95,4
3 anni	106	2.647	60	7	2.820	25,0	93,9
4 anni	100	2.849	59	11	3.019	28,5	94,4
5 anni	120	2.801	57	17	2.995	23,3	93,5
6 anni	111	2.703	56	10	2.880	24,4	93,9
7 anni	110	2.631	66	11	2.818	23,9	93,4
8 anni	132	2.319	47	9	2.507	17,6	92,5
9 anni	122	2.337	55	12	2.526	19,2	92,5
10 anni	141	2.304	50	11	2.506	16,3	91,9
11 anni	144	2.133	41	14	2.332	14,8	91,5
12 anni	174	2.128	42	9	2.353	12,2	90,4
13 anni	209	2.027	43	10	2.289	9,7	88,6
14 anni	201	2.013	55	8	2.277	10,0	88,4
15 anni	194	1.851	43	7	2.095	9,5	88,4
16 anni	189	1.795	35	5	2.024	9,5	88,7
17 anni	131	993	21	10	1.155	7,6	86,0
Totale	2.303	38.326	803	165	41.597	16,6	92,1

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.14. Anno 1994, edizione 1996.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.15. Anno 1995, edizione 1997.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.15. Anno 1996, edizione 1998.

4
quattro

Tavola 11 - Figli affidati nei divorzi per tipo di affidamento ed età, e indicatori

Anni Età dei figli affidati	FIGLI AFFIDATI				totale	figli affidati	
	al padre	alla madre	alternativam. al padre e alla madre	ad altri		alla madre ogni figlio affidato al padre	% figli affidati alla madre
1994	954	9.971	92	87	11.104	10,5	89,8
1995	915	11.038	202	64	12.219	12,1	90,3
1996	1.033	12.623	263	98	14.017	12,2	90,1
1996 - PER ANNO DI ETÀ'							
Meno di un anno	1	11	1	-	13	11,0	84,6
1 anno	4	16	-	-	20	4,0	80,0
2 anni	2	38	1	-	41	19,0	92,7
3 anni	5	130	2	-	137	26,0	94,9
4 anni	10	362	4	1	377	36,2	96,0
5 anni	33	599	13	3	648	18,2	92,4
6 anni	37	829	12	5	883	22,4	93,9
7 anni	48	885	16	7	956	18,4	92,6
8 anni	58	1.033	17	7	1.115	17,8	92,6
9 anni	62	1.000	26	10	1.098	16,1	91,1
10 anni	81	1.146	29	10	1.266	14,1	90,5
11 anni	89	1.067	21	5	1.182	12,0	90,3
12 anni	86	1.018	32	7	1.143	11,8	89,1
13 anni	101	1.076	24	12	1.213	10,7	88,7
14 anni	96	1.000	16	6	1.118	10,4	89,4
15 anni	111	922	14	7	1.054	8,3	87,5
16 anni	116	865	27	8	1.016	7,5	85,1
17 anni	93	626	8	10	737	6,7	84,9
Totale	1.033	12.623	263	98	14.017	12,2	90,1

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.30. Anno 1994, edizione 1996.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.32. Anno 1995, edizione 1997.

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 4.32. Anno 1996, edizione 1998.

Proposte di legge nn. 173-~~ter~~ e abbinata (Nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio).

Testo unificato del Comitato ristretto

Art. 1

1. All'articolo 147 del codice civile, dopo la parola "obbligo", sono inserite le seguenti: "e il diritto".

Art. 2.

Il titolo del Capo V del Libro I del codice civile, Titolo VI, è sostituito dal seguente: "Della separazione dei coniugi, dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Art. 3.

(Abrogazione della separazione con addebito).

1. All'articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato.

2. Gli articoli 548 e 585 del codice civile sono abrogati.

Art. 4.

Dopo l'articolo 151 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 151-bis.

(Scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso).

1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 151 - *ter*.

2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 151-*ter*, e pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Art. 151 -*ter*.

(Casi di scioglimento del matrimonio).

1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 609 - *bis*, 609 - *quater* e 609 - *quinqies* del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) sono trascorsi almeno tre anni, senza che la separazione sia stata interrotta, dalla prima udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale. L'even-

tuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

Art. 5.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 155.

(Provvedimenti riguardo ai figli).

1. L'obbligo e il diritto educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio non viene meno per

effetto della pronuncia di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il giudice adotta ogni provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

3. Il giudice che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara con quale genitore convivono i figli e determina le modalità di esercizio della potestà dei genitori assicurando ai minori il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi.

4. In particolare il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore dei figli, nonché le modalità di esercizio dei loro diritti nei rapporti con essi.

5. Nell'emanare i provvedimenti relativi ai figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti. A tal fine i genitori sono tenuti a concordare e a rappresentare al giudice le modalità di adempimento dei loro obblighi nei confronti dei figli. I provvedimenti del giudice possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, salvo

che particolari ragioni lo consiglino, l'audizione dei figli minori.

6. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e sul concorso dei genitori al godimento dell'usufrutto legale.

7. I genitori devono attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Il comportamento contrario a tali condizioni può essere valutato ai fini della modifica delle stesse o dell'adozione di nuovi provvedimenti.

8. I genitori hanno il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e possono ricorrere al tribunale quando ritengano che siano state assunte ovvero si sia in procinto di assumere decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

9. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In ogni caso il tribunale può, per gravi motivi, ordinare che la prole risieda presso una terza persona.

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole provvede il giudice del merito. Nel caso previsto del comma 7, primo periodo, il giudice provvede anche d'ufficio, e copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Art. 6.

Dopo l'articolo 155 del codice civile è aggiunto il seguente:

Art. 155-bis.

(Abitazione nella casa familiare).

1. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al genitore con il quale i figli convivono e della relativa assegnazione si tiene conto ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 156.

2. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.

Art. 7.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 156.

(Effetti della separazione, dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi).

1. Con la sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro

un assegno assistenziale quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. In tal caso la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

2. L'entità dell'assegno è determinata tenendo conto delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e in rapporto alla durata del periodo di convivenza matrimoniale o del matrimonio

3. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

4. L'obbligo di corresponsione dell'assegno si estingue se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno, anche per effetto dell'instaurazione di una relazione di stabile convivenza.

5. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Art. 8.

Il titolo II, Capo 1, del libro IV del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 706.*(Forma della domanda).*

1. La domanda per ottenere la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;

c) l'oggetto della domanda;

d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;

e) l'indicazione precisa dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Al ricorso deve essere allegata copia della dichiarazione personale dei redditi nonché ogni documentazione relativa ai redditi e al loro patrimonio personale e comune. Il tribunale può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

6. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis.

7. Il coniuge contro il quale il ricorso è diretto si costituisce mediante deposito presso la cancelleria del tribunale adito, di comparsa contenente i requisiti e a documentazione di cui ai commi 2, 3 e 5, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'udienza fissata ai sensi del comma 6.

Art. 707.*(Domanda congiunta).*

1. La domanda congiunta di separazione, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le con-

dizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in composizione monocratica in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse morale e materiale dei figli, omologa le condizioni proposte decidendo con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che l'accordo dei coniugi relativamente al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, nonché ad ogni altro aspetto dell'interesse morale e materiale degli stessi, è in contrasto con l'interesse della prole, riconvoca i coniugi indicando loro le modificazioni da apportare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 708.

2. La separazione consensuale ovvero lo scioglimento o la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Art. 708.

(Procedimento).

1. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, i coniugi devono comparire personalmente davanti al tribunale in composizione monocratica, anche con l'assistenza dei rispettivi difensori.

2. Il giudice deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il giudice

fa redigere processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, o il coniuge convenuto non compare, il giudice, anche d'ufficio, dà immediatamente con ordinanza, della quale dà lettura al termine dell'udienza, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni ai sensi degli articoli 155, 155-bis e 156 del codice civile. Tale ordinanza può essere revocata o modificata a norma dell'articolo 187. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione.

2. L'ordinanza di cui al comma 2 dichiara altresì lo scioglimento della comunione legale ed è trasmessa all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio per la relativa annotazione. Devono altresì essere trasmesse ed annotate le ordinanze di revoca o modifica delle ordinanze di cui al comma 2.

3. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 711.

4. Il tribunale, emettendo la sentenza, anche non definitiva, che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

5. L'appello è deciso in camera di consiglio.

Art. 708-bis.

(Partecipazione del pubblico ministero).

1. Il pubblico ministero è parte necessaria in ogni procedimento di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che comportino provvedimenti riguardo ai figli minori o incapaci.

2. In ogni stato e grado dei predetti giudizi il pubblico ministero rappresenta al giudice gli interessi morali e materiali della prole chiedendo, se lo ritiene opportuno, l'adozione di appositi provvedimenti.

Art. 709.

1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, pronuncia con sentenza la separazione personale, ovvero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 151-ter del codice civile, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2. Nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può tuttavia autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse giustificato suo o dei figli meritevole di tutela. Tale de-

cisione può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

3. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione e agli interessi morali e materiali patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

4. Il tribunale che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti.

Art. 710.

(Annotazione della sentenza).

1. La sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere immediatamente trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. La separazione personale, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza.

Art. 711.

(Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, allo scioglimento ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio).

1. Qualora sopravvengano motivi dopo la sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'interesse morale e materiale della prole e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere per il loro mantenimento, istruzione ed educazione, nonché quelle relative alla determinazione dell'assegno assistenziale di mantenimento.

Art. 712.

(Tentativo di mediazione).

In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può disporre un rinvio non superiore a tre mesi onde consentire che i coniugi, anche avvalendosi di esperti, tentino una mediazione in ordine alle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla migliore tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 712-bis.

(Garanzie per i crediti alimentari).

1. La sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

2. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno assistenziale, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

3. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno assistenziale di mantenimento.

4. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

5. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli sti-

pendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

6. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno assistenziale sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno assistenziale periodico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la corresponsione delle somme dovute per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.

8. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno assistenziale, nonché delle somme dovute per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale.

Art. 712-ter.

(Annotazione della sentenza).

1. Le disposizioni del presente capo, nonché quelle di cui all'articolo 155 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, alle controversie aventi ad oggetto l'interesse morale e materiale del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.

2. All'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, secondo comma, dopo le parole, "secondo comma", sono inserite le seguenti: "ad eccezione che nei casi in cui lo scioglimento della comunione avvenga ai sensi dell'articolo ... " e, infine, è aggiunto il seguente non periodo: "Nei casi contemplati dagli articoli 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335, la competenza è tuttavia del tribunale ordinario qualora si tratti di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori".

Art. 9.

Al codice civile, dopo l'articolo 534, è aggiunto il seguente:

"Art. 584-bis. - 1. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno assistenziale, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

2. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pen-

sione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno assistenziale. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

3. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

4. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci”.

Art. 10.

Al codice civile, dopo l'articolo 2117, è aggiunto il seguente:

“ Art. 2117-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di as-

segno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

3. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

4. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

5. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 del codice civile qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle so-

stanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Il diritto si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o cessa lo stato di bisogno, anche per effetto dell'instaurazione di una relazione di stabile convivenza. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 156 del codice civile sono stati soddisfatti in unica soluzione”.

Art. 11.

Al codice civile, dopo l'articolo 268, è aggiunto il seguente:

“Art. 268-bis. - 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 12.

Al codice civile, dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 12-bis. - 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui al Titolo II, Capo I del Libro IV del presente codice, è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

Art. 13.

L'articolo 191 è sostituito dal seguente:

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento del matrimonio, per la separazione personale, lo scioglimento

o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei casi di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

Art. 14.

1. All'articolo 70 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero: “ 6) nei procedimenti in materia di famiglia ”.

Art. 15.

1. All'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo le parole “procedimenti di”, sono aggiunte le seguenti “separazione personale dei coniugi”.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, valutato in lire 58,4 miliardi per il 1998, 58,8 miliardi per il 1999 ed a 59,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Fondo di mantenimento).

1. È istituito presso la Banca d'Italia il "Fondo di mantenimento", avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto.

2. Il Fondo è gestito dalla Banca d'Italia sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La convenzione determina le modalità di gestione e di amministrazione del Fondo, nonché i diritti e gli obblighi del gestore.

Art. 18.

(Funzioni del Fondo e doveri degli obbligati).

1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento devono versare la somma dovuta al gestore entro i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese.

2. Il gestore versa la somma di cui al i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola, in caso di inadempimento, dal Fondo di cui all'articolo precedente.

3. Il gestore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente e deve denunciare il caso all'autorità giudiziaria.

Art. 19.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme recate dalla presente legge.

Proponiamo qui di seguito il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 relativo al Reddito Minimo di Inserimento (RMI). In quanto misura di assistenza attiva tramite interventi di sostegno economico e di sostegno all'integrazione mirati alle famiglie e in particolare ai figli minori, tale decreto ben si colloca come sostegno alla responsabilità genitoriale e come contrasto alla povertà anche nel caso di famiglie separate in difficoltà.

Segue uno stralcio delle linee guida per la preparazione dei progetti per RMI effettuato avendo cura di estrapolare gli elementi che riguardano specificamente la famiglia e i figli minori.

Decreto Legislativo 18 giugno 1998, n. 237

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 167 del 20 luglio 1998)*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituto del reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

Art. 2

Durata e obiettivi della sperimentazione

1. La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000.

2. Obiettivi della sperimentazione sono:

- a) verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalità sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico;
- b) verificare l'idoneità e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;
- c) verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito;
- d) individuare strumenti di verifica in itinere e di valutazione finale delle attività di integrazione.

Art. 3.

Titolarità dell'attuazione della sperimentazione

1. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge.

Pertanto il comune:

- a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;
- b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto;
- c) procede al controllo e alla verifica della attuazione, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;
- d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all'articolo 9;
- e) riferisce al Ministro per la solidarietà sociale sulla sperimentazione e sui costi legati all'attuazione, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalità di cessazione ovvero ai motivi della permanenza.

2. Il comune prevede inoltre

che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Art. 4

Modalità per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuati i comuni, singoli o associati, nei quali è realizzata la sperimentazione.

2. L'individuazione è effettuata tenuto conto:

- a) dei livelli di povertà;
- b) della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali;
- c) della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni;
- d) della necessità di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva rappresentatività dell'intero territorio nazionale;
- e) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.

Art. 5

Finanziamento

101

1. Il costo della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per la parte dei trasferimenti monetari integrativi del reddito grava per una quota non inferiore al novanta per cento sul Fondo per le politiche sociali, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo con il decreto di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e fino al 10 per cento sui comuni che effettuano la sperimentazione, tenuto conto della capacità di spesa e dell'entità del bilancio comunale.

Il riparto è effettuato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della valutazione dei costi del progetto presentato dal comune nei termini e con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

2. I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli relativi alla predisposizione e realizzazione dei programmi di integrazione sociale, sono a carico dei comuni.

Art. 6

Accesso al reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale.

2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di

reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo.

3. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal comune.

5. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno, e pur essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

6. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle

considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

7. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dal presente decreto alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

Art.7

Requisiti

1. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti indicati all'articolo 6 che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, in uno dei comuni che effettuano la sperimentazione.

2. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto:

a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Art. 8

Integrazione del reddito

1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di L. 500.000 mensili per l'anno 1998, di L. 510.000 mensili per l'anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile percepito, come determinato ai sensi dell'articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base delle scale di equivalenza allegate al presente decreto.

2. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare,

qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Art. 9

Interventi di integrazione sociale

1. Gli interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i componenti.

2. I programmi di integrazione sociale:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolasti-

co e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art. 10

Obblighi dei soggetti destinatari

1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli di cui all'articolo 3, comma 2;

b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;

c) per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

2. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle con-

dizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c), comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini.

Art. 11

Accertamenti e verifiche

1. Con la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 5, il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. Il comune effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.

Art. 12*Diritti dei soggetti*

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al sindaco. Possono altresì ricorrere al sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del reddito minimo di inserimento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

2. Il sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 13*Valutazione dell'efficacia della sperimentazione*

1. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati. A tali fini, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e previa procedura di selezione preceduta da apposito bando, il Ministro per la solidarietà sociale affida l'incarico per la valutazione ad idoneo ente o società.

2. L'incarico ha principalmente per oggetto:

- a) gli aspetti relativi alle modalità di realizzazione della sperimentazione ed i relativi costi, anche in comparazione fra i diversi contesti;
- b) gli effetti del reddito minimo di inserimento con riguardo agli obiettivi, con particolare riferimento all'effettivo contrasto della

povertà e dell'esclusione sociale e alla promozione dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica delle persone e delle famiglie, in situazioni di contesto differenziate;

c) le indicazioni derivanti dalla sperimentazione, nella prospettiva di una generalizzazione dell'istituto all'intero territorio nazionale, con riferimento ai benefici, alle modalità della sua organizzazione ed ai costi.

3. Agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di valutazione è destinata una somma non superiore allo 0,3% dello stanziamento del Fondo per le politiche sociali destinato all'introduzione sperimentale del reddito minimo di inserimento per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 14*Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione*

1. La commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina annualmente l'attuazione della sperimentazione sulla base dei documenti predisposti dal Dipartimento per gli affari sociali, dai comuni coinvolti e dall'ente o società incaricato della valutazione ed esprime pareri e suggerimenti.

2. La commissione inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cura la specificazione degli obiettivi di valutazione, di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1 e 2, la commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione è affiancata da una commissione nominata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, composta da dieci esperti, cinque dei quali designati dai rappresentanti delle regioni e cinque designati dai rappresentanti dei comuni.

Art. 15

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2001, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti.

1. Che cos'è l'RMI

È una misura assistenziale, insieme di sostegno economico e di sostegno alla integrazione sociale rivolta a chi si trova in condizioni di povertà, cioè a chi ha un reddito inferiore alle 500.000 lire mensili in caso di persona sola, o di un reddito equivalente in caso di famiglie di due persone o più.

Di fatto, nella fase sperimentale, è rivolto a coloro che sono esclusi dalle misure di sostegno al reddito previste a livello nazionale (...). Quindi di fatto l'RMI, nella fase sperimentale, si rivolge ad adulti in età da lavoro, senza handicap psicofisici gravi, e alle loro famiglie, in particolare ai loro figli minori.

Il suo scopo è duplice:

a) ridurre nell'immediato il disagio economico, integrando appunto il reddito;

b) fornire risorse - a seconda dei casi formative, informative, di consulenza, di accompagnamento al lavoro, di servizi alle persone - perché gli individui e le famiglie riescano nel tempo a divenire economicamente autonomi e per contrastare i rischi di riproduzione familiare della povertà (di qui l'attenzione privilegiata per le famiglie con figli minori). Per questo può essere definita una misura assistenziale "attiva" che fa fronte all'emergenza, ma che anche mira ad attivare risorse e quindi a sviluppare capacità di autonomia.

Nella parte economica si basa su criteri standardizzati e oggettivi. Nella parte di attività e servizi si basa su una diagnosi delle capacità e bisogni degli individui e delle famiglie. Per questo l'inserimento non riguarda sempre e innanzitutto, e neppure esclusivamente l'inserimento lavorativo: sia perché per arrivare all'inserimento lavorativo possono essere preliminarmente necessari altri passaggi (ad esempio recuperi formativi, attività terapeutiche o altro), ma perché accanto alla mancanza di reddito e di lavoro ci sono bisogni ed emergenze di altro tipo. In particolare, nel caso di figli minori, e soprattutto di figli piccoli, può essere prioritario, o comunque altrettanto importante, il bisogno di sostegno alle responsabilità genitoriali e di partecipazione alle attività formative.

In entrambi gli aspetti - integrazione al reddito e attività di inserimento e di integrazione sociale - costituisce un impegno sia per i beneficiari che per le istituzioni che amministrano l'RMI: ci deve essere un impegno da parte dei pri-

* Nota a cura di Chiara Saraceno, esperta del Ministero della solidarietà sociale sulle Politiche per la Famiglia e le Politiche contro la Povertà

mi ad essere disponibili per le attività e le iniziative proposte; ci deve essere un impegno da parte delle seconde a formulare progetti e proposte realistiche e a fornire i sostegni necessari.

Infine, nella parte di attività di integrazione sociale coinvolge non solo i beneficiari e gli enti locali (e tramite essi lo Stato). Coinvolge anche diversi attori locali: associazioni ed imprese non profit, associazioni di volontariato, imprese. Sono questi attori che, in collaborazione tra loro e con l'ente locale, hanno la responsabilità concreta di mettere a disposizione risorse - umane, di esperienza - per i progetti. Perciò richiede, e stimola, una revisione, rimessa a punto, delle politiche sociali a livello locale: attivando collaborazioni e sinergie, ridistribuendo competenze tra i diversi attori e servizi pubblici e tra questi e gli altri attori e servizi presenti nella comunità locale.

2. Schema per la preparazione dei progetti per RMI

I progetti dovranno contenere le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica del contesto socio-economico locale;
- descrizione sintetica delle attività e servizi attualmente già messi in atto dal comune direttamente, o da altri organismi (provincia, regione, associazioni non profit o di volontariato) sul territorio comunale nel campo della assistenza ai poveri: sia sotto forma di sostegni al reddito, che sotto forma di servizi di vario tipo (assistenza domiciliare, educatore di strada, ecc.); indicazione del tipo e numero di beneficiari e degli organismi responsabili;
- stima del numero delle famiglie che avrebbero diritto al RMI, alle loro caratteristiche socio-demografiche, con particolare riferimento a:
 - composizione (numerosità) e tipologia (ad esempio mono o bi-genitore, con o senza figli minori)
 - caratteristiche socio-economiche degli adulti (dal punto di vista dell'occupazione, della formazione, ecc.)
 - caratteristiche abitative
 - principali problemi presenti nella popolazione in oggetto
- descrizione delle procedure che si intendono attivare per pubblicizzare l'introduzione del RMI, i potenziali beneficiari e le sue condizioni, nonché per facilitare l'accesso ai potenziali beneficiari;
- individuazione dell'ufficio o servizio preposto alla gestione del RMI;
- descrizione delle condizioni organizzative e delle procedure che si intendono mettere in opera al fine di verificare il reddito;
- individuazione di uno o più obiettivi che si pongono come prioritari dal punto di vista delle attività di inserimento, in relazione ai problemi individuati come principali (ad esempio: contrasto all'evasione dell'obbligo, incentivazione alla frequenza e al successo scolastico; recupero formativo e avviamento al

- lavoro per i giovani a bassa istruzione e privi di qualifica; recupero formativo e sostegno all'inserimento lavorativo per donne con carichi familiari che si trovano fuori dal mercato del lavoro; ecc.). Stima di quanti soggetti possono essere coinvolti in ciascun obiettivo;
- descrizione di massima delle attività e procedure che si intendono avviare per realizzare questi obiettivi; in tale descrizione sarebbe anche opportuno segnalare se e in che misura tali attività e procedure assorbiranno, modificheranno o viceversa si affiancheranno a quelle già attuate e descritte al secondo punto sopra;
 - individuazione di un adeguato insieme di partner (pubblici, privati, no profit, di volontariato, di rappresentanza di interessi, ecc.) che parteciperanno alla definizione e realizzazione dei progetti e contratti di inserimento; descrizione dei meccanismi ipotizzati per tale collaborazione e della attribuzione delle competenze e responsabilità;
 - piani e progetti per l'utilizzo dei fondi europei pertinenti;
 - bilancio preventivo in cui venga documentata l'entità delle risorse umane, organizzative e finanziarie disponibili per le attività di inserimento;
 - eventuali bisogni formativi del personale al fine di una adeguata gestione del RMI (ad esempio, a livello informatico per la creazione di archivi, a livello organizzativo per la collaborazione inter-istituzionale, ecc.) e indicazione della possibilità o meno di farvi fronte in proprio direttamente, o tramite ricorso alla consulenza della provincia, della regione, o dell'ANCI;
 - dichiarazione di disponibilità a sottoporsi a procedure di controllo e verifica sia in itinere che ex post, e a tenere e produrre la documentazione necessaria.

I comuni più piccoli di una stessa provincia potrebbero consorzarsi tra loro sia per preparare i propri progetti che eventualmente per gestirli, o per costituire il "pool" di personale necessario alla gestione del RMI sia dal punto di vista finanziario (verifica delle domande, accertamento del reddito), sia dal punto di vista della gestione delle attività di inserimento.

3. Caratteristiche della misura

a) non categoriale, ma rivolta a tutti coloro che si trovano nelle condizioni di reddito previste dal DL istitutivo. (...) I comuni dovranno anche prevedere forme di facilitazione di accesso per coloro che, pur avendone diritto, rischiano di rimanerne esclusi per mancanza di informazioni, difficoltà a comprendere le procedure, timore di stigmatizzazione;

b) condizionata a un reddito sotto la linea della povertà effettivamente accertato secondo un test dei mezzi che tenga conto delle reali condizioni di reddito familiare. È quindi necessario che i comuni mettano in piedi un meccanismo di controllo dei redditi insieme non poliziesco ed efficiente;

quattro

c) reintegra parzialmente lo scarto dalla linea della povertà ma può essere parzialmente cumulato con redditi da lavoro (fino al 25% di questi ultimi);

d) il reddito di riferimento è quello della famiglia di convivenza, e la somma spettante è di norma pagata ad un membro della famiglia designato dalla stessa, salvo che i motivi di opportunità (violenze, sospetta o manifesta irresponsabilità) consiglino di suddividere le quote tra i componenti adulti. In ogni caso tutti i componenti della famiglia, inclusi (e soprattutto) i minori sono titolari di diritto a misure di inserimento.

e) L'ottenimento del reddito minimo di inserimento (RMI) è subordinato alla stipulazione di un "contratto di inserimento" tra il beneficiario e l'ente o agenzia che lo amministra e al rispetto delle sue clausole. (...)

Tali "contratti" , e in generale i programmi di inserimento hanno le seguenti caratteristiche:

- possono essere di due livelli: inserimento sociale e/o inserimento lavorativo finalizzato all'avviamento al lavoro, tirocinio, formazione, ecc. Nel primo caso, a seconda delle circostanze dei beneficiari, possono consistere in attività di recupero terapeutico (...), di ricostruzione di routine igieniche minime e/o di reti sociali minime (...), nel sostegno delle responsabilità genitoriali (...). Nel secondo caso possono consistere in recuperi o integrazioni formative, tirocini o stages lavorativi, consulenza nella definizione degli obiettivi professionali e nella ricerca del lavoro, ecc.
- sono negoziati, sulla base di proposte concrete, tra l'ente erogatore e il beneficiario
- devono prevedere processi di apprendimento e procedure di revisione
- devono prevedere meccanismi di controllo dell'azzardo morale, dell'opportunismo, ecc. In particolare devono prevedere obbligazioni che attenuino i rischi di lavoro nero, ad esempio tramite la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione, ad attività di pubblica utilità, ad attività di auto-aiuto, ecc., per un numero congruo (e controllato) di ore. Solo chi è coinvolto in forti attività di cura entro la famiglia (bambini sotto i tre anni o persone gravemente invalide) può essere esentato da queste attività, se lo richiede, ma anche in questo caso devono essere previste attività di formazione e sostegno in vista di un successivo inserimento lavorativo.

In alcuni casi di particolare fragilità biografica o psico-sociale possono essere previste moratorie nella fase iniziale (massimo tre mesi) di godimento del beneficio, cioè un periodo di non obbligazione (anche ad iniziare un percorso terapeutico), a parte quelle finalizzate al controllo dell'opportunismo.

Per la formulazione e l'applicazione dei contratti deve essere promosso il coordinamento tra tutte le agenzie e attori rilevanti a livello locale, pubbliche, private, non profit, di volontariato. (...)

4. Obiettivi della sperimentazione

111

Può essere utile ricordare gli obiettivi della sperimentazione. In sintesi essi sono:

- affrontare tutti i tipi di bisogno economico delle persone prive di handicap psico-fisico e in età da lavoro (e dei minori a carico di queste persone), per verificare l'efficacia di una misura quale l'RMI nel promuoverne le capacità e, nella misura del possibile, l'autonomia in situazioni di contesto (locale) fortemente differenziate;
- verificare la capacità, i problemi, gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;
- verificare la praticabilità di messa in opera di strumenti di controllo del reddito adeguati;
- verificare la praticabilità di strumenti di verifica in itinere e di valutazione ex post delle attività di inserimento.



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Raccomandazione n. R(98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare

113

*Adottata dal Comitato dei Ministri
il 21 gennaio 1998 al 616° incontro dei Delegati dei Ministri*

(traduzione non ufficiale)

1. Il **Comitato dei Ministri**, ai sensi dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa.
2. **Visto** il numero crescente di dispute familiari, specialmente quelle derivanti da separazioni o divorzi, e rimarcando le conseguenze pregiudizievoli del conflitto per le famiglie e l'elevato costo per gli Stati in termini sociali ed economici;
3. **Considerando** il bisogno di garantire la tutela dell'interesse superiore del fanciullo e del suo benessere, così come previsto dagli strumenti internazionali, specialmente tenendo presente i problemi che pongono la separazione e il divorzio in relazione alla custodia e al diritto di visita;
4. **Avendo riguardo** dello sviluppo di modalità tendenti a risolvere le dispute in maniera consensuale e vista la necessità di ridurre i conflitti nell'interesse di tutti i membri della famiglia;
5. **Riconoscendo** le caratteristiche peculiari delle dispute familiari, ossia:
 - il fatto che le dispute familiari coinvolgono persone che, per definizione, avranno rapporti interdipendenti e continui;
 - il fatto che le dispute familiari nascono in un contesto di emozioni dolorose e le incrementano;
 - il fatto che la separazione e il divorzio hanno un impatto su tutti i membri della famiglia, specialmente sui bambini;
6. **Facendo riferimento** alla Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Bambini ed in particolare all'articolo 13 di questa Convenzione che tratta della mediazione o altre misure atte a risolvere le dispute che riguardino i bambini;
7. **Tenendo conto** dei risultati dello studio sull'uso della mediazione e delle esperienze in questo ambito in diversi paesi, i quali mostrano che l'utilizzazione della mediazione familiare ha delle potenzialità al fine di:
 - migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia;
 - ridurre il conflitto fra le parti in disputa;
 - creare degli accordi amichevoli;
 - dare continuità ai contatti personali fra genitori e bambini;
 - abbassare i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti e per gli Stati;
 - ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto;

quattro

8. **Enfatizzando** la crescente internazionalizzazione delle relazioni familiari e i problemi molto particolari che si associano al fenomeno in questione;
9. **Alla luce del fatto** che vari Stati stanno prendendo in considerazione l'introduzione della mediazione familiare;
10. **Convinto** della necessità di incrementare l'utilizzo della mediazione familiare, metodo nell'ambito del quale una parte terza, il mediatore, imparziale e neutrale, aiuta le parti a negoziare, ponendosi al di sopra del conflitto, e a raggiungere un accordo comune;
11. **Raccomanda** ai governi degli Stati membri:
 - i. di introdurre o promuovere la mediazione familiare, o, dove necessario, potenziare l'opera di mediazione familiare esistente;
 - ii. di adottare o rafforzare le misure considerate necessarie con riguardo all'applicazione dei seguenti principi per la promozione e per l'utilizzazione della mediazione familiare quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari.

PRINCIPI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

I. *Area d'azione della mediazione*

- a. La mediazione familiare può essere applicata a tutte le dispute fra membri di una stessa famiglia, imparentati sia per legame di sangue che per matrimonio, e per coloro che vivono o hanno vissuto in rapporti familiari così come definiti dalla legislazione nazionale.
- b. In ogni caso gli Stati sono liberi di determinare le controversie e i casi specifici ai quali la mediazione familiare può essere applicata.

II. *Organizzazione del servizio di mediazione*

- a. La mediazione non dovrebbe essere in linea di principio obbligatoria.
- b. Gli Stati sono liberi di organizzare e erogare il servizio della mediazione come loro sembra opportuno, sia attraverso il settore pubblico che tramite quello privato.
- c. Prescindendo dalle modalità di erogazione e organizzazione della mediazione, gli Stati dovrebbero provvedere a che vi siano meccanismi appropriati al fine di assicurare l'esistenza di:
 - procedure di selezione, formazione e qualificazione dei mediatori,
 - standard che devono essere raggiunti e mantenuti dai mediatori.

III. *Metodi di mediazione*

Gli Stati dovrebbero garantire meccanismi appropriati che consentano di gestire i metodi di mediazione secondo i seguenti principi:

- i. il mediatore è imparziale fra le parti;
- ii. il mediatore è neutrale nei riguardi del risultato del processo di media-

- zione;
- iii. il mediatore rispetta le opinioni delle parti e difende la parità delle posizioni nell'ambito della trattativa;
 - iv. il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione alle parti;
 - v. la mediazione familiare dovrebbe avvenire in condizioni che garantiscano la privacy;
 - vi. le discussioni che hanno luogo nell'ambito della mediazione sono a carattere confidenziale e non possono essere utilizzate successivamente, salvo in caso d'accordo tra le parti o nei casi previsti dalla legge nazionale;
 - vii. il mediatore dovrebbe, quando opportuno, informare le parti della possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale o di altre forme di consulenza quale mezzo per la risoluzione dei problemi matrimoniali o familiari;
 - viii. il mediatore dovrebbe prestare particolare attenzione al benessere e all'interesse superiore dei bambini, dovrebbe incoraggiare i genitori a concentrarsi sulle esigenze dei bambini e dovrebbe ricordare loro la prioritaria responsabilità rispetto al benessere dei loro figli e la necessità di informarli e consultarli;
 - ix. il mediatore dovrebbe prestare particolare attenzione rispetto alla possibilità che vi siano stati, o che possano verificarsi in futuro, episodi di violenza fra le parti e gli effetti che ciò può avere sulle posizioni delle parti nell'ambito della trattativa, e dovrebbe valutare se, in presenza di tali circostanze, la mediazione sia opportuna.
 - x. il mediatore può fornire informazioni di carattere legale ma non può prestare consulenza legale. Dovrebbe, quando opportuno, informare le parti della possibilità di consultare un legale o altro professionista che abbia competenza in materia.

IV. *Il valore giuridico dell'accordo raggiunto tramite mediazione*

Gli Stati dovrebbero facilitare la ratifica dell'autorità giudiziaria o di altra autorità competente di accordi mediati qualora le parti ne facciano richiesta e dovrebbero prevedere meccanismi atti a rafforzare tali accordi secondo la legge nazionale.

V. *Il rapporto tra la mediazione e i procedimenti legali di fronte all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente*

- a. Gli Stati dovrebbero riconoscere l'autonomia della mediazione e la possibilità che essa possa aver luogo prima, durante o dopo i procedimenti legali;
- b. gli Stati dovrebbero istituire meccanismi con lo scopo di:

quattro

- i. consentire di interrompere procedimenti legali affinché la mediazione possa aver luogo;
- ii. garantire che in tali casi l'autorità giudiziaria o altra autorità competente mantenga il potere di prendere decisioni urgenti al fine di proteggere le parti o i loro figli, o la loro proprietà;
- iii. informare l'autorità giudiziaria o altra autorità competente se le parti continuano o meno la mediazione e se sia stato raggiunto un accordo.

VI. *Promozione e accesso alla mediazione*

- a. gli Stati dovrebbero promuovere lo sviluppo della mediazione familiare, in particolare tramite programmi informativi destinati al pubblico al fine di consentire una migliore comprensione di questo metodo di risoluzione consensuale delle dispute.
- b. Gli Stati sono liberi di stabilire dei meccanismi in casi particolari per fornire informazioni inerenti la mediazione quale metodo alternativo per risolvere le dispute familiari (ad esempio obbligando le parti all'incontro con un mediatore) e tramite ciò mettere le parti in condizioni di valutare se sia possibile e opportuno mediare le questioni in disputa.
- c. Gli Stati dovrebbero anche impegnarsi ad adottare le misure necessarie al fine di permettere l'accesso alla mediazione familiare, inclusa la mediazione internazionale, per contribuire allo sviluppo di questo metodo di risoluzione consensuale delle dispute familiari.

VII. *Altri strumenti di risoluzione dei conflitti*

Gli Stati possono valutare se sia opportuno applicare, in modo appropriato, i principi per la mediazione contenuti in questa Raccomandazione anche agli altri strumenti per la risoluzione delle dispute.

VIII. *Questioni di carattere internazionali*

- a. gli Stati dovrebbero considerare la possibilità di istituire meccanismi per l'utilizzo della mediazione, quando opportuno, nei casi che presentino elementi di carattere internazionale, specialmente nelle questioni relative a bambini, e in particolare quelle riguardanti la custodia e il diritto di visita quando i genitori vivono o prevedono di vivere in Stati differenti.
- b. La mediazione internazionale dovrebbe essere considerata quale metodo appropriato al fine di consentire ai genitori di stabilire e rivedere i termini della custodia e del diritto di visita, o per risolvere dispute che sorgano in conseguenza di decisioni prese in relazione a tali questioni. Comunque, in presenza di allontanamento illegale o nel caso in cui un genitore trattenga illegalmente il bambino presso di sé, la mediazione internazionale non dovrebbe essere utilizzata se ciò può ritardare il pronto rientro del bambino.
- c. Tutti i principi sopra delineati sono applicabili alla mediazione internazionale.

d. Gli Stati dovrebbero, nel limite del possibile, promuovere la cooperazione fra i servizi esistenti che si occupino della mediazione familiare in vista di facilitare l'uso della mediazione internazionale.

117

e. Tenendo in considerazione la particolare natura della mediazione internazionale, dovrebbe essere previsto che i mediatori internazionali si sottopongano ad una formazione specifica.

4
quattro

1. Statuto; 2. Carta europea degli standard di base per la formazione professionale dei mediatori familiari.

1. Statuto

Premessa

Il primo progetto dello Statuto è stato elaborato dal gruppo di lavoro della riunione di Ginevra lo scorso Ottobre 1996, messo per iscritto e tradotto da Françoise Grimshaw e Ruth Hindley. Durante la riunione del 1 febbraio 1997 a Marsiglia, questo progetto è stato riletto, modificato e approvato dall'assemblea delle persone presenti. Oltre allo Statuto, è stata redatta da Marie Claude Talin anche una carta degli standards per la formazione dei mediatori familiari che verrà presentata di seguito nella versione italiana.

Statuto

1. DICHIARAZIONE

Il rapido sviluppo della mediazione nell'ambito della separazione coniugale e del divorzio, e il concomitante sviluppo in tutti i paesi europei dei modelli di formazione, rendono necessaria la creazione di una struttura per riunire l'insieme delle organizzazioni che si occupano di tale formazione. Viene pertanto creata a Londra una associazione, denominata:

Forum Européen - Formation et Recherche en Médiation Familiale
European Forum on Family Mediation Training and Research
Forum Europeo - Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare
Europäisches Forum - Ausbildung und Forschung in Familienmediation

1. Il Forum Europeo - Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare è un'organizzazione professionale senza fini di lucro composta da organizzazioni nazionali, regionali e locali con sede in Europa che lavorano nel campo della separazione coniugale e del divorzio.

* Costituito a Marsiglia nel febbraio del 1997 il Forum Europeo, con sede legale a Lione, ha come presidente Marie Claude Talin dell'Università della Provenza. Punto di riferimento per l'Italia è Isabella Buzzi, C.so Sempione, 8 - 20154 Milano - Tel. e Fax 02/342502, E-Mail: tdliisa@planet.it

2. Scopi del Forum Europeo sono di sviluppare, promuovere e coordinare le attività di ricerca e formazione nel campo della mediazione familiare in materia di separazione coniugale e di divorzio al fine di assicurare la qualità della sua applicazione in Europa.

Obiettivi:

- 1) riunire i centri di formazione alla mediazione familiare in materia di separazione coniugale e di divorzio, in uno spirito di cooperazione interdisciplinare e nel rispetto delle differenze nazionali e culturali;
- 2) stabilire i criteri essenziali della formazione alla mediazione familiare in materia di separazione coniugale e di divorzio e di sorvegliare la loro applicazione;
- 3) favorire il perfezionamento professionale dei mediatori familiari attraverso la formazione permanente;
- 4) favorire lo scambio di esperienze sulla formazione alla mediazione familiare in materia di separazione coniugale e di divorzio, in relazione ad altre forme di mediazione e in altri contesti;
- 5) costituire un centro di riflessione e di ricerca sulla pratica della mediazione familiare in materia di separazione coniugale e di divorzio, in relazione ad altre forme di mediazione e in altri contesti;
- 6) incrementare le relazioni con le altre organizzazioni europee e internazionali che si occupano di mediazione.

2. APPARTENENZA AL FORUM EUROPEO

2.1. MEMBRI STATUTARI

Sono le organizzazioni di formazione alla mediazione familiare, che offrono la formazione completa alla professione, come definita dal Comitato sugli Standard della Formazione (CSF). Ogni organizzazione associata al Forum Europeo verrà rappresentata da una persona fisica scelta e nominata per iscritto da tale organizzazione.

2.2. MEMBRI ASSOCIATI

Sono:

- Persone fisiche che possano dimostrare esperienza nel campo della mediazione familiare in casi di separazione e/o di divorzio;
- Organizzazioni che raccolgono a livello regionale o nazionale, centri e organizzazioni interessate alla mediazione familiare. Ogni organizzazione dovrà essere rappresentata da una persona scelta e designata per iscritto da tale organizzazione.

Solo i MEMBRI STATUTARI hanno diritto di voto all'Assemblea Generale. Il Comitato Direttivo è responsabile della realizzazione di un sistema di rappresentatività proporzionale, equo ed imparziale. Il numero di voti a disposizione di ciascun socio sarà determinato secondo un processo definito nel Regolamento Interno dell'Associazione.

3. ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

- 3.1. L'Assemblea Generale Annuale sarà composta da tutti i membri, a pieno titolo e associati, ma solo i membri statutari potranno votare. L'Assemblea Generale Annuale si terrà a scadenza annuale, nel luogo e in data decisi nella precedente Assemblea Generale Annuale.
- 3.2. L'Assemblea Generale Annuale elegge i membri del Comitato Direttivo (Bureau), che è designato a rappresentare il corpo esecutivo del Forum e la cui responsabilità è quella di realizzare gli scopi e gli obiettivi del Forum e di assicurare la sua continuità.
- 3.3. All'Assemblea Generale Annuale il Tesoriere dovrà produrre il Rendiconto Economico e il Bilancio, rivisto, stampato e reso disponibile in copia a tutti i soci, sia a pieno titolo, sia ai membri associati. Il Bilancio dovrà essere approvato all'Assemblea Generale Annuale dai soci aventi diritto di voto.

4. COMITATO DIRETTIVO

- 4.1. Saranno eletti sei membri, rappresentanti per quanto possibile, l'ampiezza e la diversità dei soci del Forum. I membri verranno eletti e resteranno in carica per tre anni, possono essere rieletti in carica per un secondo turno per massimizzare i risultati della continuità dell'appartenenza al Comitato Direttivo.
- 4.2. Alla scadenza del mandato, dopo l'Assemblea Generale Annuale il Comitato Direttivo eleggerà al suo interno un Presidente, un Tesoriere e un Segretario e se necessario dei delegati, al fine di realizzare le sue responsabilità.
- 4.3. In caso di disaccordo, in modo tale da condurre i compiti del Comitato in modo efficiente, e senza indesiderabili ritardi, il Presidente avrà voto doppio. Il quorum per un'assemblea del Comitato Direttivo dovrà essere di almeno tre membri e dovrà sempre includere due delle cariche a elezione, per esempio il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 4.4. Il Comitato Direttivo avrà la responsabilità di stabilire di anno in anno la Sottoscrizione e la Rata Annuale al fine di rispondere ai costi dell'amministrazione dell'organizzazione, tale valutazione sarà operata sulla base del Bilancio economico e del Preventivo redatti dal Tesoriere e approvati dai Soci all'Assemblea Generale Annuale.

quattro

4.5. Il Comitato Direttivo, nel realizzare gli scopi, gli obiettivi e i compiti del Forum può scegliere di cooptare sia persone esterne e competenti, sia i membri associati e quelli statutari del Forum Europeo, di formare gruppi di lavoro e sotto-comitati, determinando tali incarichi per un lasso di tempo determinato. I soci cooptati non hanno diritto di voto all'interno del Comitato Direttivo.

5. COMITATO SUGLI STANDARD DELLA FORMAZIONE (CSF)

5.1. Il Comitato sugli standard della Formazione ha i seguenti compiti:

- definire gli standard della formazione alla mediazione familiare in materia di separazione e di divorzio,
- approvare i programmi di formazione presentati dai Centri aderenti al Forum Europeo, i programmi dovranno essere conformi ai criteri stabiliti e approvati
- verificare l'effettiva e corretta applicazione dei progetti di formazione approvati,
- proporre cambiamenti nei criteri per la formazione al fine di aggiornarli alle mutate esigenze culturali e/o legislative, allo sviluppo delle tecniche di mediazione, e agli sviluppi della ricerca scientifica pertinente.

I compiti del CSF non potranno essere modificati senza il consenso espresso dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto

- 5.2. Il CSF dovrà essere formato da un socio per Nazione (rappresentante una organizzazione che è Membro statutario), che viene designato dalle organizzazioni del suo Paese nell'ambito dell'Assemblea Generale Annuale. La carica dei membri del CSF avrà la durata di tre anni (3 anni).
- 5.3. Il Comitato Direttivo ha il compito di ratificare l'elezione dei membri del CSF. Il Comitato Direttivo ha anche il compito di vagliare le eventuali modifiche ai criteri per la richiesta di approvazione dei programmi di formazione proposte dal CSF; tali modifiche non potranno essere applicate senza il consenso espresso dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
- 5.4. Il CSF sarà una risorsa per assistere e facilitare le richieste di adesione al Forum Europeo e le richieste per l'approvazione dei programmi di formazione presentati dai membri statutari del Forum Europeo.
- 5.5. Al fine di stabilire una chiara ed efficace via di comunicazione tra il CSF e il Comitato Direttivo, dopo ciascun incontro verrà preparato e inoltrato un verbale al Presidente del Comitato Direttivo.

- 5.6. Per assicurare l'effettivo ed efficace funzionamento del CSF, i membri eletti dovranno nominare al proprio interno un Presidente e un Segretario.
- 5.7. Le spese affrontate dal CSF saranno a carico della Tesoreria del Comitato Direttivo. Un fondo spese verrà prestabilito e destinato al CSF ogni anno; le spese sostenute dovranno venire prima approvate dal Tesoriere che le includerà nel rendiconto annuale da presentare all'Assemblea Generale.

6. MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO

6.1. Questo Statuto potrà essere modificato su proposta di almeno dieci Membri Statutari, rappresentanti almeno quattro Nazioni. Il Comitato Direttivo indirà una convocazione con almeno tre mesi di anticipo; a tale convocazione prenderanno parte, oltre ai soggetti proponenti le modifiche, i membri del Comitato Direttivo e i membri del CSF (in quanto rappresentanti di tutte le nazioni componenti il Forum Europeo). Le modifiche verranno discusse, messe per iscritto e inviate a tutti i Membri Statutari i quali voteranno per iscritto personalmente e spediranno il proprio voto per posta. Le modifiche verranno apportate se approvate dalla maggioranza assoluta dei Membri Statutari. In caso di problemi o di grave disaccordo, l'associazione Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare potrà essere sciolta secondo la medesima procedura.

A large, stylized number '4' is positioned above the word 'quattro'. The number is composed of a vertical bar, a horizontal bar, and a diagonal bar extending from the top left to the top right. The word 'quattro' is written in a lowercase, serif font, with the 'q' having a small square at the bottom left.

2. Carta europea degli standard di base per la formazione professionale dei mediatori familiari*

1. Definizione

La mediazione familiare in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi è un processo nel quale un terzo specificamente formato viene sollecitato dalle parti per fronteggiare le riorganizzazioni rese necessarie dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente.

I mediatori operano per ristabilire la comunicazione tra i coniugi al fine di pervenire ad un obiettivo concreto, la realizzazione di un progetto di organizzazione delle relazioni genitoriali e materiali dopo la separazione o il divorzio.

La mediazione familiare in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi non è né una consulenza legale, né una consulenza di coppia/familiare, né una terapia. I mediatori possono suggerire agli interessati di consultare altri professionisti del diritto, delle scienze umane, e così via, ogni volta che se ne riconosce la necessità.

2. Obiettivi

Le diverse forme di formazione alla mediazione familiare hanno per obiettivo quello di formare dei mediatori familiari professionisti in uno spirito di cooperazione interdisciplinare.

È necessario distinguere le azioni di sensibilizzazione alla mediazione familiare e la formazione alla pratica della mediazione familiare propriamente detta.

Le iniziative di sensibilizzazione alla mediazione familiare costituiscono una introduzione, ma non permettono d'esercitare la funzione di mediatore.

La formazione alla pratica della mediazione familiare deve essere una formazione lunga avente lo scopo di dare ai praticanti le competenze necessarie, che implicano:

- la conoscenza teorica della mediazione, i suoi principi, la sua metodologia, la sua pratica, la sua etica
- il ruolo della mediazione nella gestione dei conflitti

* Per la formazione e il codice deontologico professionale si rifanno a tale Carta europea del giugno 1998 sia la Società Italiana di Mediazione Familiare (SIMeF), con sede in via Castelfidardo, 8, 20121 Milano, Tel. e Fax: 02 29004757, che l'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS) con sede in Corso Francia, 98, 10143 Torino, Tel. e Fax. 011 7767831.

- la padronanza delle tecniche di base specifiche della mediazione
- l'acquisizione delle conoscenze giuridiche e psicologiche
- la presa in carico delle implicazioni emozionali del mediatore e dei partecipanti
- le implicazioni dell'applicazione dei valori della mediazione familiare nel contesto sociale e legale specifico (per es. la tutela dei minori).

3. Formatori

La formazione alle tecniche della mediazione familiare è assicurata da mediatori professionisti in attività e aderenti alla deontologia professionale dei mediatori in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi. Essa include gli interventi di specialisti nelle diverse discipline: diritto, psicologia, sociologia, ecc.

4. Candidati alla formazione

1. Titoli di studio nel campo delle scienze umane e del diritto
2. Coloro che possono dimostrare una pratica/esperienza nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l'assistenza alla coppia e alla famiglia nel divorzio e nella separazione personale dei coniugi
3. I professionisti delle scienze umane e del diritto operanti nel campo del divorzio e della separazione personale dei coniugi

I criteri di selezione che permettono di valutare le motivazioni e le capacità dei candidati vengono definiti dai centri di formazione. Per favorire l'interdisciplinarietà, i centri di formazione dovranno estendere ogni promozione ai vari gruppi professionali interessati alla mediazione familiare.

5. Modalità didattiche

Durata della formazione

Per acquisire le nozioni specifiche all'esercizio della mediazione, una durata di 30 giornate (180 ore) è il minimo indispensabile. Queste giornate di formazione dovranno essere ripartite nel tempo in modo tale da favorire l'assimilazione e l'integrazione delle competenze acquisite.

Metodologia

La formazione deve proporre apporti teorici (lezioni accademiche e seminari), esercitazioni (giochi di ruolo, ecc.), analisi dei casi, utilizzazione di diversi supporti didattici (videocassette, ecc.) e lavoro individuale.

Esperienza pratica guidata

La formazione alla mediazione familiare in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi comporta una introduzione alla pratica condotta sotto la guida di un mediatore aderente alla deontologia professionale dei mediatori familiari in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi. Queste esperienze pratiche sul campo saranno realizzate attraverso la partecipazione a sedute di mediazione. Saranno accompagnate dall'analisi della pratica professionale supervisione.

Valutazione

I centri di formazione predispongono al termine della formazione, delle procedure di valutazione sulla scorta dei seguenti criteri fondamentali:

- la presenza e la partecipazione alla formazione
- l'acquisizione di abilità operative (prova orale e/o scritta)

I centri di formazione rilasceranno ai candidati che avranno soddisfatto i criteri di valutazione un attestato d'attitudine all'esercizio delle funzioni di mediatore familiare in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi.

Il Forum Europeo ricorda la necessità, per i mediatori familiari praticanti, di seguire un aggiornamento professionale continuo, includente la supervisione e/o l'analisi della pratica professionale.

Contenuti

Gli elementi essenziali da trasmettere sono le conoscenze, le capacità, le abilità che vanno a strutturare la professione della mediazione familiare. Questi saranno basati sui seguenti argomenti:

a) l'insieme delle conoscenze su:

- l'opportunità, la struttura e lo svolgimento della mediazione, la suddivisione dei differenti compiti del mediatore nel corso delle differenti fasi del processo
- la natura e le ipotesi fondamentali della mediazione, che consentono in particolare un rafforzamento della responsabilità individuale dei partecipanti al conflitto, nella loro capacità di dialogo, di cooperazione e realizzazione degli accordi
- i figli e gli adolescenti nella mediazione

b) lo sviluppo delle capacità specifiche del mediatore, per esempio:

- la neutralità nella partecipazione
- la conduzione della negoziazione partendo dalle posizioni individuali per arrivare a una discussione equa e rispettosa degli interessi di tutti
- l'accettazione delle differenze d'opinione e di interessi dei partecipanti al conflitto

- l'arte di trattare i differenti rapporti di forza sul piano della relazione e su quello delle risorse
 - l'ampliamento, quanto al contenuto, del campo decisionale
- c) la conoscenza delle discipline seguenti:
- psicologia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari
 - sociologia: l'evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed etici
 - diritto: il quadro legale sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi
 - il funzionamento economico della famiglia
 - gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti
 - relazioni con i professionisti coinvolti dal processo di divorzio e dalla separazione personale dei coniugi: magistrati/giudici, avvocati, notai, assistenti sociali, psicologi, istituzioni e centri sociali, ecc. e le loro rispettive competenze.



quattro

Società Italiana di Mediazione Familiare (S.I.Me.F.): documento di fondazione

Definizione dell'intervento di mediazione familiare in materia di separazione e divorzio

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il mediatore familiare, come terzo neutrale e con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Le finalità e gli obiettivi

La mediazione familiare si occupa della riorganizzazione delle relazioni familiari, in special modo per quanto attiene all'esercizio della cogenitorialità, nella separazione e nel divorzio. Essa propone alcune finalità principali, articolate su specifici obiettivi.

Le finalità principali sono:

- offrire un contesto strutturato in cui il mediatore possa sostenere la comunicazione tra i partner ai fini della gestione del conflitto e a vantaggio della capacità di negoziare su tutti gli aspetti che riguardano la separazione
- favorire i genitori nella ricerca delle soluzioni più adatte alla specificità della loro situazione e dei loro problemi per tutti quegli aspetti che riguardano la relazione affettiva ed educativa con i figli.

Il campo di applicazione

La mediazione familiare è un intervento per le famiglie in vista o a seguito della separazione e del divorzio. Essa si svolge in rigorosa autonomia dal contesto giudiziario e rientra nell'ambito degli interventi volti a promuovere nei partner/genitori le risorse, le competenze, la motivazione al dialogo e a prevenire il disagio dei minori. L'intervento di mediazione familiare assume caratteristiche peculiari che lo distinguono da altri tipi di intervento sulle problematiche della separazione e del divorzio (di controllo sociale; di natura peritale, assistenziale, giudiziaria, consulenziale o terapeutica).

Modalità di intervento

Il contenimento dell'ostilità, l'accoglimento dei bisogni di ciascun componente del gruppo familiare, l'ascolto reciproco, l'attenzione ai problemi concreti, la promozione della decisionalità autonoma e responsabile dei partner/geni-

tori costituiscono le premesse per avviare un processo di negoziazione e arrivare alla definizione degli accordi, risultato finale della mediazione familiare.

La mediazione familiare viene attuata in un *setting* ben preciso per finalità e metodologia di intervento.

Anche se i partner possono rivolgersi alla mediazione familiare su consiglio di altri, deve essere accertata la volontarietà **della richiesta**. La mediazione familiare, infatti, esclude ogni forma di coazione o prescrizione.

È necessario offrire ai partner/genitori una prospettiva temporale ben strutturata, limitata nel tempo e nel numero degli incontri.

Nella definizione del contesto di mediazione familiare è fondamentale l'imparzialità del mediatore familiare che si fa garante dell'equilibrio tra i partner e tra i genitori e i figli.

È parte essenziale del *setting* di mediazione familiare la realizzazione del segreto professionale, come definito dal codice deontologico.

La formazione del mediatore familiare

Per poter effettuare interventi di mediazione familiare è necessario che gli operatori abbiano acquisito una formazione specifica.

La formazione si propone di:

- favorire l'elaborazione di un modo nuovo e più costruttivo di pensare alla separazione come processo di crisi e trasformazione
- sviluppare una conoscenza degli aspetti funzionali e disfunzionali della famiglia in crisi per la separazione e il divorzio e una competenza sulla conflittualità tra i genitori
- permettere l'acquisizione della capacità di sostenere e promuovere le risorse individuali e le competenze genitoriali, con particolare attenzione all'esercizio di un'azione preventiva rispetto a forme di disagio del minore.

Il processo formativo, finalizzato all'acquisizione di conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicosociale e giuridico, deve comprendere:

- un livello informativo generale
- un livello formativo che coinvolga come parte attiva l'operatore in un lavoro di tipo esperienziale
- un livello centrato sulla supervisione del lavoro in mediazione familiare.

A chi è rivolta la formazione

Possono essere ammessi al processo formativo completo: - psicologi laureati e iscritti all'Albo - assistenti sociali con diploma riconosciuto - educatori laureati - neuropsichiatri infantili - psichiatri

Alle altre figure professionali (come avvocati, medici, insegnanti, ...) vengono offerti specifici moduli formativi che favoriscono l'acquisizione di una "cultura della mediazione" in senso interdisciplinare.

Tali esperienze educative non autorizzano all'esercizio della pratica della mediazione familiare.

Per accedere ai corsi di formazione alla mediazione familiare è necessario un colloquio valutativo di ammissione al livello formativo più opportuno. Attraverso il colloquio di ammissione si valuta la competenza professionale e la formazione già acquisita.

Durata della formazione

L'intero processo formativo deve avere una durata non inferiore alle 30 giornate effettive.

Il termine del processo formativo è fissato al momento della verifica dei risultati raggiunti nella pratica della mediazione familiare.

I formatori

La formazione alla mediazione familiare viene condotta da mediatori familiari esperti, aderenti al codice deontologico allegato e ai principi fissati a livello europeo dalla *Charte Européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et de séparation*.

Nell'ambito del percorso formativo è previsto il contributo di esperti utili a integrare la formazione (per esempio, esperti di diritto, scienze sociali, ...).

I contenuti della formazione

La formazione, svolta in gruppi ristretti, deve essere impostata sui contenuti specifici della separazione e del processo della mediazione familiare. Deve inoltre adottare una metodologia che favorisca la partecipazione attiva dell'allievo e l'acquisizione di specifiche abilità.

La supervisione

La supervisione si basa sull'analisi e la verifica della competenza acquisita nell'applicazione pratica della mediazione familiare.

Attestato di idoneità e accreditamento

Un attestato di idoneità e accreditamento alla pratica della mediazione familiare sarà rilasciato a tutti coloro che avranno completato con esito positivo tutte le fasi del percorso formativo.

La Corte di Appello di Genova (decreto 6 giugno 1995, in *Dir. Fam.*, 1995, 132) ai fini di un'efficace ed effettiva tutela degli interessi del minore, ha ritenuto opportuno che il minore, già affidato in sede di separazione personale dei coniugi alla madre e con questa trasferitosi in città diversa da quella che originariamente era la residenza della famiglia, fosse affidato al padre che aveva mantenuto invariata la residenza, attribuendo a quest'ultimo l'esercizio esclusivo della potestà, "non apparendo opportuna, in considerazione della lontananza dei rispettivi luoghi di abitazione e centri di interessi, la gestione comune della potestà parentale".

Così è stato disposto attraverso un'integrale e concreta valorizzazione dell'interesse morale e materiale del minore, il quale aveva manifestato "un costante e ragionevole rifiuto di permanere con la madre", nonché "sintomi depressivi" e "un molto maggiore interesse per il padre".

La tutela del diritto del minore di rimanere, nonostante la separazione dei genitori, nell'ambiente in cui è cresciuto, è tutelato dalle stesse disposizioni di cui agli artt. 6, comma 6, l. 898/1970 e 155, comma 4 cod. civ., in cui si prevede che il giudice assegni la casa familiare "di preferenza" al genitore affidatario dei figli.

Tali norme sono state interpretate dalla giurisprudenza nel senso che, per tale assegnazione, il giudice non

possa comunque limitarsi a prendere atto della situazione di affidamento della prole o di convivenza con quella maggiorenne non ancora economicamente autonoma, ma "è tenuto ad indicare e valutare le ragioni che, nell'esclusivo interesse della prole, lo inducano a favorire il coniuge affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni privi di autonomia" (Corte di Cassazione sent. n. 10538 del 27 novembre 1996, in *Dir. Fam.*, 1996, 584).

Nel caso, poi, in cui non venga assegnato l'uso effettivo della casa familiare al coniuge affidatario della prole, si ritiene fondata e legittima, secondo una recente pronuncia della giurisprudenza di merito (Tribunale di Catania, 10 maggio 1995, in *Dir. Fam.*, 1995, 1060), "perché conforme al potiore interesse minorile", la richiesta del coniuge stesso di ottenere dall'altro genitore la consegna ed il godimento dei mobili, delle suppellettili, dei servizi, degli elettrodomestici e dei valori ornamentali arredanti l'ex casa familiare, da destinare tutti all'uso della prole.

La Corte di Cassazione (Sent. n. 11030 dell'8 novembre 1997, non pubblicata) si è espressa ancora una volta in tema di assegnazione della casa familiare, ribadendo che non viene attribuito al giudice il potere di disporre l'assegnazione della stessa a favore del coniuge che non vanta alcun diritto reale o personale sull'immobile, e che non sia affidatario di

prole minorenni o che non conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autonomi.

La casa coniugale, ove manchi il presupposto dell'affidamento di prole minorenni o della convivenza con figli maggiorenni, non può essere assegnata ad uno dei coniugi anche quando questi ne sia comproprietario, mancando il presupposto dell'assegnazione, previsto dall'art. 6 della l. n. 898/70, così come sostituito dall'art. 11 della l. n. 74/87, venendo anche in tal caso indebitamente compromesso, per tutta la vita del coniuge che risultasse assegnatario della casa coniugale, il diritto reale dell'altro coniuge su di questa.

Il principio secondo il quale, la casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario di prole minore anche nel caso in cui la proprietà sia dell'altro coniuge, è stato più volte ribadito. La **Corte di Cassazione (sent. n. 334 del 12 gennaio 1995**, non pubblicata) non ha escluso che analogo sacrificio del coniuge proprietario possa essere disposto, applicando quanto disposto dall'art. 155, quarto comma, c.c., con riferimento al divorzio, anche nel caso in cui non vi sia pronuncia di affidamento, essendo i figli maggiorenni, ma si debba, non di meno in relazione alle specifiche circostanze, il cui apprezzamento va condotto con rigore proporzionale all'età e che comunque presuppone l'incolpevole mancanza di autosufficienza economica o anche psicofisica. Va assicurata ai figli la continuità dell'habitat domestico, inteso come centro di affetti, di interessi, di abitudini

proprie della famiglia, che si ottiene in tal specifico caso mediante la convivenza con il genitore non proprietario della casa.

La **Corte di Cassazione (sent. n. 9909 del 12 novembre 1996**, in *Dir. Fam.*, 1996, 580) si è trovata a pronunciarsi in materia di assegnazione della casa familiare nel caso in cui entrambi i genitori siano affidatari della prole.

L'art. 155, quarto comma, c.c. nel disporre che l'assegnazione della casa coniugale spetta, di preferenza se possibile al coniuge affidatario della prole, non vieta l'assegnazione della casa al coniuge affidatario di uno dei due figli, ma esclude che il coniuge non affidatario possa pretendere l'assegnazione quando tutti i figli siano stati affidati all'altro coniuge. Non potendo essere contemporaneamente soddisfatto l'interesse di tutta la prole a rimanere nella casa coniugale, non può ritenersi inibito al giudice di procedere all'assegnazione ad uno dei due coniugi affidatari, utilizzando criteri differenti dall'affidamento, non essendo un adeguato parametro risolutore. La Suprema Corte ha ritenuto pertanto che il giudice debba decidere in base ad una prudente e motivata discrezionalità, valutando il godimento dell'alloggio quale fattore componente regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati.

Qualora l'assegnazione della casa familiare, trovi giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, può essere assegnata dal giudice anche al coniuge

non affidatario dei figli minori, e quindi al di fuori del caso contemplato dall'art. 155, quarto comma, c.c. La **Corte di Cassazione (sent. n. 6106 del 7 luglio 1998, in Fam. Dir., 1998, 161)** ha confermato la decisione del giudice di merito, qualora si configuri una componete in natura dell'obbligo di mantenimento dell'uno a favore dell'altro, nel caso specifico, il giudice della separazione, aveva lasciato che della casa, di proprietà comune di entrambi, continuasse a goderne la moglie, in considerazione del fatto che l'immobile era "ragionevolmente" indivisibile, sia per struttura che per ridotte dimensioni, sia per la conflittualità fra i coniugi.

Ancora una volta la **Corte di Cassazione (sent. n. 822 del 28 gennaio 1998, in Dir. Fam., 1998, 125)** si è pronunciata in materia di assegnazione della casa coniugale in comproprietà ad entrambi, nel caso in cui i coniugi non abbiano prole minorenni o maggiorenne convivente e che entrambi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale.

Il giudice in presenza di sostanziale parità di diritti, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può favorire solo il coniuge che non abbia adeguati redditi, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio.

Qualsiasi provvedimento in tema di affidamento della prole va adottato dal giudice "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole" (art. 6, comma secondo, l. n. 898/1970 e art. 155, comma

primo, c.c.). Applicando tale principio, la **Corte di Appello di Roma (decreto 6 ottobre 1995, in Dir. Fam., 1995, 1009)** ha ritenuto che non assumono alcuna rilevanza gli interessi eventualmente difformi, se non addirittura confliggenti dei genitori, nei confronti del minore.

Nella fattispecie il padre chiedeva un'intensificazione della frequentazione del figlio non garantendo adeguate garanzie circa lo svolgimento di attività educativa proficua per l'infante, essendosi reso responsabile di gravi atti di violenza e sopraffazione nei confronti dell'altro genitore e essendosi comportato pericolosamente in passato nei confronti del figlio.

Tenendo quale criterio fondamentale cui attenersi l'interesse morale e materiale della prole, posta dall'art. 155, comma primo, c.c., in sede di affidamento della prole, al momento della separazione, la **Corte di Cassazione (sent. n. 1732 del 17 febbraio 1995, in Dir. Fam., 1995, 222)** ha privilegiato quel genitore che appare il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia ed assicurare il meglio sviluppo possibile del figlio minore.

Il fatto che uno dei due genitori risieda o intenda trasferirsi all'estero, richiede maggiore attenzione nella valutazione dell'interesse del minore, ma non va a modificare il quadro di riferimento, non sussistendo alcuna disposizione che vieti o limiti l'affidamento dei figli a genitori residenti all'estero.

La **Corte di Cassazione** ha ritenuto con **(sent. n. 1401 del 7 febbraio**

1995, in *Dir. Fam.*, 1995, 1401) che l'adesione successiva alle nozze di un coniuge, nella fattispecie la moglie, alla fede dei Testimoni di Geova, non abbia alcuna rilevanza ai fini dell'affidamento della prole, qualora l'apostasìa non abbia determinato violazione alcuna dei doveri parentali e tenuto conto che il contrasto circa l'educazione religiosa dei figli può essere risolto con ricorso al giudice ai sensi degli articoli 155, 316, 317 c.c., affermando l'irrilevanza del credo professato dal genitore ai fini dell'affidamento, superando un criterio discriminatorio manifestato in passato.

Sempre al fine di una efficace e effettiva tutela degli interessi dei minori, il **Tribunale di Catania (8 giugno 1994)**, in *Dir. Fam.*, 1995, 222) ha ritenuto di poter procedere all'affidamento congiunto della prole solo se i coniugi malgrado la crisi della loro unione personale, si trovino in sostanziale accordo, per identità di vedute e di strumenti di attuazione, riguardo all'allevamento ed all'assistenza dei figli.

Pronunciandosi in materia di provvedimenti connessi all'affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi, ritenendo che le decisioni debbono sempre ispirarsi al precipuo interesse del minore, la **Corte di Cassazione (sent. n. 9606 del 25 settembre 1998)**, non pubblicata) ha riconosciuto al giudice, anche in mancanza di una espressa previsione di legge, la facoltà di riconoscere e regolamentare la facoltà di frequentazione e di incontro dei nonni con i minori, riconoscendo protezione costituzionale (art. 29 Cost.) ai

vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare.

La **Corte di Cassazione (sent. n. 10268 del 21 novembre 1996)**, in *Mass.*, 1996) ha ritenuto che il giudice avendo come esclusivo riferimento la realizzazione degli interessi morali o materiali della prole, deve stabilire la misura e le modalità con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli. Per fare ciò il giudice deve avere come 'esclusivo riferimento la realizzazione dei loro interessi morali e materiali, seguendo il criterio di cui all'art. 148, comma primo, c.c., secondo il quale i genitori debbono adempiere ai predetti doveri verso i figli in proporzione alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale e casalingo, compiendo indagini anche d'ufficio.

La valutazione della capacità economica di ciascun genitore, separato o divorziato, sarà effettuata, ai fini della concreta quantificazione dell'assegno dovuto ai figli minori, considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, "*quale espressa da ogni forma di reddito od utilità e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati*" (**Corte di Cassazione, sent. n. 706 del 21 gennaio 1995**, in *Mass.*, 1995).

La **Corte di Appello di Roma (28 novembre 1994)**, in *Dir. Fam.*, 1996, 980) nel risolvere un caso concreto, ha ritenuto rilevanti al fine della quantificazione del contributo *de quo*, le spese di produzione del reddito che la professione intellettuale implicante ricerca e studio, svolta dal

genitore affidatario (docente universitario), richiede, nonché *“le maggiori spese, collegate all’esigenza di cura e affido del minore per quei periodi temporali di impegno lavorativo ben superiori al consueto orario dei lavoratori subordinati che le professioni intellettuali comportano”*.

Si osservi inoltre che, superando un contrario orientamento precedente (Corte di Cassazione sent. n. 6786 del 13 dicembre 1988; Corte di Appello di Milano, 18 gennaio 1991), la giurisprudenza ha escluso la possibilità per il genitore non affidatario di decurtare l’assegno di mantenimento, da questi dovuto, in relazione al periodo in cui la prole abbia a permanere con lui, tutte le volte in cui l’assegno sia riferibile ad un obbligo di contribuzione rapportato ad un intero anno, ma da corrispondersi in rate mensili (Corte di Cassazione, sent. n. 9047 del 3 novembre 1994, in *Mass.*, 1994).

Il Tribunale di Monza (sent. del 2 settembre 1995, in *Dir. Fam.*, 1996, 1446), in tema di procedimento divorzile ha affermato, che l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento dei figli minori o anche maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, decorre necessariamente in via retroattiva dalla data di domanda giudiziale, poiché trattasi di obbligo che discende dal fatto stesso della procreazione ed è indipendente dalla separazione o divorzio dei genitori obbligati al mantenimento.

Ma il punto saliente della pronuncia è costituito dal riconoscimen-

to al terzo affidatario del figlio minore, ai sensi dell’art. 6, comma 8, l. 898/1970, della legittimazione attiva a promuovere una procedura esecutiva per ottenere l’adempimento degli obblighi sanciti a carico di uno dei genitori nella pronuncia di divorzio.

La decisione, di sicura portata innovativa, costituisce semplicemente la conseguenza ultima del principio sancito dall’art. 6, comma 8 della legge 898/1970, norma che consente al giudice, qualora ritenesse i coniugi non adatti all’affidamento della prole, di poter disporre l’affidamento ad un terzo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83, cioè in via temporanea.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il diritto del genitore non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, essendo sempre subordinato e finalizzato al perseguimento dell’interesse dei minori, può essere legittimamente disciplinato dal giudice in modo da non recare pregiudizio alla salute psicofisica dei minori stessi, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli del tutto se necessario (Corte di Cassazione sent. n. 364 del 17 gennaio 1996, in *Fam. Dir.*, 1996, 227).

Il diritto a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli da parte del genitore non affidatario, sebbene non di carattere assoluto, *“non può essere del tutto escluso per un periodo più o meno lungo di tempo se non in presenza di gravi, proporzionati motivi, collegati alla pregressa condotta del coniuge non affi-*

datario, in specie nei riguardi dei figli, condotta tale da far ragionevolmente presumere che la frequentazione del genitore non affidatario abbia ad arrecare ad essi danni di rilievo” (Corte di Cassazione sent. n. 6548 del 12 luglio 1994, in Giust. Civ., 1994, I, 2789). Osserva, infatti, la Corte che la sospensione del diritto di visita del genitore non affidatario, in assenza dei suddetti motivi, avrebbe il solo effetto di aggravare il trauma subito dai figli a seguito della crisi coniugale e del disfacimento della comunità domestica, arrecando ad essi grave ed ingiustificato pregiudizio.

Il Tribunale per i minorenni di Ancona (29 marzo 1996, in Dir. Fam., 1996, 1469) che, nel dare contenuto e tutela al diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli, ha inibito la partecipazione del minore, sia pur accompagnato dal genitore affidatario, ad una trasmissione televisiva dove vengono notoriamente dibattute in pubblico problematiche attinenti i rapporti genitori-figli, in costanza di dissenso dell'altro genitore. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la decisione su tale partecipazione rientrasse tra quelle di maggiore interesse per i figli e che, quindi, come tale, fosse da adottarsi da entrambi i genitori.

Recentemente la **Corte di Cassazione (sent. n. 317 del 15 gennaio 1998, non pubblicata)** ha stabilito che in materia di provvedimenti relativi la prole, conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed anche in base alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176/1991, la circostanza che il figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle proprie motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa, costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore ed il coniuge non affidatario. La sospensione degli incontri può essere disposta indipendentemente dalle responsabilità dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare i sentimenti, dei quali vanno valutati soltanto la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato.

Le segnalazioni bibliografiche sotto riportate, sono tratte dalla banca dati bibliografica del Centro nazionale di documentazione sull'infanzia e l'adolescenza, dalla banca dati del CISF (Centro internazionale studi sulla famiglia, Milano) e dalla consultazione della banca dati ALICE (catalogo in linea di tutti i libri in commercio).

Separazione e divorzio

Amato, P.R. e Booth, A.

- ◆ *Consequences of parental divorce and marital unhappiness for adult well-being* / P.R. Amato e A. Booth. - In: *Social Forces*. - 1991, p. 895-914.

Barbagli, M.

- ◆ *Provando e riprovando : matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in altri paesi occidentali* / M. Barbagli. - Bologna : Il mulino, 1990.

Barbagli, M. e Marzano, N.

- ◆ *Le separazioni e i divorzi a Bologna negli ultimi anni* / M. Barbagli, N. Marzano. - Bologna : Centro studi e documentazione sulle famiglie, 1998.

Barbagli, M. e Saraceno, C.

- ◆ *Lo stato delle famiglie in Italia* / M. Barbagli, C. Saraceno. - Bologna : Il mulino, 1997.
- ◆ *Separarsi in Italia* / M. Barbagli, C. Saraceno. - Bologna : Il mulino, 1998.

Barbero Avanzini, B.

- ◆ *Giustizia minorile e servizi sociali* / Bianca Barbero Avanzini et al. - Milano : F. Angeli, 1997.

Barthelet, B.

- ◆ *Affrontare il dopo divorzio* / Bernadette Barthelet. In: *Famiglia oggi*. - A. 20, n. 11 (nov. 1997), p. 75-76.

Bernardini, I.

- ◆ *Finché vita non ci separi* / Irene Bernardini. - Milano : Rizzoli, 1994.
- ◆ *Una famiglia come un'altra* / Irene Bernardini. - Milano : Rizzoli, 1997

Bernardini De Pace, A.

- ◆ *Separiamoci insieme* / Annamaria Bernardini De Pace. - Milano : Sperling & Kupfer, 1996.

Bimbi, F.

- ◆ *Padri e madri* / F. Bimbi et al. - Milano : F. Angeli, 1990.
- ◆ *Lone mothers in Italy : a hidden and embarrassing issue in a familist welfare regime*, in J. Lewis (a cura di), *Lone mothers in European welfare regimes*. - London-Philadelphia : Jessica Kingsley Publications, 1997, p. 171-202.

Booth, A. e Amato, P. R.

- ◆ *Parental marital quality, parental divorce and relations with parents* / A. Booth, P. R. Amato. In: *Journal of Marriage and the Family*. - 1994, p. 21-34.

Brunetta, G.

- ◆ *Famiglie spezzate* / Brunetta Giuseppe.
In: Vita pastorale. - N. 5 (magg. 1997), p. 20-31.

Chazel, F. e Comaille, F. (a cura di)

- ◆ *Normes juridiques et régulations sociales* / F. Chazel, F. Comaille. - Paris : Lgdj, 1991.

Chiriboga, D. A.

- ◆ *Divorce : crisis, challenge or relief* / D. A. Chiriboga et al. - New York : New York University Press, 1991.

Cigoli, V.

- ◆ *Intrecci familiari : realtà interiore e scenario relazionale* / Vittorio Cigoli. - Milano : R. Cortina, 1997.
- ◆ *Psicologia del divorzio* / Vittorio Cigoli. - Bologna : Il mulino, 1998.
- ◆ *Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento* / Vittorio Cigoli, Guglielmo Gulotta e Giuseppe Santi. - 2 ed. - Milano : Giuffrè, 1997. (Psicologia giuridica e criminale ; 13).

Cigoli, V. e Pappalardo, L.

- ◆ *Divorzio coniugale e scambio generazionale: l'approccio sistemico-relazionale alla consulenza tecnica d'ufficio* / Vittorio Cigoli, Luca Pappalardo.
In: Terapia familiare. - A. 21, n. 53 (mar. 1997), p. 5-20.

Cioni, E. .

- ◆ *Famiglie in mutamento : forme di convivenza e corsi di vita in Toscana 1971-1991* / E. Cioni et al. - Milano : F. Angeli, 1997.

Coppola De Vanna, A.

- ◆ *La separazione coniugale e i suoi sistemi* / Anna Coppola De Vanna.
In: Minori giustizia. - 1993, n. 2, p. 80-91.

Dogliotti, M. e Ferrando, G.

- ◆ *Giurisprudenza del diritto di famiglia. I. Matrimonio, separazione, divorzio* / M. Dogliotti, G. Ferrando. - Milano : Giuffrè, 1994.

Donati, P. (a cura di)

- ◆ *Uomo e donna in famiglia : differenze, ruoli, responsabilità : quinto rapporto CISF sulla famiglia in Italia* / a cura di Pierpaolo Donati. - Milano : San Paolo, 1997.

Francescato, D.

- ◆ *Quando l'amore finisce* / D. Francescato. - Bologna : Il mulino, 1992.

Hudson, J.E. e Galloway, B. (a cura di)

- ◆ *Single parent families : perspectives on research and policy* / J.E. Hudson, B. Galloway. - Toronto : Thompson Educational Publishing, 1993.

Lewis, J. (a cura di)

- ◆ *Lone mothers in European welfare regimes* / J. Lewis. - London-Philadelphia : Jessica Kingsley Publications, 1997.

Lye, D.N.

- ◆ *Adult child-parent relationships* / D.N. Lye.
In: Annual Review of Sociology. - 1996, p. 79-102.

Maggioni, G.

- ◆ *Il divorzio in Italia : storia dell'applicazione di una legge nuova* / G. Maggioni. - Milano : F. Angeli, 1990.

Malagoli Togliatti, M.

- ◆ *Il ciclo vitale delle famiglie ricomposte* / Marisa Malagoli Togliatti. In: *Servizi sociali*. - A. 23 (1996), n. 5/6, p. 57-70.

Marsiglio, W. (a cura di)

- ◆ *Fatherhood : contemporary theory, research and social policy* / W. Marsiglio (a cura di). - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1995.

Martin, C.

- ◆ *L'après divorce* / C. Martin. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1997.

Marzotto, C.

- ◆ *Separazione di coppia e continuità genitoriale* / Costanza Marzotto. In: *Consultori familiari oggi*. - 1997, n. 2 (giugno 1997).

Meulders Klein, M.T. e Thery, I. (a cura di)

- ◆ *Les recompositions familiales aujourd'hui* / M.T. Meulders Klein, I. Thery (a cura di). - Paris : Nathan, 1993.

Oliverio Ferraris, A.

- ◆ *Il terzo genitore : vivere con i figli dell'altro* / Oliverio Ferraris Anna. - Milano : R. Cortina, 1997.

Pappalardo, L.

- ◆ *La consulenza tecnica d'ufficio : conflitti familiari non mediabili* / di Luca Pappalardo. In: *Famiglia oggi*. - A. 20, n. 11, (nov. 1997), p. 42-47.

Pennisi, O.

- ◆ *I diversi aspetti dell'affidamento congiunto* / Pennisi Ottavia. In: *Il bambino incompiuto*. - A. 13, n. 5 (ott. 1996), p. 47-58.

Robinson, M.

- ◆ *Family transformation through divorce and remarriage* / M. Robinson. - London : Routledge, 1991.

Saraceno, C.

- ◆ *Sociologia della famiglia* / C. Saraceno. - Bologna : Il mulino, 1996.

Sardon, J.P.

- ◆ *L'évolution du divorce en France* / J.P. Sardon. In: *Population*. - 1996, p. 717-750.

Scabini, E. e Donati, P. (a cura di)

- ◆ *Famiglie in difficoltà tra rischio e risorse* / a cura di Eugenia Scabini e Pierpaolo Donati. - Milano : Vita e pensiero, 1992. (Studi interdisciplinari sulla famiglia ; n.11)
- ◆ *Identità adulte e relazioni familiari* / a cura di Eugenia Scabini e Pierpaolo Donati. - Milano : Vita e pensiero, 1991. (Studi interdisciplinari sulla famiglia ; n.10).

Simons, R.L. (a cura di)

- ◆ *Understanding differences between divorced and intact families* / R.L. Simons (a cura di). - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1996.

◆ **Sistema giudiziario, conflittualità familiare e mediazione.**

In: *Il diritto di famiglia e delle persone.* - 1994, n. 2 (apr./giugno), p. 763-777.

Théry, I.

- ◆ *Le démariage* / I. Théry. - Paris : Odile Jacob, 1993.

Thomas, R. e Bruno, M.

- ◆ *I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza* / Thomas Roberto, Bruno Maurizio. - Milano : Giuffrè, 1996.

Urbano, A.

- ◆ *L'indagine Istat su separazioni e divorzi : stato attuale e ipotesi di miglioramento* / A. Urbano. Paper presentato alle giornate di studi sulla popolazione, Roma, 7-9 gennaio 1997.

Weitzman, L.J. e Maclean, M. (a cura di)

- ◆ *Economic consequences of divorce : the international perspective* / L.J. Weitzman, M. Maclean (a cura di). - Oxford : Clarendon Press, 1992.

Figli di famiglie separate

Amato, P.R. e Booth, A.

- ◆ *A Prospective study of divorce and parent-child relationships* / P.R. Amato, A. Booth. In: *Journal of Marriage and the Family.* - 1996, p. 356-365.

Andersson, G.

- ◆ *The Impact of children on divorce risks of Swedish women* / Gunnar Andersson. In: *European Journal of Population.* - Vol. 13, n. 2 (giugno 1997), p. 109-145.

Aquilino, W.S.

- ◆ *Impact of childhood family disruption on young adults' relationships with parents* / W. S. Aquilino. In: *Journal of Marriage and the Family.* - 1994, p. 295-313.

Barbagli, M. e Saraceno, C.

- ◆ *Padri e figli dopo la separazione* / M. Barbagli, C. Saraceno. Relazione presentata alle giornate di studio sulla popolazione, Bologna, 6-7 dicembre 1993.

Bawin-Legros, B.

- ◆ *Intérêt de l'enfant et paiement des pensions alimentaires après divorce en Belgique* / B. Bawin-Legros. In: *Population.* - 1991, p. 855-880.

Bertaux, D. e Delcroix, C.

- ◆ *Le fragilisation du rapport père/enfant : une enquête sociologique* / D. Bertaux, C. Delcroix. - Paris : Cnaf, 1990.

Bulcroft, K.A. e Bulcroft, R. A.

- ◆ *The Timing of divorce : effects on parent-child relationships in later life* / K. A. Bulcroft, R. A. Bulcroft.
In: *Research on Aging*. - 1991, p. 226-243.

Busellato, G.

- ◆ *Bambini piccoli con genitori separati* / Gabriella Busellato.
In: *Famiglia oggi*. - 1996, n. 8-9 (ag./sett.), p. 80-83.

Bussell, D. A.

- ◆ *A Pilot study of African American children's cognitive and emotional reactions to parental separation* / Bussell Danielle A.
In: *Journal of Divorce and Remarriage*. - Vol. 24, n. 3-4 (1995), p. 1-22.

Bussey, Marian

- ◆ *Impact of kids first seminar for divorcing parents : a three-years follow-up*.
In: *Journal of Divorce and Remarriage*. - Vol. 26, n. 1-2 (1996), p. 129-149.

Cancian, M. e Meyer D. R.

- ◆ *Changing policy, changing practice : mothers' incomes and child support orders* / Cancian Maria, Meyer Daniel R.
In: *Journal of Marriage and the Family*. - Vol. 58, n. 3 (ag. 1996), p. 618-627.

Cigoli, V.

- ◆ *Figli adolescenti e giovani adulti di fronte al divorzio coniugale : ostacoli lungo il passaggio* / Vittorio Cigoli.
In: *Adolescenza*. - Vol. 6, n. 2 (magg./ag. 1995), p. 132-141.

Cooney, T. M.

- ◆ *Surviving the breakup? : predictors of parent-adult child relations after parental divorce* / T. M. Cooney et al.
In: *Family Relations*. - 1995, p. 153-161.
- ◆ *Young adults' relations with parents : the influence of recent parental divorce* / T. M. Cooney.
In: *Journal of Marriage and the Family*. - 1994, p. 45-56.

Cooney, T. M. e Uhlenberg, P.

- ◆ *The role of divorce in men's relations with their adult children after mid-life* / T. M. Cooney, P. Uhlenberg.
In: *Journal of Marriage and the Family*. - 1990, p. 677-688.

Del Guerra, R.

- ◆ *Separazione dei genitori : i processi di lutto nella coppia e nei figli* / Rossella Del Guerra, Elisabetta Gozzano, Silvana Picece Bucci, Ursula Post, Silvia Strusberg.
In: *Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale*. - Vol. 14, n. 2 (magg./ag. 1996), p. 204-215.

Dell'Antonio, A.M. e Vincenzi Amato, D. (a cura di)

- ◆ *L'affidamento dei minori nelle sentenze giudiziali* / a cura di A.M. Dell'Antonio, D. Vincenzi Amato (a cura di). - Milano : Giuffrè, 1992.

Dreman, S. e Ronen-Eliav, H.

- ◆ *The Relation of divorced mothers' perceptions of family cohesion and adaptability to behavior problems in children* / Dreman Solly e Ronen-Eliav Hagar.
In: *Journal of Marriage and the Family*. - Vol. 59, n. 2 (magg. 1997), p. 324-331.

Ducibella, J. S.

- ◆ *Consideration of the impact of how children are informed of their parents' divorce decision : a review of the literature* / Ducibella John S.
In: *Journal of Divorce and Remarriage*. - Vol. 24, n. 3-4 (1995), p. 121-141.

Fazzi, E. e Picerno, G.

- ◆ *Genitori separati bambini divisi : i bambini e i vissuti della separazione* / Fazzi Evelina, Picerno Gabriella. - Tirrenia : Edizioni del Cerro, 1996.

Francescato, D.

- ◆ *Figli sereni di amori smarriti : ragazzi e adulti dopo la separazione*. - Milano : Mondadori, 1994.

Furstenberg, F.F. Jr. e Cherlin, A. J.

- ◆ *Divided families : what happens to children when parents part* / F.F. Jr. Furstenberg, A. J. Cherlin. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1991.

Gallo, E. e Campana, S.

- ◆ *Il problema dei figli nella separazione* / Elvira Gallo e Stefanella Campana. - Torino : Bollati Boringhieri, 1991.

Gentry, Deborah B.

- ◆ *Including children in divorce mediation and education : potential benefits and cautions* / Gentry Deborah B.
In: *Families in Society*. - Vol. 78, n. 3 (magg./giugno 1997), p. 307-315.

Grazioso, G.

- ◆ *Il curatore speciale del minore nella separazione e nel divorzio : orientamenti giurisprudenziali e dottrinali : prospettive di riforma* / Grazioso Gerardo.
In: *Il diritto di famiglia e delle persone*. - A. 25, 3 (luglio/sett. 1996), p. 1242-1260.

Hines, A. M.

- ◆ *Divorce-related transitions, adolescent development and the role of the parent-child relationship : a review of the literature* / Hines Alice M.
In: *Journal of Marriage and the Family*. - Vol. 59, n. 2 (magg. 1997), p. 375-388.

Jones, G.D. e Nelson, E. S.

- ◆ *Expectations of marriage among college students from intact and non-intact families* / Jones Gabrielle D., Nelson Eileen S.
In: *Journal of Divorce and Remarriage*. - Vol. 26, n. 1-2 (1996), p. 171-189.

Lye, D.N.

- ◆ *Childhood living arrangements and adult children's relations with their parents* / D.N. Lye et al.
In: *Demography*. - 1995, p. 261-280.

Obradovic, J.

- ◆ *Parental marriage stability : quality and child's emotional well-being and school performance* / Obradovic Josip. - Zagreb : University of Zagreb, 1996.

Obradovic, J. e Cudina, M.

- ◆ *Child's emotional well-being and parental marriage stability* / Obradovic Josip, Cudina Mira. - Zagreb : University of Zagreb, 1996.

Quadrio, A. e Venini, L. (a cura di)

- ◆ *Genitori e figli nelle famiglie in crisi* / a cura di A. Quadrio, L. Venini. - Milano : Giuffrè, 1992.

Saraceno, C. e Pradi, M. (a cura di)

- ◆ *I figli contesi* / a cura di C. Saraceno, M. Pradi. - Milano : Unicopli, 1991.

Seltzer, J.A.

- ◆ *Consequences of marital dissolution for children* / J.A. Seltzer. In: *Annual Review of Sociology*. - 1994, p. 238-239.
- ◆ *Legal custody arrangements and children's economic welfare* / J.A. Seltzer. In: *American Journal of Sociology*. - 1991, p. 895-929.

Silitsky, D.

- ◆ *Correlates of Psychosocial Adjustment in Adolescent from Divorced Families* / Silitsky Daniel. In: *Journal of Divorce and Remarriage*. - Vol. 26, n. 1-2 (1996), p. 151-170.

Teachman, J.

- ◆ *Contributions to children by divorced fathers* / J. Teachman. In: *Social Problems*. - 1991, p. 358-371.

Veum, J.R.

- ◆ *The relationship between child support and visitation : evidence from longitudinal data* / J.R. Veum. In: *Social Sciences Review*. - 1993, p. 229-244.

Mediazione familiare**Ardone, R.G. e Mazzoni, S.**

- ◆ *Mediazione di conflittualità di coppia in casi di ricorso al giudice tutelare* / Rita Grazia Ardone, Silvia Mazzoni. In: *Il bambino incompiuto*. - 1991, n. 1 (apr.), p. 127-136.
- ◆ *La mediazione familiare : per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio* / a cura di Rita Grazia Ardone e Silvia Mazzoni. - Milano : Giuffrè, 1994. (Collana di psicologia sociale e clinica ; 71).

Bartesaghi, A.

- ◆ *Il servizio di consulenza al singolo, alla coppia e alla famiglia in difficoltà* / Anna Bartesaghi. In: *Politiche sociali e servizi*. - 1994, 2, p. 145-162.

Bernardini, I.

- ◆ *Genitori ancora : la mediazione familiare nella separazione* / a cura di Irene Bernardini. - Roma : Editori riuniti, 1994.
- ◆ *Una zona franca per il futuro dei figli : la mediazione familiare al Centro "GEGenitori ancora" di Milano* / Irene Bernardini. In: *Animazione sociale*. - A. 27, 2. ser., n. 113 = 5 (magg. 1997), p.57-63.

- Castelli, S.**
◆ *La mediazione : teorie e tecniche / S. Castelli.* - Milano : [s.n.], 1996.
- Del Bel Belluz, A.**
◆ *Storia della mediazione / di Anna Del Bel Belluz.*
In: *Famiglia oggi.* - A. 20, n. 11, (nov. 1997), p. 28-34.
- Di Pasquale, G.**
◆ *Mediazione / Giovanna Di Pasquale, Marina Maseli, Davide Rambaldi.* - In: *Hp accaparlante.* - 1995, n. 37 (genn.), p. 24-47.
- ◆ **La dinamica di coppia oggi : la mediazione familiare.**
In: *La famiglia.* - 1995, n. 171 (magg./giugno), p. 7-23.
- Farinelli, S.**
◆ *Mediazione familiare e reinterpretazione del ruolo genitoriale / Stefania Farinelli.*
In: *Prospettive sociali e sanitarie.* - A. 27, n. 9 (15 magg. 1997), p. 13-15.
- Fiorentino Busnelli, E.**
◆ *L'attuale situazione dei servizi, con riferimento al doposeparazione / Elda Fiorentino Busnelli.*
In: *Servizi sociali.* - A. 23 (1996), n. 5/6, p. 140-148.
- Golzband, M.**
◆ *Quando i genitori litigano per i figli : interventi psichiatrici di prevenzione nei casi di divorzio / Melvin Golzband.*
In: *DSM, La difesa sociale del minore.* - 1996, n. 42, p. 2-9
- Haynes, J.M. e Buzzi, I.**
◆ *Introduzione alla mediazione familiare : principi fondamentali e sua applicazione / J. M. Haynes, I. Buzzi.* - Milano : Giuffrè, 1996.
- Laurent Boyer, L.** (a cura di)
◆ *La médiation familiale / a cura di L. Laurent Boyer.* - Paris : Bayard, 1992.
- Malagoli Togliatti, M.**
◆ *La mediazione familiare e altri metodi di aiuto alle coppie in crisi / Marisa Malagoli Togliatti.*
In: *Servizi sociali.* - A. 23 (1996), n. 5/6, p. 96-111.
- Malagoli Togliatti, M. e Montinari, G.** (a cura di)
◆ *Famiglie divise : i diversi percorsi fra giudici, consulenti e terapeuti / a cura di Marisa Malagoli Togliatti e Giovanna Montinari.* - Milano : F. Angeli, 1995.
(Collana di psicoterapia della famiglia ; 1249).
- Marroncle, J.**
◆ *La coppia in crisi : perché i contrasti non si trasformino in fallimenti / J. Marroncle.* - Torino : [s.n.], 1992.
- Marzotto, C.**
◆ *Competenza o nuova professione / di Costanza Marzotto.*
In: *Famiglia oggi.* - A.20, n. 11 (nov. 1997), p. 14-21.
- ◆ *La mediazione familiare in Europa : modelli di pratica e di formazione / Costanza Marzotto.*
In: *Politiche sociali e servizi.* - 1994, n. 1, p. 157-173.

- ◆ *La mediazione familiare : un intervento in favore della riorganizzazione familiare dopo la separazione* / Costanza Marzotto.
In: *Consultori familiari oggi*. - 1993, n. 1/2 (sett.), p. 15-21.
- ◆ *Modelli tecnici di mediazione familiare nelle cause di separazione* / Costanza Marzotto.
In: *Politiche sociali e servizi*. - 1995, n. 1, p. 155-167.
- ◆ *Un nuovo servizio di aiuto alla famiglia in crisi* / Costanza Marzotto.
In: *Politiche sociali e servizi*. - 1990, n. 2, p. 135-141.

- ◆ **Mediazione familiare : origini e sviluppo.**
In: *Consultori familiari oggi*. - 1997, n. 2 (giugno), p. 16-55.

- ◆ **Morineau, J.**
◆ *La mediazione : una nuova relazione sociale* / J. Morineau.
In: *La salute umana*. - 1996, n. 140.

- ◆ **Naudin, O. e Saury, J.C.**
◆ *La mediazione familiare : ridurre i danni di separazioni e divorzi* / Odile Naudin, Jean-Claude Saury.
In: *Famiglia oggi. Documentazione*. - 1994, n. 6 (giugno), p. 3-14.

- ◆ **Nunziante Cesàro, A.**
◆ *Patologie relazionali e mediazione familiare* / A. Nunziante Cesàro.
In: *Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale*. - Vol. 14, n. 2 (magg./ag. 1996), p. 193-203.

- ◆ **Parkinson, L.**
◆ *Separazione, divorzio e mediazione familiare* / L. Parkinson. - Trento : Erikson, 1995.

- ◆ **Pedrocco Biancardi, M.T.** (a cura di)
◆ *La consulenza alla famiglia : dalla prevenzione al sostegno* / a cura di Maria Teresa Pedrocco Biancardi. - Torino : UTET, 1997.

- ◆ **I progetti di riforma della separazione : affidamento congiunto, servizi sociali e mediazione familiare.**
In: *Aiaf osservatorio*. - N. 1 (genn./mar. 1997), p. 20-36.

- ◆ **Ronchetti, C.**
◆ *L'impegno dei consultori privati : una pratica in avvio* / di Camillo Ronchetti.
In: *Famiglia oggi*. - A. 20, n. 11 (nov. 1997), p. 35-41.

- ◆ **Ruggiero, G.**
◆ *Il conflitto familiare : dalla valutazione al processo di mediazione* / Giuseppe Ruggiero.
In: *Animazione sociale*. - A. 27, 2. ser., n. 113 = 5 (magg. 1997) p.49-56.

- ◆ **Scaparro, F.**
◆ *Emergenze in famiglia* / Fulvio Scaparro.
In: *Adulità*. - N. 3 (apr. 1996), p. 131-139.

- ◆ **Schettini, B.**
◆ *La mediazione familiare : aspetti teorici e metodologici* / di Bruno Schettini.
In: *La rivista di servizio sociale*. - A. 36, n. 4 (dic. 1996), p. 49-64.

- ◆ *La mediazione familiare come pratica psicopedagogica* / Bruno Schettini.
In: Rassegna di servizio sociale. - A. 37, n. 1 (genn./mar. 1998), p. 40-67.
- ◆ *Operatori e mediazione familiare : contenuti, problemi, esperienze a confronto* / a cura di Bruno Schettini. - Napoli : [s.n.], 1994.
- ◆ *Teoria e metodologia della mediazione familiare* / Bruno Schettini ; contributi di Irene Bernardini, Gabriella Busellato, Silvia Mazzoni. - Pescara : Libreria dell'Università editrice, c1997.
(Scienze dell'educazione ; 4).
- ◆ **Separazione coniugale e mediazione coniugale.**
In: Rivista di psicoterapia relazionale. - 1995, n. 2, p. 5-74.
- Six, J.F.**
 - ◆ *Le temps des médiateurs* / J. F. Six. - Paris : Ed. du Seuil, 1990.
- ◆ **Speciale consulenza .**
In: Il consulente familiare. - 1995, n. 3 (luglio/sett.), p. xxxvii-xliv.
- Tiberio, A. e Cericola, A.**
 - ◆ *Mediazione familiare* / Antonio Tiberio, Alberto Cericola.
In: Vivereoggi. - A. 11, n. 9 (nov. 1997), p. 20-24.
- Vecchiato, T.**
 - ◆ *La mediazione nelle esperienze di altri paesi* / Tiziano Vecchiato.
In: Il bambino incompiuto. - 1995, n. 2 (apr.), p. 27-40.
- Wells, R.**
 - ◆ *Genitori per sempre : come aiutare i figli dopo la separazione* / Rosemary Wells. - Firenze : Le Lettere, 1996. (Per sapere ; 6).

Tratto da:
Istat, *Le famiglie ricostituite*, in Istat, *Famiglia, abitazioni, servizi di pubblica utilità. Indagini Multiscopo sulle famiglie. Anni 1993-1994*, Collana Argomenti, 6/1996, Roma.

Per famiglia ricostituita si intende una coppia con o senza figli in cui uno dei due partner ha avuto un'unione precedente che si è conclusa o per separazione/divorzio o per morte del partner. In questa definizione di famiglia ricostituita si prescinde quindi dall'istituzionalizzazione dell'unione. Le famiglie ricostituite sono coppie coniugate in cui uno dei partner si è risposato, oppure libere unioni in cui almeno uno dei partner è separato, divorziato o vedovo.

Le famiglie ricostituite sono sempre esistite, ma le dinamiche in atto dal punto di vista delle separazioni e divorzi hanno fatto sì che cambiasse completamente la loro natura. La presenza di famiglie ricostituite è legata alla frequenza di scioglimento delle unioni. In passato ciò significava far riferimento a scioglimento per vedovanza e per annullamento di matrimonio; oggi il quadro è totalmente cambiato e aumenta il peso che il divorzio ha sulla formazione delle nuove unioni.

L'aumento delle separazioni e divorzi, l'emergere delle libere unioni, l'aumento dei secondi matrimoni hanno fatto sì che, con il passare degli anni, aumentasse l'interesse nei confronti delle famiglie ricostituite. Un dato che va sottolineato è che la società è assolutamente impreparata ad affrontare questa nuova realtà. L'espressione *famiglie ricostituite* è mutuata dall'inglese (*reconstituted*) e non esiste nel vocabolario. Non esiste un nuovo linguaggio per descrivere nuove situazioni e spesso, soprattutto a livello di mass-media, si utilizzano termini arcaici legati alle vecchie famiglie ricostituite e che assumono una connotazione negativa come famigliastra, matrigna, patrigno, figliastra.

L'Istat, attraverso l'indagine Multiscopo *Aspetti della vita quotidiana*, ogni anno, dal 1993, stima il numero delle famiglie ricostituite esistenti in Italia.

Sono 603.000 le famiglie ricostituite in Italia, il 4,2% delle coppie.

Le famiglie ricostituite sono maggiormente diffuse nel Centro-Nord del paese e in particolare nell'Italia Nord-Occidentale (4,9%). Nell'Italia meridionale le famiglie ricostituite rappresentano solo il 3,3% del totale delle coppie. La differente distribuzione territoriale di questa forma familiare va messa in relazione alla diversa diffusione di separazioni e divorzi nelle varie zone del Paese. Analizzando anche dal punto di vista del tipo di Comune emerge che nelle aree metropolitane il fenomeno è più diffuso.

È interessante notare la diversa composizione delle famiglie ricostituite nelle zone del Paese. Delle 603 mila famiglie ricostituite, 443 mila sono coppie coniugate (il 73,5% delle famiglie ricostituite) 160 mila sono libere unioni (il 26,5%).

Il Nord è la zona dove sono più diffuse le famiglie ricostituite, ma emerge una differenza tra Nord-Est e Nord-Ovest: sembra infatti che nell'Italia nord-orientale emerga una maggiore propensione a non istituzionalizzare la nuova u-

nione rispetto all'Italia nord-occidentale. Nel Nord-Est le libere unioni rappresentano infatti il 34,4% delle famiglie ricostituite mentre nel Nord-Ovest il 28%. Viceversa, nel meridione le famiglie ricostituite sono di meno, ma *più* concentrate tra le coppie coniugate (84,1% nel Sud e 78,4% nelle isole).

Tavola 1 - Famiglie ricostituite, coniugate e non coniugate, per ripartizione geografica. Media 1993-1994

Ripartizioni	Famiglie ricostituite				
	Totale (migliaia)	Composizione percentuale		Per 100 coppie della stessa zona	
		Coniugato	Non coniugato	Coniugato	Non coniugato
Nord-Ovest	190	72,0	28,0	3,5	1,4
Nord-Est	118	65,6	34,4	2,8	1,5
Centro	120	71,0	29,0	3,0	1,2
Sud	113	84,1	15,9	2,8	0,5
Isole	62	78,4	21,6	2,9	0,8
Italia	603	73,5	26,5	3,1	1,1

La presenza dei figli

Il 58,1% delle famiglie ricostituite è composto da coppie con figli, per un totale di 350.000 coppie. La tipologia familiare di appartenenza appare quella nucleare classica. Sono infatti pochissime le famiglie ricostituite in cui è presente qualche membro isolato o famiglie plurinucleari (il 7,8%).

Confrontando la struttura delle famiglie ricostituite con quella delle altre coppie emerge, tra queste ultime, una maggiore presenza di coppie con figli (70,8%).

La differenza si evidenzia anche nel numero di figli. Mentre nelle famiglie non ricostituite le coppie con un figlio e due figli sono sostanzialmente sullo stesso piano, tra le famiglie ricostituite sono di più le coppie con un solo figlio e meno le coppie con almeno tre figli. Infatti, 175 mila hanno un solo figlio, 127 mila due figli, 48 mila più di due. Analizzando le differenze interne alle famiglie ricostituite emerge, nel caso delle libere unioni, un maggior peso di quelle senza figli rispetto a quelle con un figlio solo.

Una delle peculiarità delle famiglie ricostituite è data dal fatto che, provenendo almeno uno dei partner da un'unione precedente, potrebbe aver avuto figli da quella stessa unione.

**Tavola 2 - Famiglie non ricostituite e ricostituite per numero di figli.
Media 1993-1994 (per 100 famiglie dello stesso tipo)**

Numero di figli	Famiglie non ricostituite	Famiglie ricostituite		
		Coniugate	Non coniugate	Totale
Nessuno	28,1	40,8	45,0	41,9
Uno	29,1	30,1	26,4	29,1
Due	29,0	20,9	11,4	21,0
Tre o più	13,8	8,2	7,2	8,0
Totale (in migliaia)	13.825	443	160	603

È interessante dunque analizzare la situazione delle famiglie ricostituite con figli per verificare quante sono quelle in cui vivono solo figli della presente unione e quanti quelli in cui vivono figli di un solo partner. Dai dati dell'indagine Multiscopo è possibile desumere che sono 105 mila le famiglie ricostituite in cui vivono figli di uno solo dei partner, per un totale di circa 350 mila che hanno figli: il 30,3% delle coppie ricostituite con figli. In questo tipo di famiglie si pone un problema di ridefinizione di ruoli e sistemi di parentela sia per i genitori sia per i figli. Questi ultimi si trovano, soprattutto in presenza di genitori divorziati, a gestire un ampliamento della parentela. Quanto al dato, questo non può essere considerato basso se si pensa che circa la metà dei divorzi avviene per coppie che non hanno figli. A ciò va aggiunto che solitamente i figli vengono affidati alla madre, ma il peso delle divorziate è minore di quello dei divorziati e molto alto è il peso delle nubili (solitamente senza figli).

**Tavola 3 - Famiglie ricostituite, coniugate e non coniugate, per presenza di figli.
Media 1993-1994 (per 100 famiglie ricostituite dello stesso tipo)**

Coppie con presenza di figli	Famiglie ricostituite					
	Coniugate		Non coniugate		Totale	
	Dati assoluti	%	Dati assoluti	%	Dati assoluti	%
Coppie senza figli		40,8			253	41,9
Coppie con figli di ambedue i partner	181	43,6	72	45,0	245	40,6
Coppie con figli di uno solo dei partner	193	10,0	52	32,1	63	10,5
Coppie con figli di ambedue i partner e di uno solo dei partner	44	5,6	19	12,1	42	7
Totale	25	100	17	10,8	603	100

Le separazioni

Recensione del
volume:
Marzio Barbagli e
Chiara Saraceno,
Separarsi in Italia,
Bologna, Il Mulino,
1998

La ricerca, i cui dati sono stati raccolti tra il 1988 e il 1998 con strumenti diversificati, traccia una panoramica del processo della separazione nel nostro paese offrendo un'analisi quantitativa e soprattutto qualitativa di tale fenomeno.

I dati riportati si basano su informazioni fornite da un campione di 1.672 donne e di 242 uomini, mariti delle donne intervistate, separati legalmente da due anni e sui confronti tra le informazioni ottenute. La complessità delle procedure di costruzione del campione hanno limitato l'indagine a soggetti residenti in alcuni capoluoghi di provincia di sei regioni: Trentino - Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Emilia - Romagna, Campania e Sicilia. È stata, inoltre, condotta una ricerca nel corso del 1997 su un campione di 1.400 sentenze omologhe di separazione pronunciate dal Tribunale di Torino nel 1968, 1974, 1987 e 1996 e sono state condotte tra il 1996 e il 1998 cinquanta interviste in profondità a uomini e donne separati residenti nelle città di Milano, Bologna, Trento e Roma.

Le informazioni così raccolte sono state articolate dagli autori secondo aree tematiche specifiche quali l'analisi delle motivazioni sottese alla rottura del vincolo matrimoniale, le conseguenze economiche della separazione, l'affidamento dei figli, le trasformazioni che si verificano nel rapporto tra padri e figli in seguito alla separazione, l'impatto delle reti sociali sul benessere psicofisico degli ex-coniugi e dei figli.

I dati della ricerca mostrano come vi sia una crescente accettazione sociale della separazione legale vista come una delle possibili soluzioni a situazioni altamente conflittuali tra coniugi per quanto ciò si verifichi in grado differente tra i diversi ceti sociali. Nonostante la legittimazione sociale della separazione, tale evento non cessa di essere vissuto come momento critico e talvolta traumatico per l'intero nucleo familiare. L'intensità e anche la durata del dolore della separazione e della fatica della ridefinizione di sé e dei propri rapporti dipende molto dal grado di investimento nel matrimonio, dalla qualità del matrimonio stesso, dal fatto di aver deciso o invece subito la separazione e dalle circostanze che fanno seguito all'evento. In particolare, i soggetti maggiormente a rischio risultano essere le donne più avanti negli anni, che hanno investito molto nella famiglia e poco o per nulla nella vita professionale, senza una qualifica professionale e le donne con figli piccoli; in questo caso, la separazione ha come conseguenza non solo un impoverimento assoluto o relativo dal punto di vista economico, ma anche un rischio maggiore di impoverimento della rete sociale, sia del sistema di parentela che amicale, con un conseguente isolamento relazionale. In particolare, il fenomeno dell'impoverimento relativo colpisce di più proprio quelle donne che in costanza di matrimonio avevano apparentemente tratto maggiori vantaggi dal fatto di derivare la propria posizione sociale dal le-

game con la posizione sociale del marito. La perdita del reddito a seguito della fine del matrimonio tende ad essere permanente, o ad essere compensata solo in parte da un'accresciuta capacità di guadagno individuale da parte delle separate o delle divorziate; allo stesso tempo, le donne fanno fatica a vedersi riconosciuto il proprio apporto non solo o tanto al patrimonio familiare visibile (risparmi, beni immobili, ecc.) quanto al patrimonio invisibile. Questa maggiore vulnerabilità economica delle donne di fronte alla separazione coniugale fa sì che si separino più facilmente le coppie in cui le donne hanno un reddito proprio.

Nel Centro-Nord, almeno per le coorti più giovani, un livello di istruzione elevato sembra compensare, in termini di possibilità di accesso al mondo del lavoro, l'eventuale presenza di figli piccoli. Nel Mezzogiorno, invece, la rigidità e la ristrettezza del mercato del lavoro, unita forse anche alla mancanza di servizi per l'infanzia, rende difficile non solo alle donne a bassa istruzione, ma anche alle giovani con titolo di studio medio e medio-alto trovare un'occupazione.

Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento sembrano verificarsi due fenomeni entrambi importanti. In primo luogo, vi è una percentuale consistente di donne che pur essendo casalinghe o disoccupate non ricevono un assegno di mantenimento con la conseguente necessità di ricorrere a strumenti quali il minimo vitale che fornisce in linea di massima un sostegno economico di tipo continuativo, fino al cessare del bisogno, o alla perdita di caratteristiche che fanno rientrare nella categoria degli aventi diritto; esse sono prevalentemente collocate nel Mezzogiorno tra le donne più povere, i cui mariti non hanno mezzi sufficienti per pagare l'assegno. In secondo luogo, sono i mariti a reddito più modesto quelli cui viene richiesto maggiormente di farsi carico della continuità economica nei confronti della moglie anche dopo la separazione. Viceversa i mariti a reddito più elevato sono esentati da quest'obbligo a motivo dei più elevati tassi di occupazione delle mogli.

Per quanto riguarda gli uomini, se minori sono le difficoltà di carattere economico, maggiori sono le difficoltà legate ad aspetti più squisitamente relazionali; la separazione si configura come una svolta radicale, se non sempre una rottura, nel loro rapporto con i figli e implica, molto più spesso per gli uomini che non per le donne, il rientro nel nucleo di origine. Secondo gli autori, tali problemi di ridefinizione nel rapporto con i figli si pongono in modo diverso per i padri e per le madri non solo perché durante il matrimonio gli uni e le altre avevano per lo più responsabilità e modalità di rapporto e presenza con i figli differenti, ma anche perché, stante il modello prevalente di affidamento dei figli, mentre le madri si trovano per lo più a dover fronteggiare la quotidianità della presenza dei figli e della responsabilità nei loro confronti, i padri viceversa sono per lo più obbligati a ridefinire i rapporti in assenza della quotidianità.

I dati della ricerca segnalano, in generale, tassi di allentamento dei rapporti padri-figli, quando non veri e propri abbandoni, molto preoccupanti, specie in un'ottica di lungo periodo; ben il 21% dei padri dell'inchiesta vede i figli meno di una volta al mese dopo soli due anni dalla separazione e sale al doppio nel caso di padri con nessun titolo di studio; tuttavia, trattandosi di un campione con un tasso di mobilità geografica di uno o entrambi i coniugi probabilmente più ridotto rispetto all'universo dei separati si può ipotizzare che tale dato sia sottostimato.

Più della professione, il grado di istruzione sembra incidere sulle risorse con cui i padri separati non affidatari costruiscono il proprio ruolo paterno; due le ipotesi: da un lato quanto più è elevato il titolo di studio del padre tanto maggiori sono le risorse finanziarie di cui dispone e tanto più è probabile che abbia una casa in cui accogliere i figli e che si senta adeguato nel ruolo di padre come *provider*, dall'altro l'istruzione è anche un modello di relazione coniugale e genitoriale.

Dai dati di tale indagine nazionale emergono anche significative differenze di comportamento tra padri a seconda dell'area geografica, che si sovrappongono, per lo più accentuandole, a quelle derivanti dal livello di istruzione: i padri separati del Mezzogiorno hanno in generale meno rapporti con i figli con cui non convivono dei padri settentrionali avendo una minore abitudine ad occuparsi dei figli, ruolo delegato alla figura materna, e un maggiore senso di inadeguatezza nel proprio ruolo sociale di maschi-padri. È proprio la partecipazione alla cura dei figli durante il matrimonio a discriminare tra i padri relativamente alla quantità dei rapporti che intrattengono con i figli dopo la separazione.

Evento critico nella vita dei genitori, la separazione lo è ancora di più per i figli. Il numero dei figli minori coinvolti rimane consistente superando nel 1995 le 38.000 unità; di questi sono stati affidati al padre il 3% se con un'età inferiore ai cinque anni, il 10% se con un'età superiore ai quindici anni. A differenza dei genitori, essi subiscono la separazione coniugale senza vederne nella maggioranza dei casi un particolare beneficio per sé, salvo che nei casi estremi di violenza e maltrattamento, e neppure sempre in questi casi. In ogni caso, i figli devono ridefinire la propria collocazione e importanza nella vita dei genitori e nell'insieme delle reti primarie; almeno nel breve e medio periodo la loro vita subisce mutamenti radicali non potendo più contare sulla presenza congiunta dei genitori. Inoltre, divenendo la separazione un modo di soluzione "normale" del conflitto i figli hanno difficoltà a comprendere le motivazioni di tale evento.

Ancor più dell'assegno di mantenimento per la moglie, ciò che determina una differenza nelle condizioni di vita di donne e figli minori dopo la separazione è l'assegno di mantenimento per i figli. L'impoverimento assoluto o relativo di molte donne e bambini dopo la separazione è dovuto largamente, per quanto non esclusivamente, all'esiguità degli assegni di mantenimento per i figli.

Ciò a sua volta ha conseguenze sulle prospettive future dei figli stessi sia nel breve che nel lungo periodo. Secondo i dati della Commissione di indagine sulla Povertà e l'Emarginazione, nel 1995 era povero il 13,2 % delle famiglie con un solo genitore e figlio minorenni, a fronte del 6,4% di poveri tra le coppie con un figlio e si tratta di percentuali in crescita. Nel campione di tale inchiesta nazionale il peggioramento delle condizioni economiche a seguito della separazione è stato sperimentato in misura percentualmente maggiore da coloro che hanno figli affidati.

Le situazioni di pagamento irregolare o mancato sono percentualmente più numerose nel Mezzogiorno, soprattutto negli strati più bassi, mentre negli strati con maggiore istruzione la percentuale è pressoché identica tra Nord e Sud. La percentuale di padri che ha abbandonato la responsabilità di mantenere in tutto o in parte i propri figli è consistente e ancora più consistente è il numero di figli che crescono dovendo far fronte sia alle difficoltà economiche derivanti da questo abbandono di responsabilità paterna che al problema di elaborarne il significato per sé e della propria collocazione nel mondo affettivo e relazionale del padre.

Infine, dai dati dell'indagine si rileva che molte delle conseguenze negative della separazione coniugale per le donne, gli uomini e i loro figli, sono legate al modello di matrimonio adottato dalla coppia genitoriale. Matrimoni più egualitari, sia per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia per la partecipazione degli uomini alla cura dei figli, insieme ad un buon livello di istruzione portano a separazioni insieme meno violentemente conflittuali e meno radicali per quanto riguarda l'indebolimento del rapporto tra padri e figli. In particolare, i padri che sono capaci di distinguere tra rapporti con i figli e rapporti con l'ex moglie, tra bisogni dei primi e diritti o non diritti della seconda, tendono ad occuparsi più attivamente dei figli sia durante il matrimonio che dopo la separazione sia dal punto di vista economico che relazionale.

In conclusione, dai dati dell'indagine, l'indebolimento del legame padri-figli, insieme al rischio di impoverimento relativo o assoluto per donne e bambini, costituisce il rischio e il costo maggiore della separazione coniugale. Tuttavia, mentre l'impoverimento delle ex mogli e dei figli, provocato dalla separazione, può nel tempo ridursi o annullarsi, il trascorrere del tempo non può che peggiorare la situazione dei rapporti di padri e figli. Gli autori ipotizzano che entrambe le questioni diverranno socialmente più diffuse e visibili man mano che, come si sta verificando, ricorreranno sempre più spesso alla separazione anche le coppie dei ceti in condizioni economiche più modeste e che vivono nel Mezzogiorno ovvero quelle aventi meno risorse sociali ed economiche e meno strumenti per affrontare le conseguenze del conflitto coniugale.

*Finito di stampare nel mese di novembre 1998
presso la Litografia I.P. - Firenze*

1. Una collaborazione interuniversitaria per un appuntamento significativo.

“Figli che rischiano di essere dimenticati” si potrebbe tradurre così in italiano il titolo del Convegno internazionale che si è svolto a Lione il 5 e 6 giugno 1998, promosso dall'*Institut des Sciences de la Famille* dell'Università Cattolica di Lione, dal *Centre de Formation Continue* dell'Università della Provenza e dal *Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia* dell'Università Cattolica di Milano.

A circa dieci anni dall'introduzione della mediazione familiare nel contesto europeo, si è reso necessario fare un bilancio di questa pratica nelle diverse realtà nazionali e al tempo stesso offrire un'occasione per una riflessione teorica che contribuisse a definire i fondamenti epistemologici di un intervento in favore delle famiglie divise.

2. Una risorsa per “traghetare” le famiglie al di là del conflitto.

La mediazione familiare si colloca come un intervento specialistico a disposizione dei genitori che stanno attraversando le turbolente acque del processo di separazione/divorzio e che desiderano essere “traghetati” da una persona appositamente formata, per costruire insieme una nuova organizzazione familiare, rispettosa degli interessi di tutti gli attori in gioco.

L'organizzazione di questo importante e significativo appuntamento culturale ed operativo prende le mosse dalla constatazione che un sempre maggior numero di figli vivono una situazione relazionale difficile a causa della separazione o del divorzio dei genitori, evento che coinvolge numerosi professionisti e istituzioni: i giudici, gli avvocati, gli psicoterapeuti, gli assistenti sociali, la scuola, la giustizia, i servizi psico-sociali, la medicina, ecc. Le recenti ricerche parlano del 18% dei matrimoni celebrati in un anno rispetto a cent'anni fa.

Nel nostro paese, infatti, tra il 1991 e il 1994 sono stati coinvolti in questa difficile transizione familiare 35.992 figli, di cui il 45,5% aveva meno di 9 anni; il 30,33% un'età compresa tra i 10 e i 14 anni e il 20% tra i 15 e i 17 anni.

Le situazioni di grave conflitto di coppia possono a volte offuscare i genitori al punto che diventa per loro difficile tener presente l'interesse dei figli, oppure arrivano ad impedire loro di prestare sufficiente attenzione al fatto che i figli hanno bisogno di voler bene ad entrambi i genitori, senza sentirsi colpevoli e hanno bisogno di essere a loro volta amati da papà e mamma al di là della crisi coniugale.

Il rischio che si presenta è appunto quello di dimenticare i figli nella crisi familiare, con la conseguenza di intaccare gravemente la costruzione della loro identità, il loro sviluppo, la loro crescita.

La mediazione si pone dunque come uno spazio originale e privilegiato per escogitare soluzioni idonee affinché sia mantenuto il legame tra le generazioni, tra figli, genitori e parenti; affinché ogni adulto possa assumersi le proprie responsabilità personali all'interno del complesso processo di separazione.

3. La costruzione di un sapere scientifico su una prassi di mediazione.

L'incontro tra oltre 500 esperti del settore e studiosi universitari provenienti da numerosi stati europei, dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Argentina, ha permesso uno scambio a livello scientifico sulle più recenti ricerche e ha evidenziato principi teorici e fondamenti metodologici della mediazione familiare, in questi anni progredita più nella prassi che nella sua fondazione epistemologica.

L'organizzazione ha previsto 4 sedute plenarie dove sono intervenuti 26 esperti in diverse discipline quali la sociologia (François de Singly, Irène Thery, Laura Cardia Vonèche, Benoît Bastard) la psicologia (Vittorio Cigoli, Reynaldo Perrone, Gerard Poussin, André Carel) il diritto (Bernadette Barthelet, Jean-Pierre Bonafé Schmitt, Daniel Ganancia, Geneviève Biot-Crozet, Thierry Couzigou, Claude Lienhard) e la mediazione familiare (Liliana Perrone, Costanza Marzotto, Joceline Dahn, Annie Babu, Linda Berubé, Francesco Canevelli, Pierre Tanguay, Jean Claude Sury, Thelma Fisher, Helene van der Steen) e 34 gruppi di lavoro paralleli dove sono stati coinvolti oltre 70 relatori/animatori di diverse nazioni. Per quanto riguarda i contributi dei partecipanti italiani questi hanno avuto come oggetto:

- le rappresentazioni della mediazioni in alcune categorie di professionisti - possibili invarianti;
- una tipologia di coppie che non portano a termine la mediazione: ipotesi di senso;
- la sindrome da alienazione genitoriale, ovvero la costruzione di un rifiuto ad incontrare l'altro genitore: ipotesi interpretative e modalità di intervento;
- vicissitudini intergenerazionali dei legami familiari dopo il divorzio; l'ingresso dei nuovi partner e le relazioni con i minori nelle famiglie ricostituite;
- il mantenimento della genitorialità a fronte della fine della coniugalità;
- metodologia di conduzione della mediazione familiare: motivazioni per non introdurre i figli negli incontri con il mediatore;
- i figli come potenziali collaboratori nella costruzione della competenza genitoriale;
- adolescenti, domanda di terapia familiare e possibilità di percorrere una mediazione;
- la negoziazione come risorsa principale nel processo di mediazione: per una tipologia dei bisogni evolutivi delle famiglie;
- percorsi formativi a confronto;

- la necessità del consenso della coppia ad intraprendere una mediazione;
- oggetti possibili della mediazione: tra mediazione parziale e mediazione globale, la trattazione degli aspetti simbolici connessi con la divisione dei beni materiali;
- setting strutturato di mediazione familiare;
- mediazione e modello sistemico;
- la posizione dei nonni nelle separazioni familiari del sud Italia.

L'ampia partecipazione di studiosi e operatori dei servizi per la famiglia in crisi, ha permesso di approfondire molte aree tematiche, e di confrontare l'esperienza italiana con quella realizzata in altri paesi con un tasso di divorzio più elevato (in Italia nel 1995 il tasso di divorzi ogni mille abitanti è di 0,4 contro l'1,7 per mille dell'Europa, il 3,1 della Gran Bretagna, il 2,2 del Belgio e l'1,9 della Francia) e dove la mediazione rappresenta un percorso indispensabile per chiunque si separi in presenza di figli minorenni.

In particolare ricordiamo alcune questioni tematiche di particolare rilievo affrontate sia dal punto di vista teorico che operativo:

- caratteristiche peculiari del funzionamento delle coppie in via di separazione o divorziate;
- legami familiari, conflittualità intrapsichica e rischi psicologici ed educativi per i figli del divorzio ;
- il quadro legislativo nei paesi che da decenni offrono la mediazione per le coppie separate con figli: Gran Bretagna, Francia, Belgio, Quebec. Organizzazione dei servizi, rapporti con i tribunali, accesso/invio;
- differenti modelli di mediazione familiare.

4. Temi aperti

Tra gli interrogativi aperti segnaliamo in particolare :

- qual'è il significato culturale ed antropologico del successo della mediazione? Stiamo assistendo ad una svolta radicale nell'organizzazione dei servizi alla famiglia, all'infanzia e agli adulti coinvolti, caratterizzata da un forte richiamo alla responsabilità personale verso il corpo familiare e il corpo sociale?
- quali sono i bisogni specifici di una coppia in via di separazione, senza correre il rischio di una "patologizzazione"?
- la mediazione è una competenza aggiuntiva ad un'identità professionale pre-esistente o è una nuova professione?
- come rendere maggiormente diffuso il percorso di mediazione ai genitori senza violare il principio fondamentale della volontarietà dell'accesso?
- come integrare gli interventi professionali degli avvocati, dei mediatori, degli psicoterapeuti, dei giudici, dei consulenti d'ufficio o di parte?

La pubblicazione degli atti che stiamo curando per il 1999, fornirà alcune delle opzioni possibili a molte delle domande ancora aperte relative al benessere dei figli del divorzio.

**IV Conferenza Europea del diritto di Famiglia *La mediazione familiare in Europa.*
Consiglio d'Europa, Strasburgo, 1 e 2 ottobre 1998.**

1. Obiettivi

Il Comitato di esperti incaricato dal Consiglio d'Europa, di preparare la IV Conferenza europea sul diritto di famiglia, dopo aver svolto un complesso lavoro di oltre 30 riunioni per una ricognizione sull'esistente, ha convocato studiosi ed operatori del settore per due giorni di lavoro sulla mediazione familiare nella separazione e divorzio.

Il 1 e 2 ottobre 1998 a Strasburgo circa 250 professionisti a diverso titolo coinvolti nella crisi coniugale, hanno confrontato la situazione legislativa, i percorsi formativi, la collocazione istituzionale della mediazione familiare nei vari paesi della comunità e hanno formulato indicazioni teoriche ed operative al massimo organismo rappresentativo dell'Europa unita.

Obiettivo dell'incontro era quello di discutere il testo delle 11 Raccomandazioni N.R (98) 1, redatto dal Comitato di esperti dei Ministri degli stati membri, sulla mediazione come modalità alternativa per la soluzione dei litigi familiari.

Il documento contiene anche l'esposizione delle motivazioni che hanno portato a suggerire agli Stati Europei la produzione urgente di una legislazione per organizzare servizi e/o reti sociali di sostegno alle famiglie in via di separazione o divorziate: è stato infatti riscontrato che la durata media delle unioni coniugali è molto bassa, che si presenta un grave rischio per i minori a causa del conflitto genitoriale sempre più diffuso e prolungato e che questa modalità eccessivamente giuridicizzata di dirimere i litigi presenta dei costi molto elevati sia dal punto di vista economico che psico-sociale in rapporto agli esiti raggiunti.

2. La mediazione come risorsa nelle trasformazioni della famiglia europea

L'articolazione dei lavori ha previsto una presentazione di ciò che si intende per mediazione familiare, da parte della professoressa Janet Walker, Gran Bretagna, che ha fornito sia dati statistici sulle trasformazioni della famiglia nell'Europa contemporanea (denuzialità, denatalità aumento delle separazioni e dei divorzi) sia dati di ricerca che documentano la positiva influenza della mediazione sulla continuità genitoriale, soprattutto per quanto riguarda le relazioni padre-figli.

L'equipe del UK College of Family Mediators inglese ha simulato un percorso di mediazione familiare globale, relativo cioè a tutti i beni costruiti dalla coppia durante la vita comune: i figli, la casa, il patrimonio, ecc. Infatti nel breve dialogo realizzato dal vivo nell'emiciclo del Consiglio d'Europa, sono stati af-

frontati sia gli aspetti educativi che quelli finanziari connessi alla separazione coniugale. Questo ha permesso ai partecipanti di continuare la discussione sulla base di un preciso modello di mediazione che ben illustrava i cambiamenti prodotti nella comunicazione di coppia a seguito degli interventi di un terzo “neutrale”.

3. La collocazione istituzionale della mediazione

Il rapporto della Dottoressa Renate Winter, giudice austriaco, attualmente consulente del Centro per la prevenzione del crimine presso le Nazioni Unite, ha presentato le possibili collocazioni della mediazione e ne ha discusso vantaggi e svantaggi, dal punto di vista dell’accessibilità per le coppie, dei costi, della nomina/formazione dei mediatori, della rilevanza sociale e legale di questo intervento.

Attualmente a livello internazionale si evidenziano tre possibili collocazioni della risorsa della mediazione:

a) la mediazione familiare è uno strumento in più per i giudici dei tribunali chiamati a dirimere il conflitto coniugale che non avendo gli strumenti per prendere la decisione richiesta, usufruiscono di questa risorsa (analogamente alla perizia). In questo caso compete allo stato garantire l’accesso alla mediazione e la promozione presso le coppie;

b) la mediazione costituisce un percorso alternativo a quello giudiziario per la risoluzione dei conflitti familiari, del tutto autonomo dai tribunali, offerto sul mercato che si farà carico sia della promozione che dell’utilizzo da parte delle coppie; questa soluzione si colloca in quella linea di “degiuridicizzazione” dei conflitti familiari condivisa anche da molti magistrati.

c) La mediazione è una tappa obbligatoria imposta per legge prima di avviare la procedura ordinaria. In questo caso compete allo stato non solo garantire l’accesso e l’informazione, ma anche prevedere eventuali problemi di discriminazione e disuguaglianza rispetto alla legge stessa.

Da questo confronto internazionale tra modelli diversi, appare evidente che la mediazione è un percorso estremamente delicato, avente come oggetto questioni molto profonde, con persone che si collocano in una posizione di potere squilibrata, e perciò viene ribadito con forza che essa deve essere un percorso scelto “spontaneamente” dalle coppie in crisi.

Nel documento esplicativo delle raccomandazioni si fa esplicito riferimento a campagne informative da parte di associazioni (che storicamente hanno avuto un ruolo fondamentale nella promozione della mediazione e nella diffusione capillare nella comunità locale in Gran Bretagna, Francia, Belgio) o istituzioni pubbliche, affinché sia maggiormente conosciuta questa via alternativa alla soluzione dei conflitti. L’auspicio è che le coppie chiedano sempre più spesso un aiuto per poter “traghettare al di là della crisi coniugale per portare in salvo gli dei”, ovvero per salvare nei figli l’immagine dei genitori.

4. Valori e percorsi formativi del mediatore familiare

Temi squisitamente giuridici come il rispetto dell'imparzialità e neutralità nella pratica professionale del mediatore, sono stati oggetto dell'intervento della francese Nathalie Riomet, magistrato, Capo Gabinetto della Delegata Interministeriale per i diritti delle donne e Presidente del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa.

Valore fondamentale è infatti quello che ribadisce la volontarietà del percorso mediativo, la possibilità per la coppia di scegliere il professionista a cui chiedere di funzionare da terzo, (a differenza del giudice che ovviamente le parti non possono "scegliere").

Alcune nazioni hanno introdotto alcune sedute informative per tutti coloro che chiedono un intervento del giudice e hanno dei figli in comune. Ancora una volta abbiamo sentito l'esperienza decennale del Canada, con la relazione dell'avvocato Simon Marcotte: nel 1997 si sono svolte oltre 6000 incontri informativi per le coppie in via di separazione o divorziate con figli, a seguito delle quali il 12% ha raggiunto un'intesa parziale, il 18% non ha raggiunto un accordo ed è tornata in un'aula del tribunale e il 72 % ha preso accordi completi sull'oggetto del contendere.

I diversi percorsi per arrivare alla pratica della mediazione sono stati presentati dalla finlandese Sirpa Taskinen (responsabile del Centro Nazionale per lo Sviluppo e la Ricerca sui problemi sociali e sanitari di Helsinki - STAKES) che ha evidenziato l'attuale disparità sia nei tempi che nei contenuti trasmessi.

Su questo tema sono stati determinanti però gli interventi integrativi della Presidente del Forum Europeo dei Centri di mediazione familiare Marie Claude Talin e di numerosi responsabili dei centri associati, che hanno testimoniato lo sforzo di coordinamento messo in atto negli ultimi anni dai formatori francesi, inglesi, italiani, spagnoli e belgi.

Si auspica concordemente una formazione di lunga durata (minimo 30 giornate su due anni per i Centri associati al Forum Europeo), accessibile a professionisti che già hanno una pratica con le coppie in crisi e che desiderano aggiungere alla propria identità di base una competenza specifica (legali, assistenti sociali e psicologi) allo scopo di restituire la responsabilità a genitori, in difficoltà come coniugi.

Lisa Parkinson, una delle pioniere della mediazione in Gran Bretagna fin dal 1978, è intervenuta per precisare come un mediatore ideale dovrebbe acquisire con un lavoro di studio e supervisione, doti intellettuali, capacità relazionali, rigore deontologico e migliorare le proprie doti personali per creare un clima accogliente all'interno del quale la coppia possa esplorare le diverse opzioni per la soluzione del problema. Il percorso di mediazione può essere svolto anche da due professionisti, di sesso diverso e/o con una formazione di base complementare, per una co-mediazione, come avviene ad esempio nel progetto sperimentale avviato in Austria.

L'iter formativo prevede l'acquisizione di teorie e tecniche efficaci per la negoziazione tra le parti e una riflessione personale, indispensabile per saper "informare", "modificare la comunicazione" e permettere alle coppie in litigio di "esplorare" i propri bisogni, "valutare" le opzioni possibili e accordarsi sulle soluzioni realizzabili e più rispondenti per sé e per i figli, nell'esercizio completo della propria responsabilità genitoriale.

Alcuni paesi hanno anche istituito dei percorsi per l'accreditamento presso organismi professionali, per garantire la qualità delle prestazioni offerte: questa esigenza è particolarmente sentita dai magistrati, che si collocano nella prospettiva di avere dei mediatori a loro disposizione, per poter prendere una decisione. È apparso evidente come l'intreccio con la magistratura sia un nodo centrale per lo sviluppo della pratica della mediazione.

5. Mediazione e processo legale

Oggetto della seconda giornata di lavoro è stato il rapporto tra la mediazione e il processo giuridico, le fasi in cui più opportunamente avventurarsi in una mediazione, il rispetto della confidenzialità di quanto viene trattato in mediazione.

Antonio Fariña, procuratore della Repubblica e Coordinatore della Conferenza sui minori e il diritto di famiglia del Centro Studi Giuridici di Lisbona, ha messo in luce il diverso peso che gli accordi di mediazione hanno nei diversi sistemi normativi.

Gli interventi di Costanza Marzotto e Annie Babu direttrice dell'Institut Européen de Médiation familiale di Parigi hanno ribadito l'assoluta necessità per la coppia di poter accedere spontaneamente alla mediazione, pena lo svilimento del percorso stesso. Al tempo stesso hanno auspicato una sempre migliore comunicazione tra attori del mondo del diritto e mediatori, in analogia alla comunicazione necessaria ai genitori pur nella differenza delle rispettive competenze.

La preoccupazione comune è rivolta alla cura/protezione dei legami tra le generazioni, risorsa indispensabile per una crescita positiva di adulti e minori e per permettere ancora uno scambio gratuito di doni all'interno delle nostre società post-moderne, in cui il raggiungimento del benessere individuale sembra prescindere dal benessere del gruppo di appartenenza, come ad esempio la famiglia.

L'avvocato Mary Lloid, mediatrice e formatrice riconosciuta dall'Istituto Irlandese dei Mediatori Familiari, Coordinatrice dei servizi di mediazione familiare di Dublino, è intervenuta sullo statuto giuridico degli accordi presi in mediazione globale, con particolare riferimento all'esperienza irlandese. In questo paese il divorzio è stato introdotto nel 1997, quasi contestualmente alla mediazione e alle coppie è offerto dallo stato un percorso di mediazione gratuito di

sei incontri di un'ora. I tribunali cercano di intervenire il meno possibile negli accordi presi spontaneamente tra ex-coniugi o ex-conviventi, che possono compiere operazioni bancarie o fiscali utilizzando semplicemente gli accordi redatti in mediazione. Anche nel caso in cui la coppia si rivolge al tribunale, può utilizzare gli accordi scritti con il mediatore per chiederne l'omologazione.

In sintesi il rapporto della Lloid ha evidenziato che nella maggioranza dei paesi europei gli accordi presi in mediazione non sono cogenti giuridicamente e diventano esecutivi solo dopo essere stati omologati da un tribunale.

6. *Médiation trans-frontière*

La mediazione internazionale, ovvero tra genitori appartenenti a due nazioni distinte, è stata una delle preoccupazioni centrali dell'incontro, sulla quale sono intervenuti funzionari dei diversi paesi per auspicare la collaborazione tra professionisti al di là delle frontiere e permettere ai figli delle famiglie divise, abitanti in nazioni diverse, di mantenere accessibili i legami genitoriali e il contatto con tutte e due le famiglie d'origine.

A volte la mediazione può raggiungere obiettivi impossibili per il diritto internazionale: tra paesi del Magreb e paesi europei ad esempio non sono riconosciuti pari diritti ai genitori, e solo un contesto apposito per ristabilire la comunicazione, permetterà la composizione di conflitti tra padri e madri provenienti da paesi lontani e/o emigrati.

Una consulenza precoce come quella svolta da alcuni servizi telefonici di numero verde, fa rinunciare alcuni genitori alla sottrazione dei figli. L'informazione relativa alla risorsa della mediazione come garanzia della comune responsabilità genitoriale, sembra essere un ulteriore obiettivo comune da promuovere nell'Europa Unita.

Governi come quello irlandese, austriaco, inglese, ... hanno investito molte energie per diffondere informazioni sui vantaggi del percorso extragiudiziale per la soluzione dei conflitti familiari, e ritengono questo investimento una garanzia per prevenire i disagi dei minori coinvolti nei conflitti distruttivi degli adulti.

Questa modalità negoziale di affrontare i conflitti sembra avere molto in comune anche con altre mediazioni in campo penale, commerciale e comunitaria, e per questo in alcune nazioni si sono costituite delle "case per la mediazione" dove la modalità negoziale di affrontare i conflitti viene offerta in contesti diversi, ma con una comune filosofia che potremmo definire di valorizzazione delle responsabilità personali dei soggetti coinvolti.

In questi servizi pubblici, privati di mercato o del privato senza scopo di lucro, il professionista accompagna in modo equidistante le parti a definire un accordo possibile, favorendo quel processo di degiudicizzazione in atto in Europa in campi diversi.

La conclusione può rifarsi alla metafora utilizzata dal polacco Igor Dzialuk vice direttore presso il Ministero della Giustizia di Varsavia, che paragonava la mediazione ad un elefante, un oggetto che tutti conoscono, ma così vasto da essere difficilmente descrivibile.

A questo proposito, un primo passo è quello di differenziare la mediazione familiare da altre modalità di intervento: infatti è stato ribadito da più parti che non si tratta di una terapia, né di una consulenza alla coppia per la presa di decisione, né di un intervento di riconciliazione messo in atto dal giudice: se tuttavia è possibile definirla per negativo è altresì indispensabile riconoscere che ogni nazione attua modelli organizzativi diversi di mediazione. Anche le 11 Raccomandazioni del Consiglio d'Europa non hanno l'obiettivo di omogeneizzare le diverse realtà, ma fornire alcuni standards di base, dei valori di fondo condivisi:

- la mediazione è un percorso volontario per la coppia;
- può essere condotto solo da un professionista con una formazione apposita che prevede sia un diploma/certificato di idoneità, che un accreditamento;
- viene ribadita la necessità di mediatori competenti che occupino una posizione complementare ad altre professioni (giudice, avvocato, commercialista, assistente sociale, psicoterapeuta);
- è un percorso importante per la vita della famiglia e per il benessere dei figli e può essere intrapreso in tutte le fasi del divorzio;
- è caratterizzato dalla imparzialità verso le parti e dalla neutralità nei confronti del processo;
- pur mantenendo una stretta relazione di collaborazione e complementarietà con la giustizia, la mediazione non deve assumere una posizione ancillare verso i magistrati, e collocarsi in sede e in contesti nettamente diversificati;
- la mediazione compie un lavoro di svelamento di falsi contenziosi, ritualizza maggiormente un'importante transizione familiare e può rappresentare un rito di passaggio che le famiglie richiedono ad un tribunale spesso troppo sbrigativo.

La presenza di una dozzina di italiani e la diffusione delle raccomandazioni nei punti strategici del nostro paese, fa sperare nell'assunzione di provvedimenti legislativi per introdurre esplicitamente la mediazione nella riforma del diritto di famiglia.

Il prevedere la possibilità che la coppia possa usufruire di un tempo ed uno spazio, prima durante o dopo il procedimento legale, per ricercare autonomamente degli accordi, è stato definito uno strumento indispensabile per superare la rabbia, la delusione, il desiderio di rivendicazione, e trovare un modo per garantire la continuità dell'esercizio della genitorialità e permettere ai figli di

essere soddisfatti nel loro bisogno elementare di mantenere il legame con le generazioni che li hanno desiderati.

Lord Cancelliere Irvine of Lairg ha presentato le recenti disposizioni contenute nel Family Law Act promulgato in Inghilterra nel 1996. La motivazione di questo provvedimento “è fornire un sostegno all’istituto del matrimonio da parte della comunità, perchè i figli hanno bisogno di stabilità per poter crescere e questa ormai non è più garantita dalle famiglie ad alta fragilità”.

Il primo obiettivo della recente legge inglese è quello di prevenire la scissione della coppia coniugale arrivando a proporre luoghi di riflessione sulla reale fine del matrimonio; il secondo è mettere fine al matrimonio, quando ogni tentativo di riconciliazione è stato vano con il minimo di tempo e sofferenza possibili, supportando le relazioni tra genitori e figli e favorendo l’assunzione di responsabilità permanenti: la mediazione pare essere uno strumento per il raggiungimento di questo secondo obiettivo.

La mediazione appare così un paradigma epistemologico del futuro, rivoluzionario ed attraente, indispensabile per affrontare conflitti in contesti diversi, ovvero per trasformare un rischio in un’occasione positiva, anche se dolorosa, per attuare un cambiamento.

*Finito di stampare nel mese di novembre 1998
presso la Litografia I.P. - Firenze*